



**ottavo rapporto sulla legislazione
della Regione Emilia-Romagna**

VIII Legislatura (anni 2005 / 2010)



ottavo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura - 16 maggio 2005 / 10 febbraio 2010

Hanno collaborato oltre al personale dei Servizi Coordinamento Commissioni assembleari e Segreteria Assemblea legislativa:

Francesco Bertacchini, Daniela Biondi, Chiara Caciagli, Anna Gnesin, Monia Masetti, Andrea Orsi

(funzionari del Servizio Legislativo e qualità della legislazione)

Annarita Di Girolamo

(funzionario del Servizio Comitato Regionale per le Comunicazioni)

Boris Vitiello

(co.co.co. esperto in diritto regionale)

Cecilia Odone

(esperta in diritto comunitario)

Redazione a cura di:

Giuseppina Pulvino

(Posizione organizzativa del Servizio Legislativo e qualità della legislazione)

Progettazione a cura di:

Anna Voltan

(Responsabile del Servizio Legislativo e qualità della legislazione)

Grafica

Roberta Gravano

(Centro grafico dell'Assemblea legislativa)

Stampa

Centro stampa regionale

Chiuso in tipografia nel mese di luglio 2010

PRESENTAZIONE

Compito primario dell'Assemblea Legislativa è discutere e approvare leggi, ma altrettanto importante diventa valutarle, monitorarle e riflettere sull'impatto e sugli effetti che l'attività legislativa produce nelle comunità del territorio. La scorsa legislatura ha segnato due tappe di grande importanza: il 2 aprile 2005 è entrato in vigore il nuovo Statuto regionale e il 1 gennaio 2008 il nuovo Regolamento dell'Assemblea.

Sono provvedimenti che, tra le altre novità, hanno dato forma a quella che era già una consuetudine in Emilia-Romagna: l'obbligatorietà di dotarsi di procedure per la valutazione della qualità e per il controllo sull'effettiva attuazione delle leggi. In coerenza a tali scelte, all'inizio della IX legislatura vengono attribuite alla Commissione "Statuto e regolamento" nuove e più complesse competenze relative alla semplificazione, alla qualità e alla valutazione della legislazione regionale.

Il Rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna è uno degli strumenti con cui intendiamo attuare queste disposizioni. Questa ottava edizione è particolarmente significativa poichè riferita non ad un singolo anno, come le precedenti, ma ad un'intera legislatura, che ha visto l'Assemblea impegnata in un'attività più complessa e articolata rispetto alle legislature precedenti.

Sono diverse le novità del Rapporto 2005-2010 in relazione ai contenuti; durante l'VIII legislatura ci si è dovuti per la prima volta confrontare con la partecipazione della Regione al processo decisionale dell'Unio-

ne Europea a seguito dell'applicazione della Legge regionale n. 16 del 2008. L'analisi che presentiamo permette di verificare le attività regionali anche in questa direzione. Altra novità significativa consiste nel fatto che sono considerevolmente aumentate le leggi di iniziativa consiliare rispetto a quelle proposte dalla Giunta, segno tangibile della valorizzazione dell'attività dell'Assemblea - per altro già sancita dall'articolo 28 dello Statuto - che ha determinato un 'nuovo equilibrio' dei rapporti interistituzionali all'interno della Regione, e sancito una più chiara differenziazione tra funzioni di governo e competenze legislative.

Questo Rapporto pone molta attenzione ai potenziali destinatari. L'obiettivo che ci si è posti è quello di essere strumento utile e fruibile non solo per i Consiglieri regionali, i tecnici o gli addetti ai lavori, per coadiuvarli nella loro attività, ma si è voluto offrire sollecitazioni, materiali, dati e spunti di riflessione anche al singolo cittadino, alle associazioni di rappresentanza, alla società civile nel suo complesso. Si è voluto realizzare uno strumento di conoscenza di agevole lettura, in modo da poter consentire a molti una facile comprensione ed una reale possibilità di valutazione dell'attività primaria dell'Assemblea Legislativa.

In sostanza quest'opera intende rendere concreto l'obiettivo di comunicare in maniera sempre più esplicita e diretta il 'cuore' dell'attività legislativa regionale, vuole fare conoscere i percorsi e i processi decisionali che la sottendono. Ci auguriamo possa essere di stimolo alla comunità delle persone che abitano questa Regione per esprimere valutazioni e critiche che contribuiscano a far crescere e consolidare il dialogo -sempre aperto- fra Istituzione e cittadini.

Matteo Richetti

Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

INDICE ANALITICO

Introduzione all' Ottavo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna	pag.	7
Nota di sintesi - Premessa all' Ottavo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna	"	13
• Leggi regionali approvate - VIII legislatura - Anni 2005-2010	"	21
• Produzione normativa complessiva - VIII legislatura	"	34
• Tasso mensile di legislazione - VIII legislatura	"	36
• Produzione normativa complessiva - VII e VIII legislatura	"	38
• Andamento della produzione normativa regionale dal 1996 al 2010	"	40
• Andamento della produzione legislativa per legislatura	"	44
• Leggi abrogate anni 2005-2010 - VIII legislatura	"	46
• Leggi abrogate - VII e VIII legislatura	"	48
• Leggi promulgate e abrogate dal 1971 Leggi vigenti a febbraio 2010	"	50
• Rapporto percentuale tra leggi prodotte dal 1971 e leggi vigenti - VIII legislatura	"	52
• Progetti di legge presentati nell'VIII legislatura	"	54
• Progetti di legge presentati da maggio 2005 a febbraio 2010	"	56
• Progetti di legge presentati - VII e VIII legislatura	"	58
• Iniziativa legislativa e tasso di successo - VIII legislatura	"	60
• Iniziativa legislativa e tasso di successo - VII e VIII legislatura	"	62
• Progetti di legge di iniziativa popolare presentati o già oggetti consiliari - VIII legislatura	"	64

• Proposte di legge alle Camere - VIII legislatura	pag.	66
• Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa - VIII legislatura	"	68
• Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa - VII e VIII legislatura	"	74
• Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori anno 2009 - VIII legislatura	"	76
• P.d.l. giacenti - VII e VIII legislatura	"	78
• Rapporto tra P.d.l. presentati e giacenti - VII e VIII legislatura	"	80
• Distribuzione delle leggi per Commissione - VIII legislatura	"	82
• Nomina del relatore Leggi approvate - Anni 2009 e 2010	"	86
• P.d.l. respinti in Aula - VII e VIII legislatura	"	90
• Strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo - VIII legislatura	"	92
• Udienze conoscitive indette nel 2009 nel corso dell'istruttoria dei P.d.l. poi divenuti leggi	"	94
• Leggi e regolamenti approvati in attuazione del nuovo Statuto regionale - VIII legislatura	"	96
• Numero di leggi emendate in Commissione e in Aula Anni 2006-2009 - VIII legislatura	"	98
• Emendamenti approvati in Commissione ed in Aula dal 2006 al 2009 - VIII legislatura	"	100
• Numero medio di emendamenti approvati in Commissione ed in Aula - VII e VIII legislatura	"	102
• Dimensioni delle leggi - VIII legislatura	"	104
• Dimensioni medie delle leggi VII e VIII legislatura	"	106

• Dimensioni medie delle leggi e iniziativa legislativa - VIII legislatura	pag. 108
• Durata media del procedimento dal 2006 al 2009 VIII legislatura	" 110
• Durata media del procedimento VII e VIII legislatura	" 114
• Durata media del procedimento dall'assegnazione alla Commissione all'approvazione in Aula e iniziativa legislativa dal 2006 al 2009	" 118
• Tempi medi del procedimento legislativo Nomina del relatore VIII legislatura	" 120
• Numero complessivo e numero medio delle sedute necessarie alla trattazione delle leggi dal 2006 al 2009 VIII legislatura	" 122
• Regolamenti regionali - VIII legislatura	" 124
• Regolamenti regionali - VII e VIII legislatura	" 130
• Regolamenti emanati e abrogati dal 1971 Regolamenti vigenti al 10 febbraio 2010	" 132
• Regolamenti regionali ripartiti per macrosettore - VIII legislatura	" 134
• Regolamenti regionali ripartiti per macrosettore - VII e VIII legislatura	" 136
• Soggetti destinatari dei rinvii legislativi "delegificazione" - VIII legislatura	" 138
• Numero delle leggi che contengono rinvii - VII e VIII legislatura	" 142
• Numero medio dei rinvii contenuti nelle leggi - VII e VIII legislatura	" 144

• Strumenti di controllo sull'attuazione delle leggi - VII e VIII legislatura	pag. 146
• Strumenti di controllo sull'attuazione delle leggi dell' Emilia-Romagna e delle altre regioni ordinarie Clausole valutative - VIII legislatura	" 148
• Produzione legislativa disaggregata per tipologia Anno 2009 - VIII legislatura	" 150
• Produzione legislativa disaggregata per tipologia - VII e VIII legislatura	" 154
• Produzione legislativa disaggregata per tecnica redazionale VIII legislatura	" 156
• Produzione legislativa disaggregata per tecnica redazionale VII e VIII legislatura	" 158
• Produzione legislativa ripartita per macrosettore VIII legislatura	" 160
• Produzione legislativa ripartita per macrosettore VII e VIII legislatura	" 162
• Produzione legislativa disaggregata per fonte della potestà legislativa - VIII legislatura	" 164
• Produzione legislativa disaggregata per fonte della potestà legislativa VII e VIII legislatura	" 168
• Leggi regionali impugnate dal Governo - VIII legislatura	" 170
• Leggi statali impugnate dalla Regione Emilia-Romagna VIII legislatura	" 174
• Sentenze della Corte Costituzionale su questioni di interesse regionale che hanno coinvolto la Regione Emilia-Romagna Anni 2009 e 2010	" 178
• Il miglioramento della qualità sostanziale della legislazione - VIII legislatura	" 185

• La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea	pag. 201
• Attività di rilievo internazionale	" 211
• Lo scambio di informazioni tra Giunta e Assemblea (legge regionale n.16/2008, artt.4 e 15)	" 213
• Il monitoraggio (legge regionale n.16/2008, art.22)	" 214
• L'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie: un osservatorio sperimentale - VIII legislatura	" 215

INTRODUZIONE

all'Ottavo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

Il rapporto regionale quale strumento per il miglioramento della qualità della legislazione

Il tema del miglioramento della qualità della regolamentazione, ovvero della “better regulation” è ormai stabilmente iscritto nell’agenda politica di tutti i livelli di governo, da quello europeo, a quello nazionale, a quello regionale.

A **livello europeo**, l’iniziativa “legiferare meglio” costituisce da tempo una delle priorità della Commissione, Istituzione dell’Unione europea titolare dell’iniziativa legislativa e, quindi, anche responsabile principale di una legislazione di qualità. Per il raggiungimento di questi obiettivi, la Commissione utilizza diversi strumenti: la consultazione delle parti interessate, la valutazione d’impatto, la semplificazione, la riduzione degli oneri amministrativi. Essa sottolinea l’importanza di collaborare strettamente con le altre Istituzioni Ue e con tutti i livelli interessati, statale, regionale e locale. Proprio nel programma 2010, la Commissione prevede l’adozione di una comunicazione sulla “smart regulation”.

Sul **piano nazionale**, poi, oltre ad essere stata istituita da alcuni anni una Commissione bicamerale per la semplificazione normativa, si deve

ricordare tra i provvedimenti più significativi in tema di qualità della legislazione, il recente Dpcm n. 170 dell’11 settembre 2008, con cui è stato adottato il Regolamento recante la disciplina attuativa dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

A **livello regionale**, invece, avendo riguardo in particolare alla realtà della Regione Emilia-Romagna, si segnala, a testimonianza dell’impegno sul versante della qualità della legislazione, oltre all’art.53 dello Statuto, la previsione all’interno del nuovo **Regolamento interno** dell’Assemblea legislativa, di uno specifico Titolo (ovvero il VI°), dedicato alle “**procedure, modalità e strumenti per la qualità della normazione e il controllo sull’attuazione delle leggi**”. Ed è proprio all’interno di tale Titolo del Regolamento, in particolare al **comma 2, dell’art.45**, che è stata inserita la previsione della stesura annuale del rapporto sulla legislazione regionale.

Se, dunque, negli anni scorsi, la predisposizione di quest’opera, era in qualche modo “suggerita” dall’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati, nonché “stimolata” da analoghe attività di monitoraggio normativo intraprese da altre regioni, a partire, invece, dal **1 gennaio 2008** (data dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento interno dell’Assemblea) la stesura annuale del rapporto viene a configurarsi quale puntuale attuazione di una disposizione regolamentare, in tema di qualità della normazione.

All’avvio della **IX legislatura** regionale, inoltre, l’Assemblea legislativa, nel deliberare il numero e la competenza delle Commissioni assembleari permanenti, ha attribuito la **competenza in materia di semplificazione, qualità degli atti e dei procedimenti, clausole valutative, rapporto sulla legislazione, alla VI Commissione assembleare “Statuto e Regolamento”**.

Oggetto dell'Ottavo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

Diversamente dalle edizioni precedenti del rapporto sulla legislazione regionale, che hanno avuto ad oggetto l'attività di produzione normativa svolta dalla Regione in un singolo anno, l'**Ottavo Rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna** si configura quale **rapporto di legislatura**, in quanto esamina i **principali dati quantitativi e sostanziali** inerenti la legislazione regionale approvata **nel corso dell'VIII legislatura**, ovvero, nel quinquennio che va dal **16 maggio 2005** (data della prima seduta dell'Assemblea legislativa neo-eletta) al **10 febbraio 2010**.

Disponendo, infatti, dei dati di un intera legislatura, e potendo analizzare l'andamento di essi nel corso degli ultimi cinque anni, l'**obiettivo principale** dell'opera è quello di offrire una **visione complessiva dell'attività normativa regionale dell'VIII legislatura** e di ricavarne le **principali tendenze**, sotto il duplice profilo dell'analisi statistico-quantitativa e dell'analisi sostanziale e qualitativa.

Ma l'**Ottavo rapporto** non intende offrire al lettore soltanto un **monitoraggio statistico** di ciò che è stato prodotto a livello legislativo negli anni precedenti, bensì vuole costituire anche **un'occasione di riflessione**, soprattutto per i Consiglieri neo-eletti, nonché per i dirigenti e per tutti i funzionari e tecnici che operano nel settore, su alcune **principali tematiche** emerse nel corso dell'ultimo quinquennio, ritenendo che ciò possa essere utile anche allo svolgimento dei lavori della nuova legislatura.

Per quanti invece operano già da tempo nella "macchina regionale" e hanno appena vissuto la conclusione dell'VIII legislatura, il presente

rapporto può costituire anche un **momento di "autovalutazione"**: la lettura, infatti, dei dati da cui emergono le principali tendenze evolutive della legislazione regionale (che vanno soprattutto nella direzione della semplificazione e del riordino normativo), può suggerire una riflessione su quanto è stato fatto in questi anni, sui percorsi realizzati, sulle tante **iniziative** cui l'Assemblea ha aderito o ha promosso, **anche sul piano europeo**, e non solo nazionale, al fine di garantire il "buon funzionamento" della legislazione e di migliorarne la qualità, intesa anche come conoscibilità e comprensione delle leggi.

Tornando ai dati esaminati nell'**Ottavo Rapporto**, in relazione ad alcuni di essi, si segnala che, talvolta, si è preferito non elaborare quelli relativi alla produzione legislativa dell'anno di inizio e di fine legislatura, in quanto riferibili a pochi mesi di attività legislativa e per questo ritenuti poco significativi.

Ulteriore finalità dell'opera è quella di **confrontare** le principali **tendenze** della produzione legislativa dell'**VIII legislatura** con quelle della **legislatura precedente** (già oggetto di analisi nel "Terzo rapporto sulla legislazione regionale").

Si ricorda, inoltre, che il rapporto sulla legislazione regionale (realizzato ogni anno dal Servizio Legislativo e qualità della legislazione dell'Assemblea, in collaborazione con il Servizio Coordinamento Commissioni assembleari e con il Servizio Segreteria Assemblea) fin dalle prime edizioni, si è ispirato, circa la scelta dei dati da rilevare e monitorare, al **"Rapporto annuale sulla legislazione" della Camera dei Deputati**.

I principali dati quantitativi e sostanziali che si trovano all'interno del rapporto, infatti, traggono essenzialmente origine dalle schede del questionario che annualmente le Regioni trasmettono compilato alla Camera.

A tali dati, però, di anno in anno, se ne sono aggiunti ulteriori, ovvero, quelli che si è ritenuto che meglio evidenziassero le specificità proprie del processo legislativo che si svolge in Emilia-Romagna.

Così procedendo, nel corso degli ultimi otto anni, il rapporto sulla legislazione regionale è finito col diventare uno **strumento**, non solo di conoscenza del processo di produzione normativa che si svolge in Emilia-Romagna, ma anche di **confronto delle tendenze** che la legislazione assume a livello locale.

L'impostazione grafica ed il linguaggio utilizzato

Ormai da alcuni anni, il rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna, essendo diventato nei contenuti sempre più complesso e articolato, ha adottato un'**impostazione grafica** standard, caratterizzata da grafici, tabelle, e relativi commenti, nel tentativo di facilitare il lettore nella comprensione dei dati.

In relazione al **linguaggio** utilizzato nel rapporto regionale, si è poi preferito costantemente ricorrere all'uso di una terminologia che non fosse troppo tecnica né specialistica, al fine di consentire a chiunque una completa comprensione dei contenuti, ciò in virtù del fatto che il rapporto vuole costituire anche **un momento di "comunicazione" della realtà regionale** e dei suoi processi decisionali, rivolta, oltre che ai Consiglieri regionali e ai tecnici del settore, anche alla società civile, agli enti locali e ai cittadini emiliano - romagnoli, nell'ottica di avvicinarli il più possibile al procedimento legislativo, stante che, nella maggior parte dei casi, sono proprio loro i principali destinatari delle norme regionali.

S

Struttura complessiva dell'opera

Dal punto di vista della **struttura complessiva** del rapporto regionale, si è deciso di farlo precedere da un'introduzione e da una premessa.

Mentre nell'**introduzione** si descrivono al lettore le finalità dell'opera, il contesto in cui si colloca, le parti fondamentali in cui si articola, nonché le novità più salienti rispetto alle precedenti edizioni, nella **nota di sintesi** (che vedremo immediatamente di seguito), invece, in relazione ai principali dati quantitativi e sostanziali analizzati all'interno del rapporto stesso, se ne riportano, in modo estremamente sintetico, le **principali tendenze evolutive**, affinché il lettore possa facilmente individuarle, facendosi rapidamente un'idea dell'andamento della produzione legislativa regionale.

Ormai da alcuni anni, inoltre, il rapporto si articola in due o più volumi contenenti l'**appendice** e, talvolta, sono predisposti anche degli allegati. Come si vedrà meglio a breve, nell'appendice sono riportate delle **schede tecniche**, ovvero, delle sintesi esplicative delle leggi regionali approvate nell'anno cui si riferisce il rapporto regionale, e, talvolta, anche approfondimenti di modeste dimensioni su singole leggi. Gli **allegati**, invece, contengono **studi di approfondimento di politiche pubbliche** collegate all'attuazione di leggi regionali di particolare rilevanza, oppure, ricerche su tematiche di interesse regionale.

Infine, circa la **struttura interna** del rapporto, i dati in esso analizzati, sono tendenzialmente raggruppati seguendo la successione delle principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo regionale (ovvero, l'iniziativa legislativa - l'istruttoria in Commissione - la decisione in Aula).

Pertanto, la parte iniziale dell'**Ottavo rapporto** dedica una particolare



attenzione ai **progetti di legge** regionali presentati nel corso dell'intera legislatura, analizzandone l'iniziativa ed il loro tasso di successo. Seguono, poi, i dati inerenti la **fase istruttoria** e la **fase decisoria** del procedimento legislativo, concernenti, in particolare, la presentazione e votazione di emendamenti in Commissione ed in Aula, lo svolgimento delle sedute, le udienze conoscitive indette dalle Commissioni, i tempi dell'iter legislativo.

Monitoraggio dell'attuazione dello Statuto regionale

L'arco di tempo complessivamente esaminato nell'**Ottavo Rapporto** coincide con la prima legislatura di vigenza del **nuovo Statuto** (entrato in vigore il 2 aprile 2005).

Ciò spiega e giustifica la particolare attenzione che è stata rivolta nel rapporto al **processo di attuazione dello Statuto regionale**, per monitorarne il grado di attuazione al termine dell'VIII legislatura, e per verificarne l'incidenza complessiva sul procedimento legislativo regionale, nonché sulle principali linee di tendenza che lo avevano caratterizzato nel corso della precedente legislatura.

Si sono dunque monitorati gli **atti adottati dall'Assemblea**, in via legislativa o regolamentare, che hanno dato **attuazione allo Statuto**.

Inoltre, sulla scia dei rapporti precedenti, tra gli **istituti introdotti "ex novo"** dallo Statuto, si è inteso monitorare la **nomina, all'inizio dell'istruttoria, del relatore del progetto di legge**, prevista dall'art. 50, comma 3, del nuovo Statuto. Si è anche voluto verificare se, e in quali casi, accanto al relatore di maggioranza sia stato nominato un relatore di minoranza.

L'**Ottavo rapporto**, infine, data la rilevanza delle norme statutarie dirette ad ampliare la partecipazione al processo decisionale pubblico, ha inteso proseguire nel monitoraggio del grado di attuazione concreta delle disposizioni che prevedono **"strumenti di partecipazione popolare al procedimento"**.

Qualità della legislazione

Come nei precedenti rapporti, anche l'**Ottavo rapporto** contiene un capitolo sul **"miglioramento della qualità sostanziale della legislazione"** tematica cui, come già anticipato, da tempo la Regione dedica una particolare attenzione, oggi ancora più giustificata e sorretta dalle previsioni contenute nello Statuto regionale (art.28, comma 3, e art.53).

Nell'VIII Legislatura è infatti proseguito l'impegno dell'Assemblea nel promuovere la **funzione di controllo** sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche regionali, in particolare con la firma della **Carta di Matera** e con l'approvazione del Titolo VI del nuovo Regolamento interno.

Lo strumento della **"clausola valutativa"** si è consolidato, e nel corso della trascorsa legislatura sono state approvate tredici clausole. Le ultime clausole, in particolare, contengono un importante elemento di novità: la previsione di forme di raccordo tecnico attraverso **tavoli tecnici di lavoro Assemblea-Giunta**, con l'obiettivo di collaborare e scambiare informazioni durante il percorso di attuazione della legge.

È stata inoltre realizzata un'esperienza configurabile quale **"missione valutativa"**, con la relazione sull'attuazione e ricadute della L.r. n. 11/2003 (sull'abolizione del libretto sanitario), predisposta nell'ambito

del corso di alta formazione in “Analisi delle politiche pubbliche,” organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee con il supporto di progetto CAPIRe⁽¹⁾.

Sempre maggior attenzione è poi è stata rivolta alle **informazioni** prodotte in **risposta alle clausole**.

Anche la collaborazione con il Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente (COREP) rientra tra le attività che l'Assemblea ha intrapreso per promuovere l'analisi delle politiche pubbliche.

Nel corso dell'VIII legislatura, poi, la presentazione dei risultati dell'attività di analisi e valutazione ha costituito spesso per l'Assemblea un'occasione di riflessione congiunta e d'incontro con amministratori locali, imprese e cittadini. Ad esempio, con la presentazione degli ultimi due rapporti sulla legislazione, si sono illustrati i risultati dell'attuazione della l.r. n. 2/2003 sul welfare, e della l.r. 11/2004 sulla Società regionale dell'informazione.

R **Rapporti tra diritto comunitario e ordinamento regionale**

Il capitolo finale del rapporto sulla legislazione è dedicato all'**attività europea ed internazionale** della Regione. Rispetto al passato, negli anni 2009 - 2010 tale attività si è svolta in applicazione della legge regionale n.16 del 2008 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”, che ha dato attuazione allo Statuto regionale, nel quadro delle procedure stabilite dalle leggi statali, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.

(1) CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali)

L'**Ottavo rapporto** si sofferma, pertanto, sulla partecipazione della Regione al processo decisionale dell'Unione europea, con una visione di insieme, per tappe, sui momenti più significativi dell'VIII legislatura, per poi mettere in evidenza le attività svolte in applicazione delle nuove norme regionali: la **sessione comunitaria** 2009 dell'Assemblea legislativa; la **partecipazione alla fase ascendente** sui principali atti dell'Unione europea presi in esame dall'Assemblea; la **partecipazione alla fase discendente** con l'**approvazione della prima legge comunitaria regionale** nel 2010.

Per le **attività di rilievo internazionale**, si descrive il nuovo quadro normativo regionale a seguito della L.r. n.16 del 2008. Ci si sofferma poi su due aspetti che accomunano la disciplina della partecipazione della Regione al processo decisionale dell'Unione europea e la sua attività di rilievo internazionale: lo **scambio di informazioni tra la Giunta e l'Assemblea**, come previsto dalla legge regionale n.16 del 2008, e gli **obblighi di monitoraggio** relativi all'applicazione e attuazione della legge, posti in capo alla Giunta e alla Commissione assembleare competente.

Infine, si sono riportati i dati dell'**incidenza del diritto e delle politiche dell'Unione europea su leggi e regolamenti regionali** approvati nel periodo di riferimento, insieme ad un riepilogo dei dati che sono stati rilevati nei singoli anni della legislatura.

A **Appendice dell'Ottavo Rapporto**

Sulla scia del “Rapporto sulla legislazione” della Camera dei Deputati, che ogni anno illustra un'analisi delle principali politiche pubbliche realizzate a livello comunitario, nazionale e regionale, dell'**Ottavo rapporto** fa parte anche un'**Appendice**, che contiene schede tecniche

che descrivono, in maniera sintetica, il contenuto essenziale delle **leggi regionali** e delle principali **delibere assembleari** approvate nell'VIII legislatura, operando una suddivisione degli atti in relazione alle materie di competenza delle singole Commissioni assembleari.

Poiché, infatti, la Regione Emilia-Romagna in alcuni ambiti opera non solo attraverso leggi, ma anche attraverso importanti **atti di programmazione** cui la legge rinvia, l'intento che sottostà alla stesura di tali schede tecniche è stato quello di realizzare un **monitoraggio complessivo dell'attività legislativa e amministrativa** compiuta dall'Assemblea legislativa regionale nella trascorsa legislatura.

NOTA DI SINTESI

Premessa all'Ottavo rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

Come in tutti i precedenti rapporti sulla legislazione regionale, mentre nell'**introduzione**, che precede, si è inteso descrivere sinteticamente le parti essenziali in cui si articola l'opera, oltre a illustrare il contesto e gli obiettivi di qualità della legislazione nell'ambito dei quali si colloca l'attività di stesura del rapporto annuale sulla legislazione regionale, nella presente **nota di sintesi**, invece, si sono volute riassumere brevemente **le principali "tendenze della legislazione dell'VIII legislatura"**, emerse dall'analisi e dal confronto dei principali dati quantitativi e sostanziali attinenti l'attività normativa svolta nella Regione Emilia-Romagna, **dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010**.

Scopo della nota di sintesi, pertanto, è di fare sì che il lettore, ancor prima di leggere l'intero rapporto, possa facilmente individuare tali tendenze, facendosi rapidamente un'idea dell'andamento della produzione legislativa regionale dell'ultimo quinquennio, e raffrontarle con quelle della legislatura precedente, ovvero, la VII.

In via di estrema sintesi, può affermarsi che, **in relazione alla maggior parte dei dati inerenti l'attività di produzione legislativa svolta in Emilia-Romagna, nell'VIII legislatura si confermano pienamente alcune tendenze "fondamentali" della legislazione regionale, già rilevate costantemente nel corso**

della VII legislatura, anche se, nell'VIII legislatura, talvolta, tali tendenze si affermano con un diverso grado di incisività, ad esempio:

- in tema di progressivo decremento (nella VII legislatura) e successiva stabilizzazione della produzione normativa complessiva (prevalentemente nell'VIII legislatura);
- in tema di superiorità del contributo dei Consiglieri all'iniziativa dei P.d.I. rispetto alla Giunta (tendenza che nell'VIII legislatura si afferma con più evidenza, come attesta il fatto che i consiglieri presentano un numero di progetti quasi sempre pari al doppio di quello presentato dalla Giunta);
- in tema di superiorità del contributo della Giunta alla produzione legislativa effettiva (contributo che però cala progressivamente nel corso dell'ultima legislatura, a fronte di un sensibile aumento delle leggi di iniziativa consiliare);
- in relazione alla superiore capacità emendatrice dei P.d.I. propria delle Commissioni rispetto all'Aula (e ciò sia in termini di numero di leggi emendate che di emendamenti approvati);
- in relazione al progressivo aumento dell'esercizio da parte del legislatore regionale della potestà legislativa "residuale".

In relazione ad un minore numero di dati, invece, sono emerse nell'VIII legislatura delle tendenze diverse da quelle rilevate nella VII legislatura, ad esempio:

- in relazione al sensibile calo dell'iniziativa mista e al correlato significativo aumento delle leggi di iniziativa consiliare (che nell'VIII legislatura costituiscono complessivamente il 25% delle leggi approvate, a fronte di un 13% nella legislatura precedente);
- in relazione alla progressiva contrazione del numero medio/legge di emendamenti approvati, tanto in fase istruttoria che in Aula;

- in relazione alla diminuzione del numero delle leggi di settore, in particolare di quelle “organiche”, cui corrisponde un tendenziale calo della “delegificazione” (ovvero del numero medio di rinvii legislativi ad atti attuativi della Giunta, della Regione o dell’Assemblea).

In particolare, i dati (che analizzeremo meglio nelle pagine che seguono), relativi, da un lato, al progressivo calo del numero delle leggi di iniziativa della Giunta, e dall’altro, all’aumento del numero delle leggi di iniziativa consiliare, sembrano attestare una sorta di **“assestamento” dei rapporti interistituzionali tra Giunta e Assemblea**, nonché l’azione dell’Assemblea legislativa regionale di valorizzare il proprio ruolo, assegnatole dall’art.28 dello Statuto, di organo deputato a determinare l’indirizzo politico generale della Regione.⁽¹⁾

Così come, dal calo delle leggi di iniziativa mista, correlato al sensibile aumento delle leggi di iniziativa consiliare, sembra potersi ricavare che, nell’VIII legislatura, si è realizzata una **più netta separazione di competenze tra Giunta e Assemblea**, e in tal senso sembra deporre anche il fatto che le leggi di attuazione statutaria approvate nel corso dell’VIII legislatura sono tutte di iniziativa consiliare.

A tal riguardo, si precisa che, mentre nella **VII legislatura** l’Assemblea legislativa si è dedicata, tra le altre, alla complessa attività di **elaborazione del nuovo Statuto regionale** (entrato poi in vigore il 2 aprile 2005), nell’VIII legislatura, invece, si è quasi del tutto compiuto il **processo di attuazione statutaria**, dapprima con l’approvazione del nuovo Regolamento interno dell’Assemblea, poi con le leggi: n.23/2007 “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria”,

(1) In tal senso vedasi anche “Il punto sulle regioni a 7 anni dalla Riforma del Titolo V della Costituzione” pubblicato da ISSIRFA –CNR anno 2008

n.8/2008 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n.34 “Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum””, n.16/2008 in materia di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario, e sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali, n.13/2009 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, e n.3/2010 in tema di partecipazione.

Conclusasi dunque da poco l’VIII legislatura, e trascorsi, pertanto, circa **10 anni dall’entrata in vigore della Legge costituzionale n.3 del 2001, la Regione Emilia-Romagna**, con l’approvazione e successiva attuazione in via regolamentare e legislativa del nuovo Statuto regionale, cui ha fatto seguito una stabilizzazione del numero delle leggi annualmente approvate, sembra oggi avere raggiunto il traguardo istituzionale della piena **attuazione della “riforma del Titolo V” della Costituzione**, per quanto di sua competenza. Anche il progressivo calo nel corso dell’VIII legislatura dei **ricorsi statali** avverso le leggi emiliano-romagnole, sembra attestare che la nostra Regione si è mossa con maggiore sicurezza nell’ambito del sistema di riparto di competenze legislative previsto dal novellato art.117 della Costituzione, e meglio precisato nella sua portata applicativa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Nel corso della **IX legislatura**, stante i recenti provvedimenti legislativi statali di attuazione dell’art.119 della Costituzione, sarà dunque interessante spostare l’orizzonte del monitoraggio sul piano dell’attuazione del **“federalismo fiscale”**.

DATI QUANTITATIVI

Produzione normativa complessiva

Passando, dunque, in rassegna, sinteticamente, i dati inerenti la **produzione normativa complessiva**, risulta che, nel corso dell'VIII legislatura, dal 16 maggio al 10 febbraio 2010, sono stati approvati nella Regione Emilia-Romagna 116 leggi e 14 regolamenti.

Pertanto, il numero delle **leggi vigenti** al termine dell'VIII legislatura si attesta a **704** (dato questo che si ricava, per convenzione adottata in tutti i precedenti rapporti, sottraendo dal numero complessivo delle leggi prodotte dalla prima legislatura, ovvero 1594, il numero delle leggi abrogate, cioè 638, e delle leggi finanziarie e di bilancio, ovvero 252).

Risulta, inoltre, che le 704 leggi vigenti al 10 febbraio 2010, costituiscono soltanto il **44%** del totale delle leggi complessivamente approvate dalla prima legislatura, e che tale rapporto percentuale è rimasto invariato fin dalla VII legislatura, a testimonianza della costante volontà del legislatore di razionalizzare nel corso degli anni il corpus normativo regionale.

Al 10 febbraio 2010 risultano **vigenti** anche **43 regolamenti** regionali.

Andamento della produzione legislativa e regolamentare

In merito all'**andamento della produzione legislativa**, i dati esaminati nel rapporto attestano che, dopo il **costante decremento** del numero delle leggi regionali approvate nel corso della VI e VII legislatura, risulta una **tendenza alla "stabilizzazione"** dell'attività di produzione legislativa nel corso dell'VIII legislatura.

Il numero delle leggi, infatti, scende (prendendo il primo anno "intero" della VI legislatura) da 49 nel 1996, a 21 nel 2005, per poi "stabilizzarsi" a 28 nel 2009 (lo stesso numero di leggi, infatti, era stato approvato anche nel 2003 e 2004).

In particolare, dalla VII all'VIII legislatura la produzione legislativa si riduce di quasi un **27%**, essendo state approvate **158 leggi nella VII legislatura**, a fronte di **116 leggi nell'VIII legislatura**.

La **produzione regolamentare** regionale, invece, risulta, oltre che **esigua** in entrambe le legislature, pressoché **stabile**, essendo stati emanati **17 regolamenti nella VII legislatura**, e ulteriori **14 nell'VIII legislatura**.

La tendenza relativa al costante e progressivo calo del numero delle leggi approvate, è connessa, **in primo luogo**, e soprattutto nella **VII legislatura**, alla volontà del legislatore regionale di effettuare interventi di semplificazione, riordino e razionalizzazione del corpus normativo, diminuendo gli interventi legislativi episodici, e ricorrendo a **leggi di "settore"** (ovvero, capaci di disciplinare intere materie o settori della legislazione regionale, talvolta disponendo contestualmente l'abrogazione di leggi ritenute ormai superate).

In secondo luogo, il progressivo decremento della produzione normativa regionale può ricondursi (sempre in misura maggiore nella VII che nell'VIII legislatura) alla scelta del legislatore di rinviare a successivi atti non legislativi (di Giunta, della Regione, o dell'Assemblea), la disciplina di dettaglio della materia oggetto della legge (c.d. "**delegificazione**").

Infine, nella valutazione complessiva dell'andamento della produzione legislativa dell'VIII legislatura, non bisogna tralasciare che, in alcuni ambiti, la nostra Regione ha operato anche attraverso importanti **atti di programmazione**, cui la legge rinvia (si ricordano, ad esempio, il Piano di Azione Ambientale, l'Atto d'indirizzo sulla certificazione energetica degli edifici, nonché il Nuovo Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, il Piano territoriale regionale, ed il Programma triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale, i cui contenuti essenziali sono sinteticamente descritti nell'Appendice del presente rapporto).

Abrogazioni

Circa le **abrogazioni**, risulta che il processo di riordino e di razionalizzazione della legislazione regionale è stato compiuto soprattutto nella **VII legislatura**, nel corso della quale sono state abrogate complessivamente **82 leggi**. Conseguentemente, risulta inferiore, ma comunque significativo, il numero delle leggi abrogate nel corso dell'**VIII legislatura**, che si attesta a **35**.

Progetti di legge regionali e iniziativa

In merito, invece, all'**iniziativa del procedimento legislativo**, i dati complessivi relativi all'**VIII legislatura** confermano in modo evidente la **tendenza relativa alla prevalenza numerica dei progetti di legge presentati dai Consiglieri** (pari al 65%) rispetto a quelli presentati dalla Giunta (pari al 34%). Addirittura, in ciascuno degli anni considerati (fatta eccezione per il 2009), risulta che il **numero di progetti di legge presentati dai Consiglieri** è all'incirca il **doppio** del numero dei progetti presentati dalla Giunta. La stessa tendenza si era registrata nella precedente legislatura, in particolare nel 2000 e nel 2004, a fronte, invece, di un sostanziale equilibrio, tra Giunta e Assemblea, nell'esercizio dell'iniziativa durante gli anni centrali della VII legislatura.

Volendo, invece, confrontare il numero complessivo delle proposte presentate nel corso delle due legislature, risulta che, nella **VII legislatura** sono stati presentati un maggior numero di progetti, ovvero, **329**, a fronte dei **262**, presentati nell'**VIII legislatura**.

Pressoché **trascurabile**, invece, in entrambe le legislature considerate, risulta essere il peso dell'**iniziativa popolare e degli enti locali**, che si attesta ad un **1%**.

Leggi approvate e iniziativa

Sul piano, poi, della **produzione legislativa effettiva**, risulta che, dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010, su un totale di **116 leggi** approvate dall'Assemblea legislativa, **81** (ovvero il 70%) sono di **iniziativa della Giunta**, **29** (ovvero il 25%) sono di **iniziativa consiliare** e **6** (ovvero il 5%) di **iniziativa mista**.

Dunque, da tali dati si ricava che la **Giunta** è il soggetto che, nell'**VIII legislatura**, come del resto nella precedente, **concorre maggiormente alla produzione legislativa effettiva**, anche se il suo contributo, in termini percentuali, è progressivamente sceso (dal 100% all'avvio della legislatura, al 71% nel 2006, e al 61% nel 2008), a fronte, invece, di un sensibile **incremento del contributo dell'iniziativa consiliare**, che da uno 0% nell'anno di avvio dell'**VIII legislatura** è salita al **29%** nel 2006, si è attestata al **28%** nel 2007, per raggiungere nel 2008, addirittura un **35%**. Questi ultimi dati acquistano ancora più rilievo se li si raffronta con quelli rilevati negli anni centrali della **precedente legislatura**, durante i quali il contributo dell'iniziativa consiliare alla produzione legislativa effettiva era risultato piuttosto basso, oscillando da un minimo di un 7% ad un massimo di un 14%.

Sempre in relazione al contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva della corrente legislatura, non deve tralasciarsi che nel quinquennio considerato, **25 leggi** (ovvero il 22% del totale delle leggi approvate) sono ad **iniziativa vincolata**, essendo legate alla necessaria manovra di bilancio regionale.

Infine, **confrontando** i dati di cui sopra della **VII e VIII legislatura**, emerge che la percentuale delle leggi di iniziativa della **Giunta** è tendenzialmente **stabile**, oscillando da un **71%** nella VII legislatura

ad un **70%** nell'VIII legislatura. **Sensibilmente in aumento**, invece, risulta dalla VII all'VIII legislatura il numero delle **leggi di iniziativa consiliare**, che passano da un **13%** ad un **25%** del totale delle leggi approvate.

A tale incremento deve senz'altro correlarsi il **sensibile calo** che si registra, negli stessi anni, delle **leggi di iniziativa mista**. Infatti, come anticipato, risulta che nel corso dell'VIII legislatura sono state approvate soltanto **6 leggi** di iniziativa mista (pari al **5%** del totale delle leggi approvate), contrariamente a quanto accaduto nella precedente legislatura, nel corso della quale il numero delle leggi di iniziativa mista era sensibilmente aumentato, fino a costituire addirittura il **25%** delle leggi approvate, nel 2003 e 2004, e, comunque, il **16%** del totale delle leggi approvate nell'intero quinquennio 2000-2005.

Dati relativi all'istruttoria legislativa

In merito poi alla **fase istruttoria** del procedimento legislativo regionale dell'VIII legislatura, risulta una tendenza, già rilevata anche nella precedente, ovvero che la **I Commissione**, "Bilancio programmazione affari generali ed istituzionali", presenta il **maggior carico istruttorio**, avendo licenziato, da maggio 2005 a febbraio 2010, 47 progetti di legge su 116 (pari al **41% del totale**, così come nella VII legislatura la stessa Commissione aveva licenziato il **34%** del totale delle leggi approvate).

Si deve però ricordare che, in ciascuna legislatura, **25** progetti tra quelli licenziati dalla I Commissione sono ad **iniziativa vincolata**, trattandosi dei progetti che concernono il bilancio regionale.

Sempre in relazione alla fase istruttoria, si rileva, con riferimento all'VIII legislatura, che l'**istituto del relatore del progetto di legge**, di cui

all'art. 50, comma 3, dello Statuto, ha trovato **completa attuazione**, in quanto per ciascun progetto, poi divenuto legge, il relatore è stato nominato fin dall'inizio dell'istruttoria. Solo nel primo anno di avvio della legislatura si era registrato che, su un totale di 10 leggi, per due di esse, il relatore non era stato nominato fin dall'inizio.

Circa il **relatore di minoranza**, invece, nel corso di tutta la legislatura esso risulta prevalentemente richiesto e nominato solo in relazione all'istruttoria delle **leggi legate alla manovra finanziaria regionale**.

Volendo, poi, monitorare il grado di attuazione di quelle norme statutarie che prevedono "strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo", risulta che lo strumento più utilizzato in tutta l'VIII legislatura è quello delle udienze conoscitive indette dalle Commissioni assembleari, ai sensi dell'art.39 dello Statuto (ad esempio, sono state indette udienze conoscitive per 23 atti nel 2007, e per 22 atti nel 2008).

Emendamenti approvati nelle Commissioni ed in Aula

Sempre in relazione alla fase istruttoria del procedimento, risulta confermata, per tutta l'VIII legislatura, la tendenza relativa all'**incisività dell'intervento modificativo dei P.d.L.** proprio **delle Commissioni assembleari**. Infatti, ben l'**82%** delle leggi approvate nel 2008 e nel 2009 hanno subito delle modifiche nel corso dell'esame istruttorio in Commissione, e l'**86%** nel 2007. Anche nella VII legislatura, si era registrata la medesima tendenza, infatti, la percentuale di leggi emendate in Commissione era pari, ad esempio, al **75%** nel 2004, e **all'86%** nel 2003.

Il confronto poi, nel corso dell'VIII legislatura, tra il **numero complessivo degli emendamenti approvati** nella fase istruttoria in Commissione, e, successivamente, in Aula, attesta una tendenza, anch'essa già

rilevata nella precedente legislatura, e relativa alla **superiore capacità modificatrice** dei P.d.L. che caratterizza l'attività delle **Commissioni assembleari rispetto all'Aula** (ad esempio, nel 2009 viene approvato in Commissione il 76% del totale degli emendamenti presentati, a fronte di un **29%** approvato in Aula, così come, nella VII legislatura, nel 2004, viene approvato in Commissione il **75%** del totale degli emendamenti presentati, a fronte del **50%** approvato in Aula).

Confrontando, invece, nella VII e VIII legislatura, i dati attinenti il **numero medio di emendamenti approvati per legge, sia in fase istruttoria che in Aula**, risulta evidente una **progressiva contrazione** del numero medio di **emendamenti approvati**, particolarmente evidente nel periodo di passaggio da una legislatura a quella successiva.

Si scende, infatti, da **21,4** emendamenti/legge approvati in **Commissione** nel 2003, a **9,3** emendamenti/legge nel 2005 e 2006, per arrivare a **7,6** emendamenti/legge nel 2007 (viceversa, risulta negli stessi anni un tendenziale aumento del numero medio di sedute/legge proprio in fase istruttoria, in Commissione). La stessa situazione si rileva nella **fase decisoria** del procedimento legislativo. Si scende, infatti, da una media di **6,3** emendamenti/legge nel 2004, a soli **1,2** emendamenti/legge nel 2006 e nel 2007.

Sarà pertanto interessante monitorare tale dato nel corso della prossima legislatura.

Tempi del procedimento legislativo regionale

Passando, invece, ai dati relativi ai **tempi medi dell'iter legislativo** negli anni centrali dell'**VIII legislatura**, essi risultano **tendenzialmente aumentati** nel corso della legislatura stessa. L'aumento dei tempi

medi è particolarmente evidente dal **2008**, anno in cui ci sono voluti di media **157gg** per il licenziamento dei P.d.L. in Commissione (a fronte di 93gg e 81gg rispettivamente nel 2006 e 2007), e occorrendo complessivi **171gg** per l'approvazione in Aula (a fronte di 122gg e 103gg impiegati nei due anni precedenti).

Va comunque detto che il fenomeno dell'**aumento dei tempi medi** del procedimento, nel corso dell'**VIII legislatura** risulta **tendenzialmente in linea** con quanto rilevato per gli anni centrali della **legislatura precedente**. (Nel 2004, ad esempio, erano occorsi **139gg** per il licenziamento dei Pdl in Commissione, e **167gg** per l'approvazione in Aula).

Sempre in tema di tempi del procedimento, si è ulteriormente rilevato che, tendenzialmente, dal 2006 al 2009, il **lasso di tempo** medio intercorso dal momento dell'assegnazione di un P.d.L. alla Commissione competente per materia, al momento della nomina del **relatore**, è **progressivamente diminuito**, passando da **44 gg** a soli **20 gg**.

Circa, invece, il lasso di tempo medio trascorso dalla **nomina** del relatore alla **prima seduta** di trattazione in Commissione del P.d.L., esso risulta tendenzialmente **stabile**, oscillando da un minimo di **15gg** nel 2006, ad un massimo di **22 gg** nel 2007 e nel 2008.

DATI SOSTANZIALI

Tipologia delle leggi regionali

Passando ora, in breve, ai principali **dati "sostanziali"** attinenti le leggi approvate nell'**VIII legislatura**, dal punto di vista della **tipologia prevalente** delle norme in esse contenute, risulta, come già anticipato all'inizio della presente premessa, che la legislazione regionale diretta

a disciplinare un intero settore di attività o una sua parte rilevante è **consistente** (essendo state approvate **39 leggi di settore**, pari al **34%** del totale delle leggi) ma inferiore rispetto a quanto accaduto nella legislatura precedente, in cui, dal 2000 al 2005, erano state approvate ben **72 leggi di settore** (pari al **46%** del totale delle leggi).

A fronte di ciò, nell'VIII legislatura si registra un **tendenziale aumento** delle **leggi di manutenzione normativa e provvedimento** (che raggiungono il **40%** del totale) giustificato dall'esigenza fisiologica di adeguare progressivamente nel tempo la normativa regionale approvata nella VII legislatura, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Rinvii legislativi (cd. delegificazione)

In stretta **correlazione col tendenziale calo delle leggi di settore** nell'VIII legislatura, può inoltre essere vista la parziale **contrazione** della **"delegificazione"** (ovvero, dei rinvii che talvolta le leggi contengono a successivi atti non legislativi della Giunta, della Regione o dell'Assemblea). Nel passaggio da una legislatura all'altra, infatti, **scende sensibilmente il numero medio di rinvii** contenuti nelle leggi regionali (ad esempio, a fronte di un numero medio di **5,8 rinvii/legge** nel 2003, risulta, invece, nel 2006, un numero medio di **2,8 rinvii/legge**, che scende a **2,7** nell'anno successivo, e a **2,6** lo scorso anno).

Macrosettori di intervento legislativo

Dal punto di vista, invece, dei **5 macro-settori** in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, risulta che complessivamente, **nel corso delle due legislature** considerate e, dunque, nell'arco di un decennio, **il legislatore regionale ha coper-**

to in modo piuttosto omogeneo tutti i macrosettori (sia pur rivolgendo una particolare attenzione al macrosettore dell'"**Ordinamento istituzionale**", che risulta in assoluto il più coperto, con un totale di **61 leggi** approvate). In tal senso, quindi, appare operante una sorta di **funzionamento fisiologico del sistema regionale**.

Tecnica redazionale

Riguardo, invece, alla **tecnica redazionale** utilizzata prevalentemente dal legislatore, risulta che, sia nella VII che nell'VIII legislatura, il **maggiore numero di leggi** approvate, sono state adottate con la tecnica della **"legge nuova"** (rispettivamente il **79%** e il **78%** del totale delle leggi approvate).

Potestà legislativa "residuale" e "concorrente"

In relazione, poi, al monitoraggio concernente l'uso che la Regione ha fatto, successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, della **potestà legislativa "esclusiva" e "concorrente"** di cui all'art. 117 della Cost., risulta che nel corso dell'VIII legislatura, pur essendo le **leggi di potestà concorrente** quelle più **numerose**, le leggi che costituiscono esercizio della **potestà residuale** sono **progressivamente aumentate**, fino ad arrivare, nel 2007 e nel 2010 (rispettivamente con un **52%** ed un **60%**) a superare, sia pur di poco, il numero delle leggi che costituiscono esercizio di potestà concorrente. Inoltre, nel passaggio da una legislatura all'altra, risulta che le leggi ascrivibili alla **potestà legislativa residuale** sono **aumentate**, passando da un **35%** nella VII legislatura, ad un **41%** nell'VIII legislatura, mentre le leggi ascrivibili alla potestà concorrente sono diminuite, passando da un **65%** nella VII legislatura, ad un **59%** nell'VIII legislatura.

Incidenza comunitaria

Infine, per quanto concerne **l'andamento dell'incidenza comunitaria** rilevata nel monitoraggio delle leggi e dei regolamenti dell'VIII legislatura, esso mostra **una flessione** a partire **dalla produzione normativa del 2007** (l'incidenza, infatti, scende dal 67% nel 2005, al 48% nel 2007 e al 45% nel 2008). Si ritiene che tale diminuzione sia da ricollegare al significativo intervento del legislatore regionale, negli stessi anni, soprattutto nel macro-settore dell'**ordinamento istituzionale**. Si ricorda, in tale ambito, che proprio nell'ultima seduta assembleare dell'VIII legislatura è stata approvata **la prima Legge regionale comunitaria della Regione Emilia-Romagna** (L.R. 12 febbraio 2010 n.4), preceduta dalla relativa **sessione comunitaria**.

LEGGI REGIONALI APPROVATE

VIII LEGISLATURA - ANNI 2005-2010

Essendosi conclusa in Emilia-Romagna l'VIII legislatura, le tabelle che seguono riportano in ordine progressivo il numero ed il titolo delle 116 leggi regionali approvate nel corso degli ultimi 5 anni.

Si ricorda che l'avvio dell' VIII legislatura risale al 16 maggio 2005, data della prima seduta dell' Assemblea legislativa neo-eletta, mentre l'ultima seduta della legislatura si è tenuta il 10 febbraio 2010.

Risulta evidente, scorrendo i dati riportati nelle tabelle e nei grafici del rapporto che seguono, che la produzione legislativa dell'anno di inizio e di fine legislatura è sensibilmente inferiore a quella degli anni intermedi. Nel 2005, infatti, la neo-eletta Assemblea legislativa regionale ha approvato 10 leggi, e nei primi due mesi del 2010, entro la fine della legislatura, ha approvato 5 leggi. Di ciò si deve

necessariamente tenere conto allorquando si voglia effettuare una corretta valutazione dei dati riferibili agli anni 2005 e 2010, in quanto trattasi di dati che scaturiscono da pochi mesi di attività legislativa e, dunque, non utilizzabili per ricostruire le tendenze dell' attività di produzione normativa dell'VIII legislatura.

Questo spiega perché nelle pagine del rapporto che seguono, i dati relativi alla produzione legislativa del 2005 e del 2010 sono stati inseriti nei grafici, ma non sempre sono stati analizzati o elaborati insieme ai dati relativi agli anni centrali della legislatura (ad esempio, non se ne è tenuto conto per il calcolo del tasso mensile medio di legislazione, né per il calcolo della durata media del procedimento legislativo nell'VIII legislatura).

LEGGI REGIONALI APPROVATE DAL 16 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2005

Numero legge	Titolo legge
14	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001 N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
15	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
16	ADEGUAMENTI A INDICAZIONI COMUNITARIE DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000 N.12 (ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE)NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
17	NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVOROPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA-CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA
18	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA-CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESARENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004
19	RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
20	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
21	BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N.11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE)
22	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N.11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
23	DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

LEGGI REGIONALI APPROVATE - ANNO 2006

Numero legge	Titolo legge
1	NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
2	MODIFICHE ALL' ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 , IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
3	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
4	MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI E ALTRE MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
5	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
6	NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA
7	MODIFICHE ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
8	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 (TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM)
9	NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
10	NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009
11	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2002, N. 15 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA")
12	DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
13	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008. PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE
14	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

15	DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA
16	VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA
17	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 "INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37"
18	RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005
19	DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
20	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART.40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009
21	BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

LEGGI REGIONALI APPROVATE - ANNO 2007

Numero legge	Titolo legge
1	MODIFICA DELL'INDENNITÀ DI CARICA DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N.9
2	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N.7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N.28)
3	DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE
4	ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
5	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA "RETE EUROPEA DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO" (RECEP)
6	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
7	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'"EUROREGIONE ADRIATICA"
8	PROMOZIONE DELLA COLTURA DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) E ALTRE COLTURE INNOVATIVE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA
9	RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE. MISURE STRAORDINARIE PER IL TRIENNIO 2007-2009 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO PRECARIO E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE DEL PERSONALE REGIONALE
10	NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
11	DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI
12	PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
13	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
14	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

15	SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE
16	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N.8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA" E SUCCESSIVE MODIFICHE
17	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO
18	PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE
19	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE (AERRS)
20	RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI. PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETÀ CERMET, SOCIETÀ CONS. A R.L. E NUOVAQUASCO SOCIETÀ CONS. A R.L.
21	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE". MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N.24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
22	RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
23	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
24	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART.40 DELLA L.R. 15/11/2001, n. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010
25	BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO 2008 e DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010
26	MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))
27	RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ARNI)
28	DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
29	NORME REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO PASSEGGERI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N.30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)

LEGGI REGIONALI APPROVATE - ANNO 2008

Numero legge	Titolo legge
1	TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO
2	ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE
3	DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
4	DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
5	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE
6	ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO
7	NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO
8	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N.34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"
9	DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152
10	MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
11	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA
12	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
13	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
14	NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI
15	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETÀ FIERISTICHE REGIONALI

16	NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE
17	MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
18	MEMORIA E RESPONSABILITA' - PROMOZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA MEMORIA DEI GIUSTI
19	NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
20	RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
21	ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) QUALE TRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELL' ARTICOLO 1, COMMA 43 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 E RINUNCIA AI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITÀ
22	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011
23	BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

LEGGI REGIONALI APPROVATE - ANNO 2009

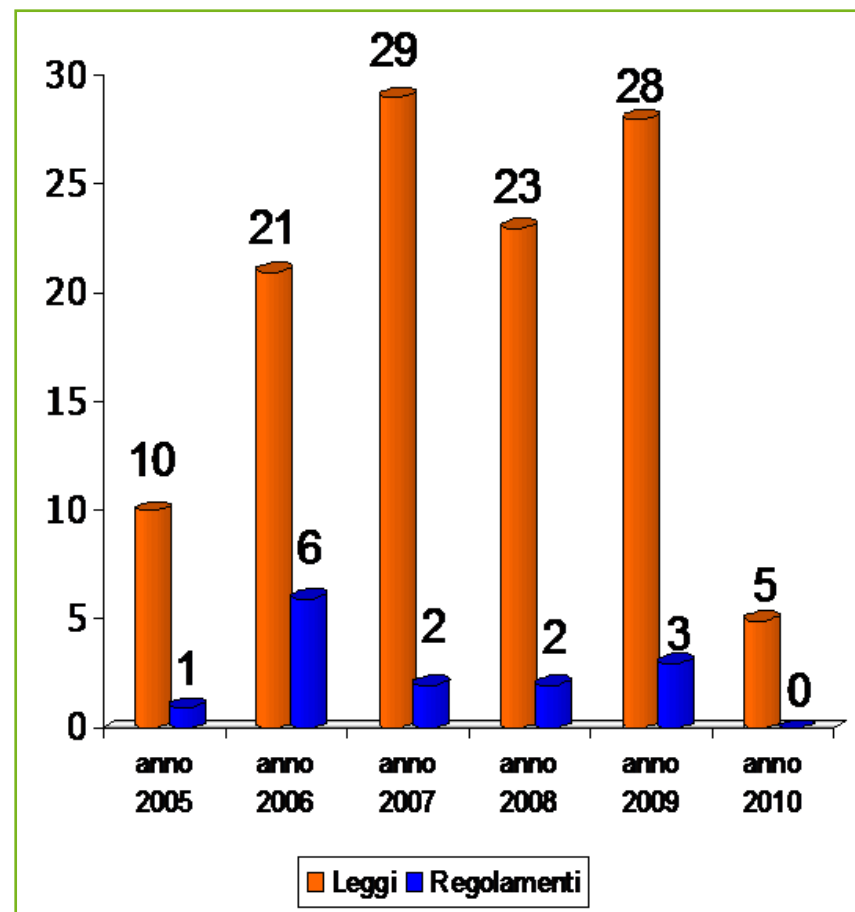
Numero legge	Titolo legge
1	NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N.8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)
2	TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE
3	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POLO DI PIACENZA DEL POLITECNICO DI MILANO-POLIPIACENZA
4	DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE
5	RIDELIMITAZIONE DEI COMPENSORI DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI
6	GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO
7	ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1987 N.28
8	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N.9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296
9	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
10	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
11	NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N.6
12	REVISIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 'RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA LEGISLATIVÀ
13	ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
14	RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

15	INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI
16	MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO
17	MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N.117 CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
18	CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA
19	ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA
20	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008 "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETA' FIERISTICHE REGIONALI"
21	MODIFICA DELLA L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11 "SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE"
22	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N.46/1995 "ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA"
23	NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N.20"
24	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
25	BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012
26	DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA
27	PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
28	INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LEGGI REGIONALI APPROVATE DAL 1 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2010

Numero legge	Titolo legge
1	NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO
2	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE BITS (BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL) ED ALLA ASSOCIAZIONE NECSTOUR (NETWORK OF EUROPEAN REGIONS FOR A SUSTAINABLE AND COMPETITIVE TOURISM)
3	NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI
4	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010
5	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO DEL 1984, N.42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA

PRODUZIONE NORMATIVA COMPLESSIVA VIII LEGISLATURA

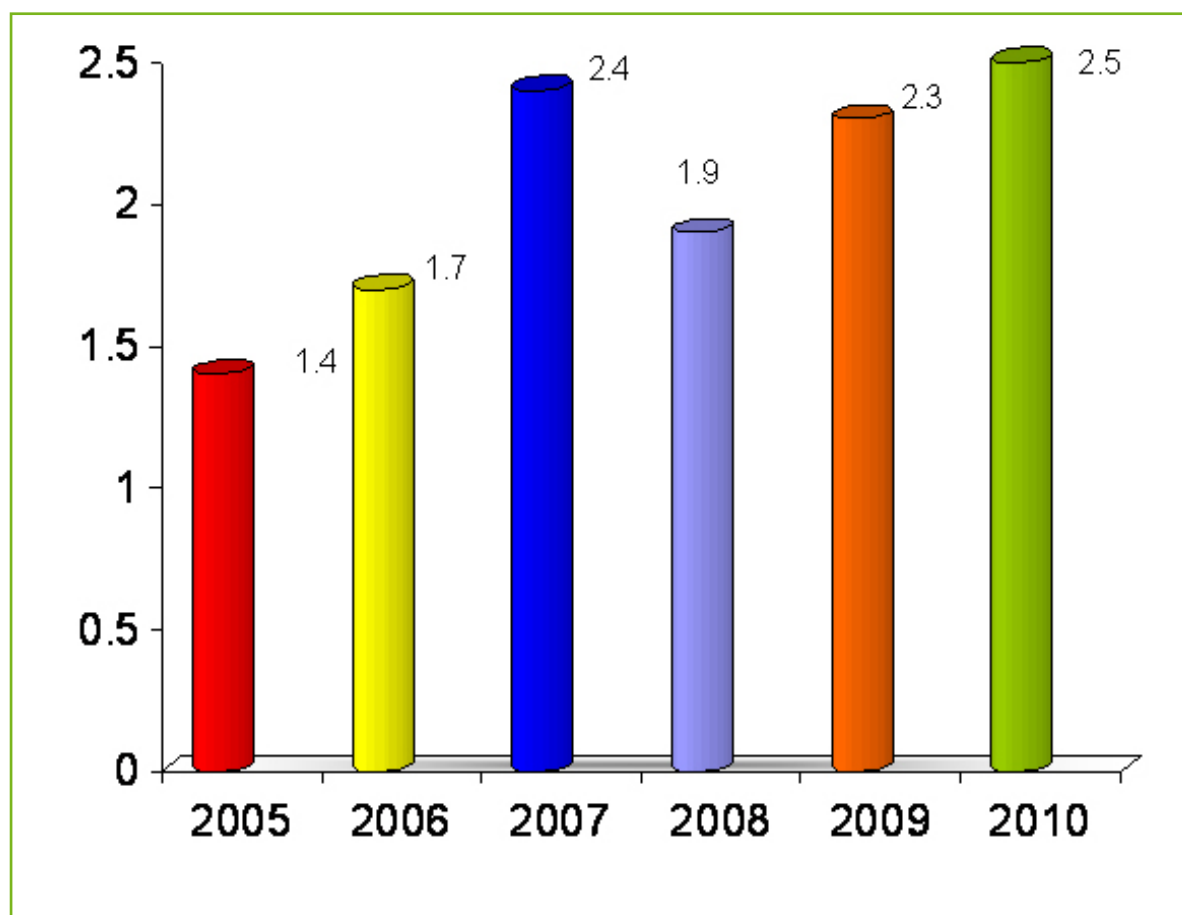


PRODUZIONE NORMATIVA COMPLESSIVA

VIII LEGISLATURA

- Il grafico che precede rappresenta la produzione normativa complessiva della Regione Emilia-Romagna nell'VIII legislatura, ovvero, il numero complessivo di leggi e di regolamenti regionali che sono stati approvati in un arco temporale che decorre dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010 (le date si riferiscono, come prima anticipato, alla prima e all'ultima seduta dell'Assemblea legislativa).
- Tralasciando la produzione legislativa dell'anno di inizio e di fine legislatura per le ragioni in precedenza esposte, e soffermandoci, invece, sulle leggi approvate negli anni centrali dell' VIII legislatura, può affermarsi che il tendenziale incremento del numero delle leggi prodotte nel 2007 (pari a 29), in parte riconducibile al pieno funzionamento della macchina legislativa regionale dopo il rallentamento fisiologico avutosi all'avvio della nuova legislatura, non è stato tale da smentire la tendenza, ormai pluriennale, relativa alla diminuzione e alla successiva "stabilizzazione" del numero delle leggi regionali prodotte annualmente, che, nel 2009, si attesta, infatti, a 28.

TASSO MENSILE DI LEGISLAZIONE VIII LEGISLATURA

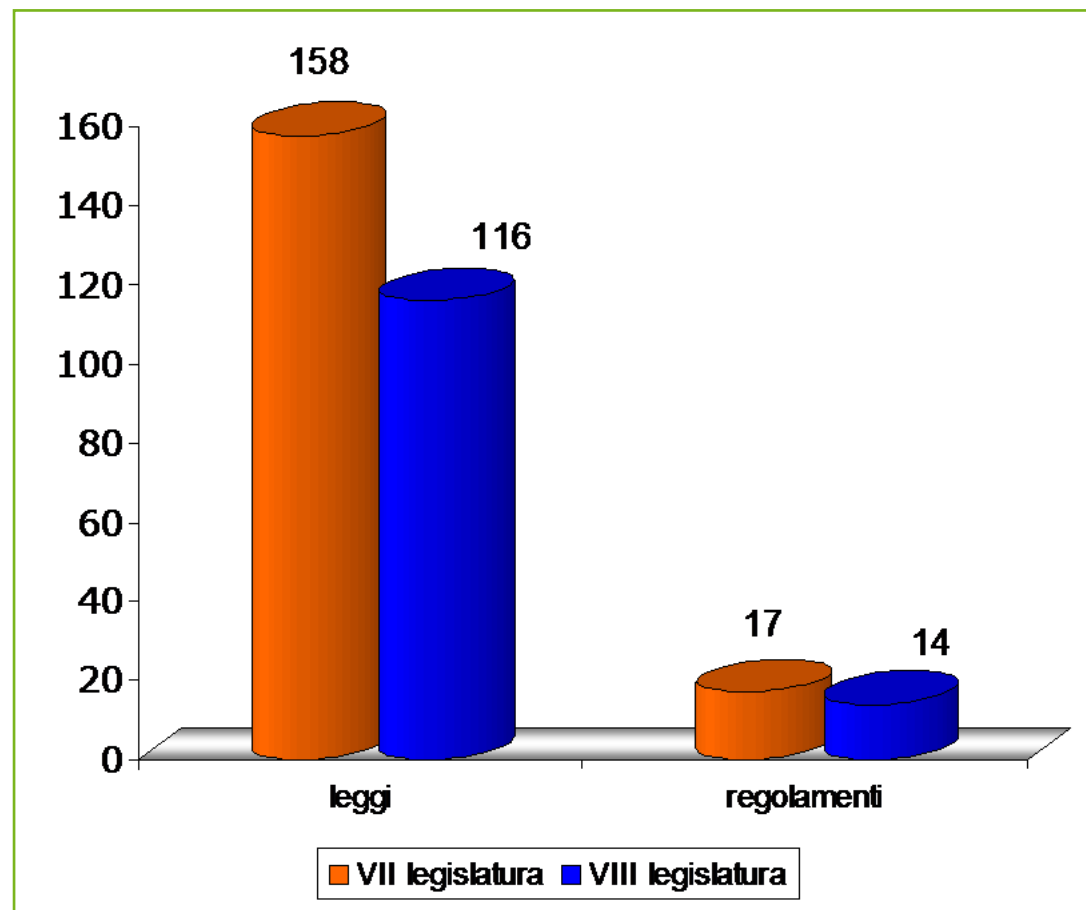


TASSO MENSILE DI LEGISLAZIONE

VIII LEGISLATURA

- Prima di analizzare i dati del grafico che precede si precisa che per tasso di legislazione si intende il numero di leggi approvate dall'Assemblea legislativa in un'unità di tempo determinata.
- Prendendo quale termine di riferimento l'attività di produzione normativa svolta su base mensile, (ed escludendo dal computo il tasso relativo all'anno di avvio e di conclusione dell'VIII legislatura) risulta che, complessivamente, dal 2006 al 2009, il tasso mensile medio di legislazione è pari a circa 2 leggi al mese (precisamente 2,075).
- Invece, l'andamento del tasso mensile di legislazione nei singoli anni dell'VIII legislatura, risulta strettamente correlato con l'andamento dell'attività di produzione legislativa svolta nello stesso periodo.
- Non deve invece stupire il fatto che nel 2010 risulti il tasso di legislazione mensile più alto (ovvero, pari a 2,5 leggi al mese). Tale incremento, infatti, non costituisce indice di una inversione di tendenza del legislatore regionale, bensì è giustificato dall'approssimarsi della fine della legislatura. La stessa tendenza era già stata, infatti, registrata nell'ultimo anno della trascorsa legislatura, in cui il tasso mensile di legislazione era addirittura pari a 5,5 leggi al mese.
- La conclusione di ogni legislatura, infatti, costituisce un evento che inevitabilmente determina una forte accelerazione dell'esame e dell'approvazione dei progetti di legge, al fine di impedire che essi decadano definitivamente.

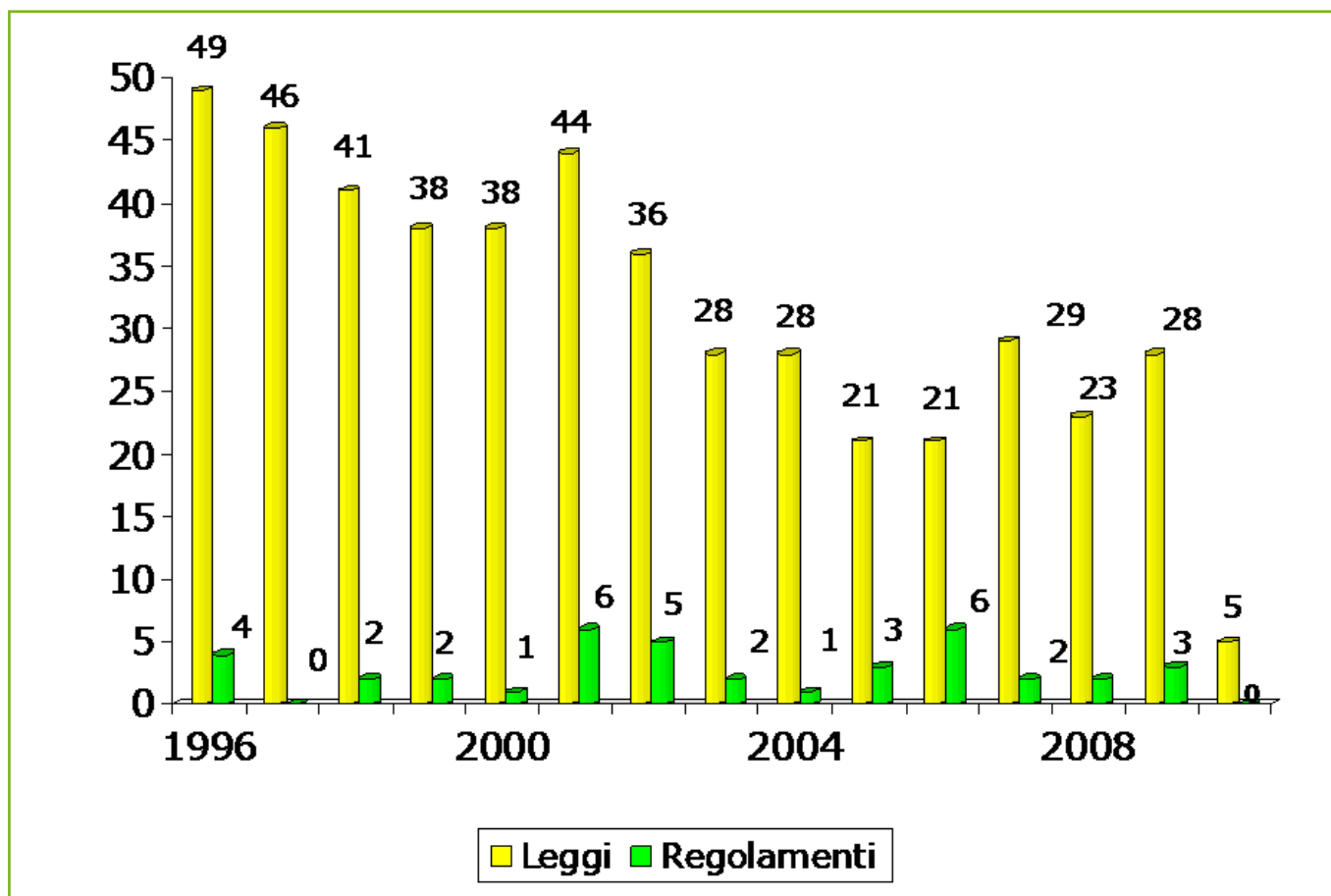
PRODUZIONE NORMATIVA COMPLESSIVA VII E VIII LEGISLATURA



PRODUZIONE NORMATIVA COMPLESSIVA VII E VIII LEGISLATURA

- Il grafico a fianco intende confrontare la produzione normativa complessiva della Regione Emilia-Romagna nella VII e VIII legislatura.
- Per quanto concerne, in particolare, la produzione legislativa, essa si riduce di quasi un 27%, essendo state approvate ben 158 leggi nella VII legislatura e 116 leggi nell'VIII legislatura.
- Tali dati, dunque, confermano con evidenza la tendenza al decremento della produzione legislativa regionale nel corso delle due legislature considerate (e che sarà analizzata in modo più analitico, per singoli anni, nel grafico immediatamente successivo).
- La produzione regolamentare regionale invece, risulta, oltre che esigua in entrambe le legislature, pressochè stabile, essendo stati emanati 17 regolamenti nella VII legislatura, e ulteriori 14 nell'VIII legislatura.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE DAL 1996 AL 2010



ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE DAL 1996 AL 2010

- Il grafico che precede riporta i dati relativi alla produzione legislativa regionale di più di un decennio.
- Escludendo l'anno di conclusione dell' VIII legislatura, risulta che, dal 1996 al 2009, il numero delle leggi approvate annualmente nella nostra regione è costantemente in diminuzione, scendendo, infatti, dalle 49 leggi del 1996 alle 28 leggi del 2009.
- I dati appena visti, attestano inoltre che, dopo il costante decremento del numero delle leggi regionali approvate nel corso della VI e VII legislatura, risulta una tendenza alla "stabilizzazione" dell'attività di produzione legislativa nel corso dell' VIII legislatura. Si noti, ad esempio, che lo stesso quantitativo di leggi approvate nel 2009 (ovvero 28) è stato approvato altresì nel 2003, e nel 2004.
- Si ribadisce, però, come nei precedenti rapporti, che il mero dato quantitativo non è mai di per sé esaustivo per valutare compiutamente la qualità della produzione legislativa regionale, dovendosi necessariamente avere riguardo anche al contenuto e alle dimensioni delle leggi stesse.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA REGIONALE DAL 1996 AL 2010

- Il decremento e la successiva “stabilizzazione” della produzione normativa regionale, registrati nella VII e nell’VIII legislatura, si ritiene siano tendenzialmente riconducibili a due principali fattori:
- 1) il primo deve ravvisarsi nella tendenza del legislatore a effettuare interventi di semplificazione, riordino e razionalizzazione del corpus normativo, attraverso una diminuzione degli interventi legislativi episodici ed il ricorso più frequente a leggi di “settore,” alcune delle quali a “carattere organico”, capaci, cioè, di disciplinare o riordinare, in modo organico, intere materie o settori della legislazione regionale, spesso disponendo contestualmente l’abrogazione di intere leggi ormai superate, o di buona parte di esse. A conferma di quanto detto, risulta che ben il 46% delle leggi approvate nella VII legislatura sono ascrivibili alla tipologia di “settore”, così come (sia pure in misura inferiore) il 34% del totale delle leggi approvate nell’ VIII legislatura.
- 2) Il secondo fattore (sia pur presente in misura maggiore nella VII che nell’VIII legislatura) consiste nella “delegificazione”, che si realizza attraverso l’inserimento nelle leggi di rinvii a successivi atti, non legislativi, che dovranno essere adottati dalla Giunta o dall’ Assemblea al fine di disciplinare la fase di esecuzione della legge stessa.

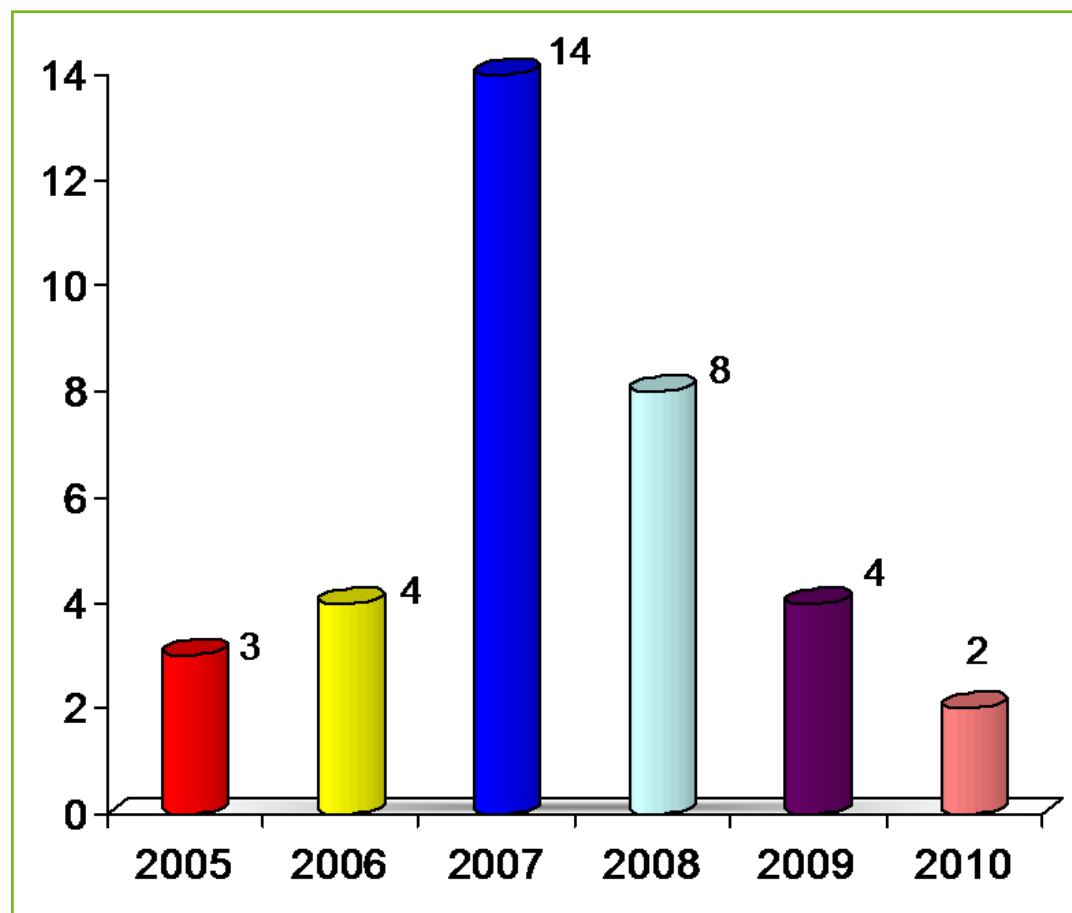
ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER LEGISLATURA

Numero delle leggi approvate nella VI legislatura	Numero delle leggi approvate nella VII legislatura	Numero delle leggi approvate nella VIII legislatura
209	157	116

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER LEGISLATURA

- I dati appena commentati nel grafico precedente, e relativi al numero delle leggi regionali approvate annualmente sono stati accorpati nella tabella a fianco per legislatura.
- Risulta in modo forse ancora più evidente la tendenza relativa al decremento progressivo del numero delle leggi approvate in Emilia-Romagna.
- Se, infatti, nella VI legislatura (che va dal 1995 al 2000) sono state approvate ben 209 leggi, e nella VII legislatura (che va dal 2000 al 2005) ne vengono approvate 157, nell' VIII legislatura il numero complessivo delle leggi regionali approvate si assesta a 116.

LEGGI ABROGATE
ANNI 2005-2010 - VIII LEGISLATURA

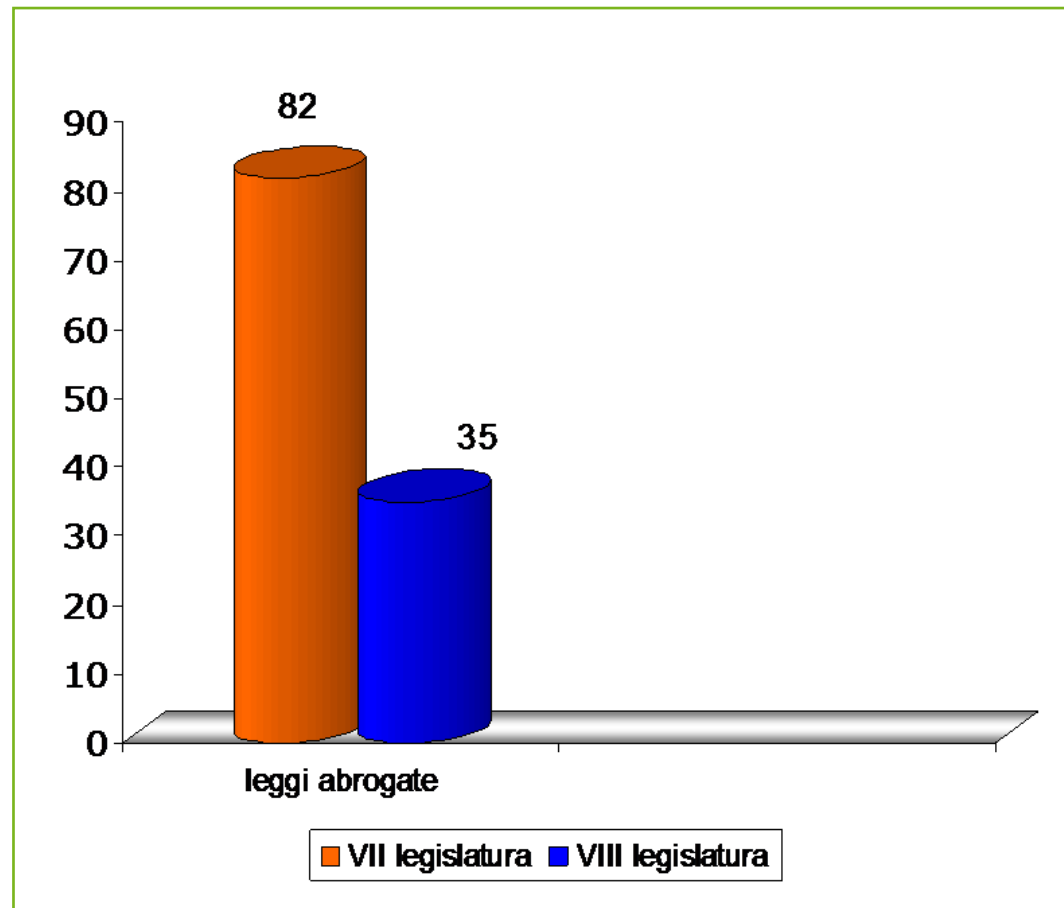


LEGGI ABROGATE

ANNI 2005-2010 - VIII LEGISLATURA

- Anche nel corso dell' VIII legislatura, come accennato in precedenza, si conferma la tendenza del legislatore regionale a ricorrere all'abrogazione espressa di intere leggi, o parti di esse, quale strumento di semplificazione del corpus normativo.
- Volgendo uno sguardo ai dati contenuti nel grafico a fianco, ed inerenti il numero delle leggi regionali abrogate dal 2005 al 2010, risulta che è soprattutto negli anni centrali della legislatura che si realizza maggiormente l'opera di semplificazione normativa. Infatti, nel 2007 sono state abrogate ben 14 leggi regionali, e ulteriori 8 sono state abrogate nel 2008 (a fronte di sole 3 leggi abrogate nel 2005 e di 4 leggi abrogate nel 2006 e nel 2009).
- In particolare, si segnala che delle 14 leggi abrogate nel 2007, ben 8 sono state abrogate tutte dalla medesima legge, ovvero, la L.R. n.6/2007 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di distribuzione commerciale". Così come delle 8 leggi abrogate nel 2008, 4 sono state abrogate tutte dalla L.R. n.14/2008 avente ad oggetto "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni".
- Risultano, complessivamente, nel periodo di riferimento, 4 abrogazioni differite a data certa (le prime due contenute nella L.R. n.15/2007 "Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione, la terza contenuta nella L.R. n.19/08 "Norme per la riduzione del rischio sismico", la quarta contenuta Legge finanziaria regionale per il 2010, ovvero la L.R. n.24/2009) e 1 condizionata all'adozione di un successivo atto da parte della Giunta (L.R. n.28/2007 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi").

LEGGI ABROGATE VII E VIII LEGISLATURA

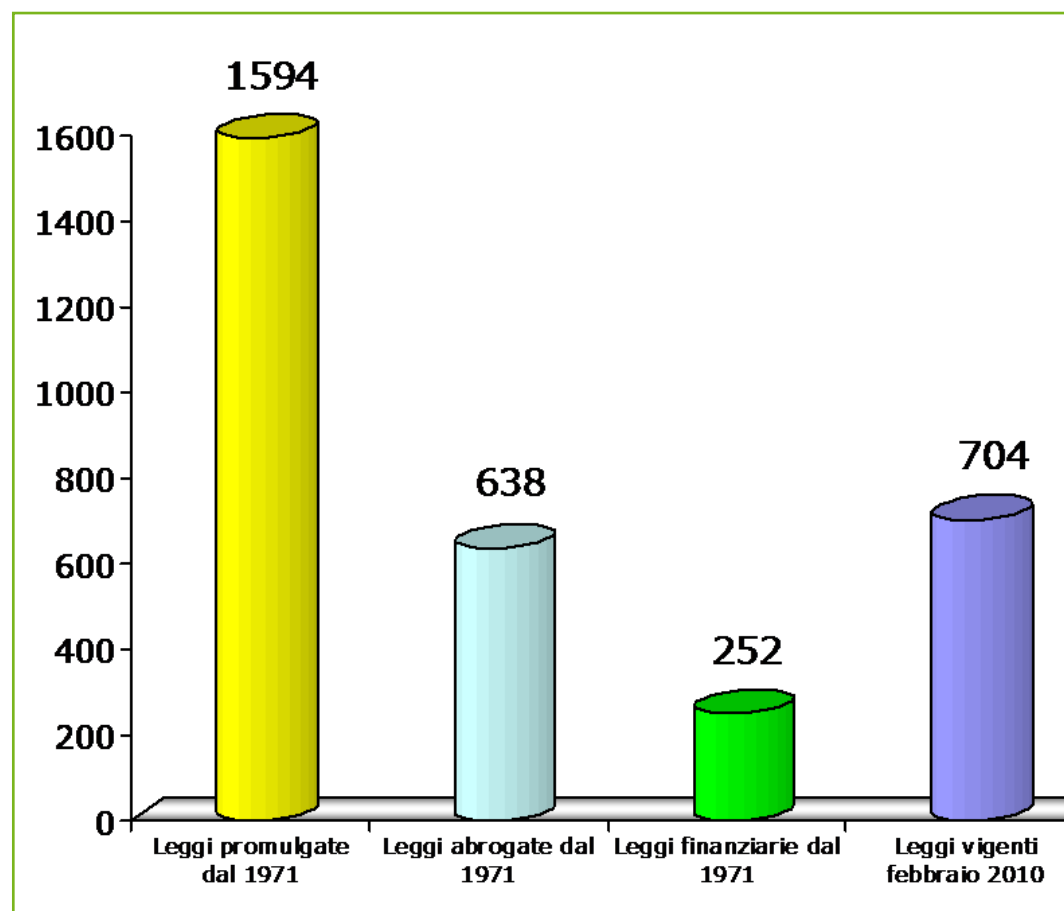


LEGGI ABROGATE VII E VIII LEGISLATURA

- Dai dati riportati nel grafico che precede emerge in modo evidente che il processo di riordino e di razionalizzazione della legislazione è stato compiuto soprattutto nella VII legislatura, nel corso della quale sono state abrogate complessivamente 82 leggi. Si ricorda, in particolare, che nel 2001, sono state abrogate ben 43 leggi, ad opera di sole due leggi (ovvero, la L.R. n.24 recante “Disciplina dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e la L.R. n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”).
- Conseguentemente a quanto sopra detto, risulta inferiore, ma comunque significativo, il numero delle leggi abrogate nel corso dell’VIII legislatura, che si attesta a 35.
- Si conferma, inoltre, nell’VIII legislatura, la tendenza relativa all’uso di formule esplicite di abrogazione, già rilevata nei precedenti rapporti regionali relativi alla VII legislatura.

LEGGI PROMULGATE E ABROGATE DAL 1971

LEGGI VIGENTI A FEBBRAIO 2010

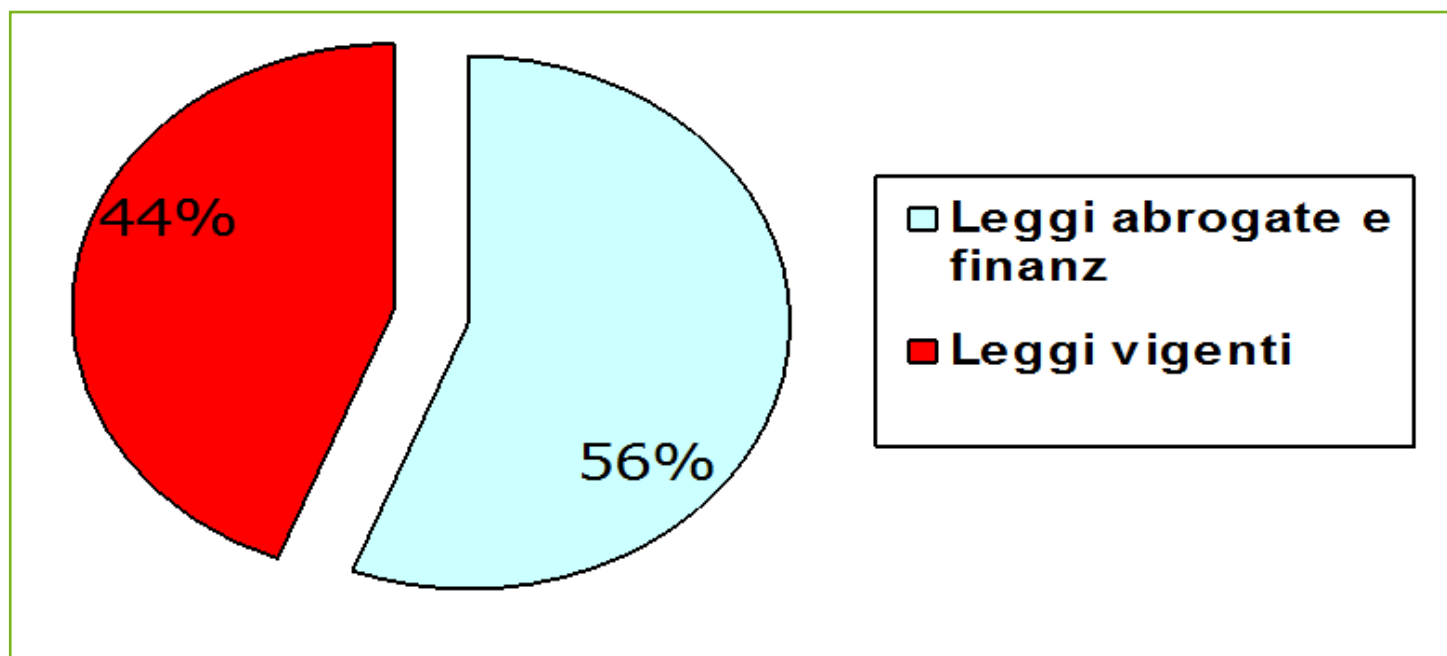


LEGGI PROMULGATE E ABROGATE DAL 1971

LEGGI VIGENTI A FEBBRAIO 2010

- Dal grafico che precede risulta che le leggi vigenti nella Regione Emilia-Romagna al termine dell'VIII legislatura a febbraio 2010, sono 704.
- Per convenzione adottata fin dal primo rapporto sulla legislazione, il dato relativo al numero delle leggi regionali vigenti si ricava sottraendo dal numero complessivo delle leggi regionali approvate dalla prima legislatura (risalente al 1971), il numero delle leggi abrogate e quello delle leggi di carattere finanziario (ovvero la legge finanziaria, la legge di bilancio, il rendiconto e i provvedimenti di rifinanziamento, che, in linea generale, hanno efficacia solo per gli anni di riferimento).
- Dunque, poiché dal 1971 sono state approvate complessivamente 1594 leggi, di cui 252 finanziarie, e ne sono state esplicitamente abrogate 638, risultano vigenti a febbraio 2010, 704 leggi.

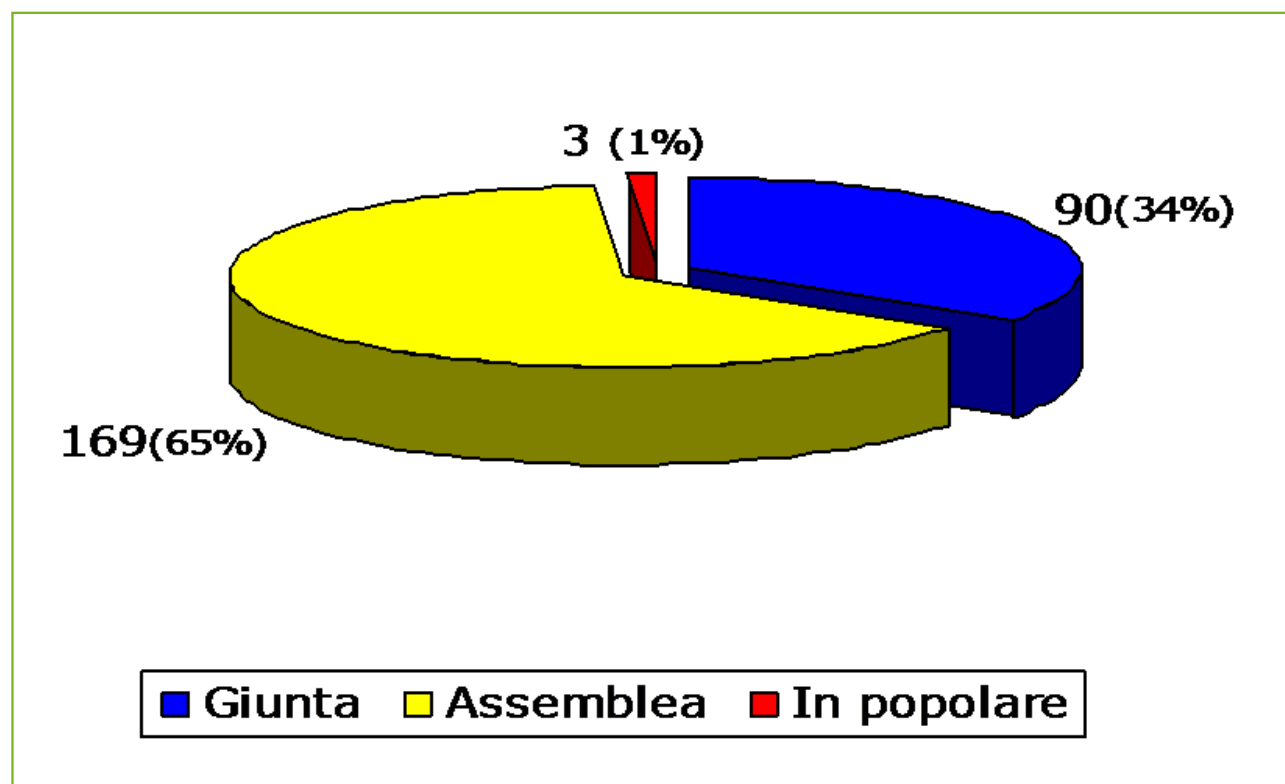
RAPPORTO PERCENTUALE TRA LEGGI PRODOTTE DAL 1971 E LEGGI VIGENTI VIII LEGISLATURA



RAPPORTO PERCENTUALE TRA LEGGI PRODOTTE DAL 1971 E LEGGI VIGENTI VIII LEGISLATURA

- Il grafico a fianco rappresenta in misura percentuale il rapporto esistente tra il numero totale delle leggi approvate dalla Regione Emilia-Romagna dalla prima legislatura, e il numero delle leggi vigenti al termine dell'VIII legislatura a febbraio 2010.
- Risulta, dunque, che le leggi vigenti a febbraio 2010 (ovvero 704, escluse le leggi finanziarie e le leggi abrogate) costituiscono soltanto il 44% del totale delle leggi complessivamente approvate dalla Regione Emilia-Romagna dal 1971 (ovvero 1594).
- Come emerso già nei precedenti rapporti sulla legislazione, tale rapporto percentuale risulta essere rimasto pressoché invariato nel corso della VII e dell' VIII legislatura.
- Il fatto che questo dato sia rimasto costante negli anni è significativo, in quanto evidenzia l'opera di "razionalizzazione e decongestionamento" del corpus normativo regionale intrapresa dal legislatore nel corso delle legislature.

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'**VIII** LEGISLATURA



PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'VIII LEGISLATURA

- Nel grafico a fianco si evidenzia il contributo complessivo che i diversi soggetti titolari dell'iniziativa legislativa hanno apportato alle proposte di legge presentate nel quinquennio su cui si estende l'VIII legislatura (2005 -2010).
- Risulta che, in tale arco di tempo, sono stati presentati al Presidente dell'Assemblea legislativa 262 progetti di legge, di cui 169 (pari al 65%) di iniziativa consiliare, 90 (pari al 34%) di iniziativa della Giunta, e solo 3 (pari all'1%) di iniziativa popolare e degli enti locali .

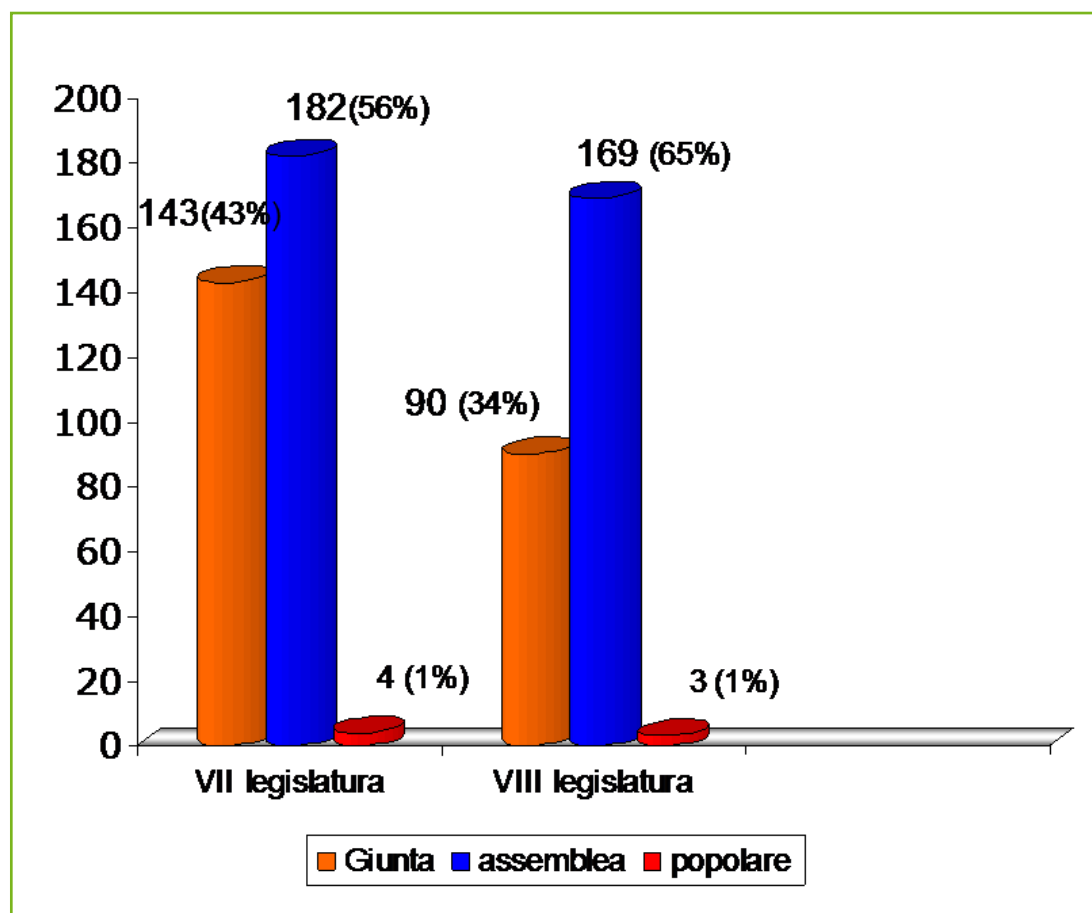
PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI DA MAGGIO 2005 A FEBBRAIO 2010

Anno	Giunta	Assemblea	Iniziativa Popolare ed Enti Locali	Numero totale P.d.L.
2005	16	39	2	57
2006	15	44	1	60
2007	20	40	0	60
2008	17	28	0	45
2009	20	17	0	37
2010	2	1	0	3
Totale	90	169	3	262

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI DA MAGGIO 2005 A FEBBRAIO 2010

- I dati riportati nella tabella a fianco e relativi all'esercizio dell'iniziativa legislativa nel corso dell'VIII legislatura, confermano in modo evidente la tendenza relativa alla prevalenza numerica dei progetti di legge presentati dai Consiglieri rispetto a quelli presentati dalla Giunta.
- Risulta, invece, di fatto trascurabile il numero dei progetti di legge di iniziativa popolare e degli enti locali presentati nel quinquennio considerato, attestandosi complessivamente a 3 (di cui 2, cioè quelli presentati nel 2005, derivano dalla precedente legislatura).
- Dando uno sguardo, inoltre, ai dati analitici riportati nella stessa tabella, risulta che, in ciascuno degli anni considerati, il numero di progetti di legge presentati dai Consiglieri è all'incirca il doppio del numero dei progetti presentati dalla Giunta, ad eccezione del 2009, anno in cui la Giunta ha presentato il maggior numero di progetti di legge (ovvero 20, a fronte dei 17 progetti presentati dall'Assemblea).
- Sempre con riferimento al 2009, può rilevarsi che in tale anno è stato presentato complessivamente il minor numero di progetti di legge, ovvero 37 (a fronte dei 60 progetti presentati nel 2006 e 2007, e dei ben 57 progetti presentati nel primo semestre di avvio dell' VIII legislatura).

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI VII E VIII LEGISLATURA



PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI VII E VIII LEGISLATURA

- Il grafico che precede evidenzia che sia nella VII che nell'VIII legislatura risulta la stessa tendenza, prima descritta, relativa alla prevalenza numerica dei progetti di legge presentati dai Consiglieri rispetto a quelli presentati dalla Giunta.
- Volendo, invece, confrontare il numero complessivo delle proposte presentate nel corso delle due legislature esaminate, risulta che, nella VII legislatura sono stati presentati un maggior numero di progetti, ovvero, 329, a fronte dei 262, presentati nell' VIII legislatura.
- Risulta, inoltre, nella VII legislatura, un maggiore equilibrio nell'esercizio del potere di iniziativa da parte della Giunta e dei Consiglieri (infatti, il 56% dei Pdl è di iniziativa consiliare, a fronte di un 43% di iniziativa della Giunta), mentre, come già anticipato, nell'VIII legislatura il numero dei progetti presentati dai consiglieri è quasi il doppio del numero dei progetti presentati dalla Giunta (attestandosi, infatti, ad un 65% a fronte di un 34% della Giunta).
- Sostanzialmente identico, e pressoché trascurabile, in entrambe le legislature considerate, risulta essere il peso dell'iniziativa popolare e degli enti locali, che si attesta ad un 1%.

INIZIATIVA LEGISLATIVA E TASSO DI SUCCESSO VIII LEGISLATURA

Soggetto presentatore	P.d.L. presentati	P.d.L. divenuti legge	Tasso di successo
Giunta	90	81	90%
Assemblea	169	29	17%

INIZIATIVA LEGISLATIVA E TASSO DI SUCCESSO VIII LEGISLATURA

- Dai dati contenuti nella tabella a fianco risulta che, dall'inizio dell' VIII legislatura al 10 febbraio 2010, il tasso di successo dei P.d.l. di iniziativa della Giunta (ovvero il rapporto tra progetti presentati e progetti divenuti legge) è pari al 90%, e, dunque, sensibilmente superiore a quello dei progetti di iniziativa consiliare, che si attesta, invece, ad un 17%.
- Risulta, dunque, nell'VIII legislatura, come del resto nella precedente, la tendenza secondo cui, mentre nella fase dell'iniziativa il contributo consiliare è decisamente superiore a quello della Giunta, il dato si rovescia facendo riferimento all'iniziativa delle leggi effettivamente approvate.
- Deve però precisarsi, per una corretta lettura dei dati appena visti, che il numero complessivo dei P.d.l. divenuti legge e riportato nella tabella (ovvero 81 della Giunta e 29 dell' Assemblea), risulta inferiore al numero delle leggi effettivamente approvate al 10 febbraio 2010, in quanto, al fine del computo del tasso di successo, si è preferito non conteggiare le 6 leggi di iniziativa mista approvate dall'inizio dell' VIII legislatura, e derivanti dall'abbinamento di proposte di legge di iniziativa della Giunta e dei Consiglieri.

INIZIATIVA LEGISLATIVA E TASSO DI SUCCESSO VII E VIII LEGISLATURA

Soggetto presentatore	P.d.l. presentati	P.d.l. divenuti Legge	Tasso di successo
VII legislatura <i>Giunta</i>	143	111	78%
VIII legislatura <i>Giunta</i>	90	81	90%
VII legislatura <i>Assemblea</i>	182	21	12%
VIII legislatura <i>Assemblea</i>	169	29	17%

INIZIATIVA LEGISLATIVA E TASSO DI SUCCESSO VII E VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si è inteso confrontare il tasso di successo dell'iniziativa legislativa consiliare e della Giunta, nel corso della VII e dell'VIII legislatura.
- Risulta evidente che, in entrambe le legislature, nonostante i consiglieri siano tra i soggetti titolari dell'iniziativa quelli che hanno presentato più proposte di legge, è comunque sempre l'iniziativa della Giunta ad avere il maggiore tasso di successo.
- Confrontando, inoltre, i dati delle due legislature, risulta che il tasso di successo della Giunta è incrementato dalla VII all'VIII legislatura, passando da un 78% ad un 90%.
- Anche il tasso di successo dell'iniziativa consiliare risulta aumentato nel corso delle due legislature, passando da un 12% ad un 17%.

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATI O GIÀ OGGETTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA

Anno	Oggetto
2005	Progetto di legge presentato dal Consiglio comunale di Maranello, recante: Disciplina regionale delle opere di bonifica. Attribuzione delle funzioni alle Province in attuazione della Legge 1990, n.142. Soppressione dei consorzi di bonifica <i>(già Oggetto consiliare n.3674 della VI legislatura, successivamente Oggetto n.22 della VII legislatura e Oggetto n.19 dell' VIII legislatura)</i>
2005	Progetto di iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza recante: Progetto di legge regionale in materia di bonifica e contestuale abrogazione delle leggi regionali 2 agosto 1984 n. 42 e 23 aprile 1987 n. 16 <i>(già Oggetto n.1603 della VII legislatura e Oggetto n.20 dell' VIII legislatura)</i>
2006	Progetto di legge d' iniziativa popolare recante: Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali <i>(Oggetto n. 1458 dell' VIII legislatura. A gennaio 2008 è stato poi approvato un ordine del giorno di non passaggio agli articoli)</i>

PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATI O GIÀ OGGETTI CONSILIARI

VIII LEGISLATURA

- Come risulta dalla tabella che precede, nel corso dell' VIII legislatura sono stati presentati all'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna soltanto 3 progetti di iniziativa popolare, di cui 2 proposti da Enti locali.
- In relazione ai due progetti presentati nel 2005 si precisa che essi derivano dalla legislatura precedente, e sono stati iscritti nuovamente all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa perché non ancora trattati, ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 5, dello Statuto.
- Dei tre progetti di iniziativa popolare evidenziati nella tabella, però, alla fine dell'VIII legislatura ne risultano giacenti soltanto due, in quanto, nel gennaio 2008, in relazione all'oggetto n.1458, concernente il consumo dei prodotti agricoli regionali, è stato approvato un ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

PROPOSTE DI LEGGE ALLE CAMERE
VIII LEGISLATURA

Iniziativa Anno 2009	Oggetto
Consiliare Ogg. n. 4854 Non approvato	Obbligo di utilizzo del casco protettivo, per ragazzi fino all'età di anni quattordici, nell'utilizzo della bicicletta
Consiliare Ogg. n. 5203 Approvato	Abrogazione di norme del libro primo del codice penale in materia di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

PROPOSTE DI LEGGE ALLE CAMERE

VIII LEGISLATURA

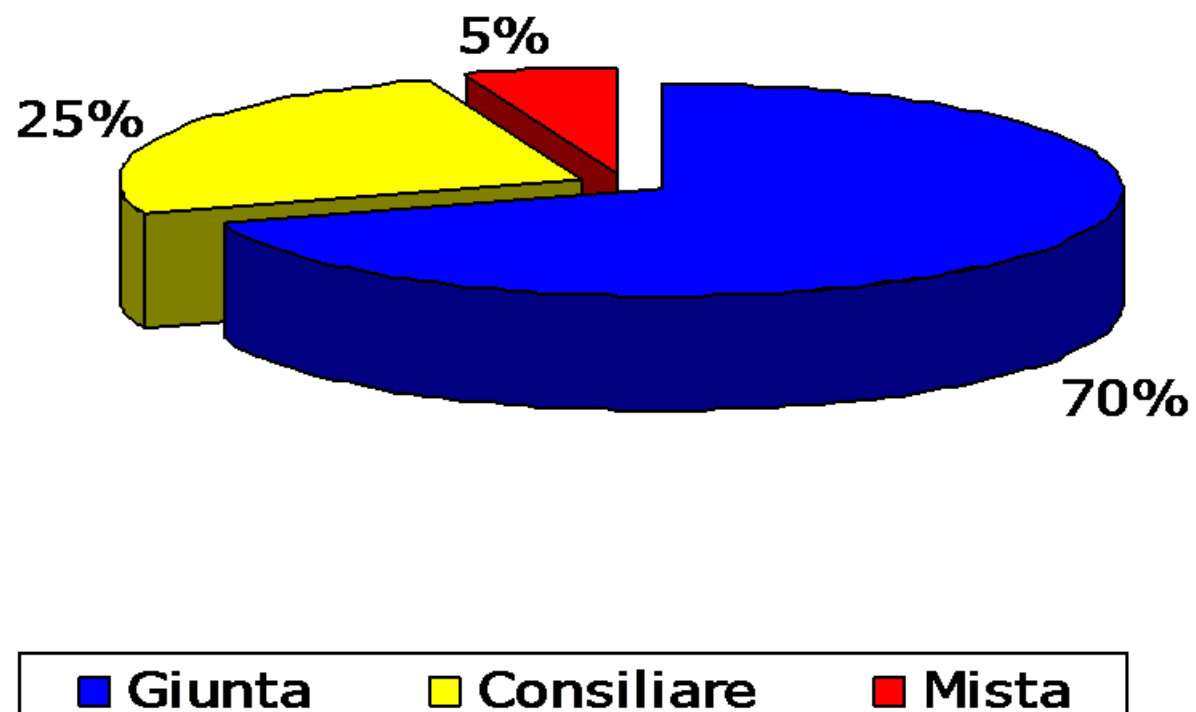
Si ricorda che gli artt. 71 e 121 della Cost. riconoscono ai Consigli regionali la facoltà di presentare proposte di legge alle Camere.

In forza di ciò, e come evidenziato nella tabella a fianco, risulta che, nel 2009, sono stati presentati all'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 2 progetti di proposta di legge alle Camere, di iniziativa consiliare. Nessun progetto alle Camere è stato invece presentato nei primi due mesi del 2010.

Risulta, inoltre, che, complessivamente, nel corso dell' VIII legislatura sono state presentate 20 proposte di legge alle Camere, ma di esse, solo 2, sono state approvate con deliberazione dell'Assemblea. La prima (nel 2006) ha ad oggetto "Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria," mentre la seconda, evidenziata nella tabella a fianco, concerne l'abrogazione di norme del codice penale in tema di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Pressoché simile il numero dei progetti di proposta di legge alle Camere presentato e approvato nella scorsa legislatura. Infatti, dei 21 progetti presentati (di cui 20 di iniziativa consiliare e 1 della Giunta) ne sono stati approvati solo 3.

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPO DI INIZIATIVA
VIII LEGISLATURA



PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPO DI INIZIATIVA

VIII LEGISLATURA

- Il grafico che precede rappresenta, in misura percentuale, la diversità del contributo che ciascun soggetto titolare dell'iniziativa ha apportato alla produzione legislativa effettiva di tutta l' VIII legislatura.
- Risulta dunque che, dal 16 maggio 2005 a febbraio 2010, su un totale di 116 leggi approvate dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, 81 (ovvero il 70%) sono di iniziativa della Giunta, 29 (ovvero il 25%) sono di iniziativa consiliare, e soltanto 6 (ovvero il 5%) sono di iniziativa mista.
- Deve precisarsi che, quando nel corso del presente rapporto si parla di leggi di "iniziativa mista," si intende fare riferimento al caso in cui una legge regionale nasce dall'abbinamento, in fase istruttoria, di più progetti di legge aventi oggetto simile, e presentati da più soggetti tra quelli a ciò legittimati (ovvero Giunta, Consiglieri, iniziativa popolare e degli enti locali).

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPO DI INIZIATIVA

VIII LEGISLATURA

Anno	Giunta	Assemblea	Mista
2005 <i>Totale leggi n.10</i>	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2006 <i>Totale leggi n.21</i>	15 (71%)	6 (29%)	0 (0%)
2007 <i>Totale leggi n.29</i>	17 (58%)	8 (28%)	4 (14%)
2008 <i>Totale leggi n.23</i>	14 (61%)	8 (35%)	1 (4%)
2009 <i>Totale leggi n.28</i>	21 (75%)	6 (21%)	1 (4%)
2010 <i>Totale leggi n. 5</i>	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)
Totale leggi n. 116	81 (70%)	29 (25%)	6 (5%)

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPO DI INIZIATIVA

VIII LEGISLATURA

- Nella tabella a fianco si evidenzia l'andamento del contributo che la Giunta, l'Assemblea e l'iniziativa mista, hanno apportato alla produzione legislativa effettiva di tutta l' VIII legislatura.
- Risulta evidente che la Giunta, in ciascuno degli anni considerati, ha concorso costantemente in maggior misura alla produzione legislativa effettiva, anche se, negli anni centrali della legislatura si rileva che la percentuale di successo delle iniziative della Giunta è tendenzialmente diminuita (scendendo, infatti, dal 100% all'avvio della legislatura, al 71% nel 2006, e al 61% nel 2008).
- Non va poi dimenticato che, nel corso dell'intera legislatura, 25 leggi approvate dalla Giunta (pari al 22% del totale delle leggi) sono ad iniziativa vincolata, trattandosi, cioè, di leggi finanziarie e di bilancio, che, per espressa previsione statutaria, la Giunta è tenuta ad adottare.
- Dall'inizio dell' VIII legislatura, ed in particolare dal 2006 al 2008, si registra invece un sensibile incremento del contributo dell'iniziativa consiliare che, da uno 0% registrato nel 2005, sale al 29% nel 2006, si attesta ad un 28% nel 2007, per raggiungere nel 2008 un 35%. A tal proposito va ricordato che di iniziativa consiliare sono anche tutte le 5 leggi di attuazione statutaria licenziate dalla Commissione VI nel corso dell'VIII legislatura (e che sono evidenziate in una successiva tabella del rapporto).
- Tali ultimi dati sono ancora più significativi se li si raffronta con quelli degli anni centrali della VII legislatura, nel corso della quale il contributo dell'iniziativa consiliare era risultato decisamente inferiore e piuttosto variabile (ovvero pari al 14% nel 2001 e 2002, al 7% nel 2003, e all'11% nel 2004).

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPO DI INIZIATIVA

VIII LEGISLATURA

- In conclusione, e come già anticipato nel rapporto dello scorso anno, i dati appena esaminati e relativi, da un lato, al calo della percentuale di successo delle iniziative della Giunta, dall'altro, all'aumento della percentuale di entrata in vigore delle iniziative consiliari nel corso dell'VIII legislatura, sembrano attestare una sorta di "assestamento"¹ dei rapporti interistituzionali tra Giunta e Assemblea, nonché l'azione dell'Assemblea legislativa regionale di valorizzare il proprio ruolo, assegnatole dall'art.28 dello Statuto, di organo deputato a determinare l'indirizzo politico generale della Regione.
- Infine, il contributo dell'iniziativa mista alla produzione legislativa effettiva, risulta piuttosto esiguo nel corso di tutta l'VIII legislatura, risultando assente nei primi due anni e nell'anno conclusivo della legislatura, e, comunque, scendendo da un 14% nel 2007, ad un 4% nel 2008, e nel 2009.

(1) In tal senso vedasi anche "Il punto sulle regioni a 7 anni dalla Riforma del Titolo V della Costituzione" pubblicato da ISSIRFA –CNR anno 2008

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPO DI INIZIATIVA VII E VIII LEGISLATURA

	Giunta	Assemblea	Mista
VII Legislatura Totale leggi n. 157^(*) <i>(*) esclusa la L.R. n. 13/2005 Statuto della regione Emilia-Romagna</i>	111 (71%)	21 (13%)	25 (16%)
VIII Legislatura Totale leggi n. 116	81 (70%)	29 (25%)	6 (5%)

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPO DI INIZIATIVA VII E VIII LEGISLATURA

- Dai dati contenuti nella tabella che precede emerge con evidenza che in entrambe le legislature considerate (e dunque nell'arco di un decennio) il maggior numero di leggi approvate è costantemente di iniziativa della Giunta (tale percentuale è inoltre tendenzialmente stabile oscillando da un 71% nella VII legislatura ad un 70% nell'VIII legislatura).
- Sensibilmente in aumento, invece, risulta dalla VII all'VIII legislatura il numero delle leggi di iniziativa consiliare, che passano da un 13% ad un 25% del totale delle leggi approvate.
- Strettamente correlato all'incremento del contributo dell'iniziativa consiliare alla produzione legislativa effettiva risulta, invece, il sensibile calo, dalla VII all'VIII legislatura, del numero delle leggi di iniziativa mista.
- Risulta, infatti, che nel corso dell'VIII legislatura sono state approvate complessivamente soltanto 6 leggi di iniziativa mista, su un totale di 116 (pari al 5%), contrariamente a quanto accaduto nella trascorsa legislatura, nel corso della quale il numero delle leggi di iniziativa mista era sensibilmente aumentato, fino a costituire il 16% del totale delle leggi approvate nel quinquennio 2000-2005.
- Da tale ultimo dato può ricavarsi che nell'VIII legislatura si è realizzata una più netta separazione di competenze tra Giunta e Assemblea (si ricorda, inoltre, come già anticipato, che le leggi di attuazione statutaria approvate nel corso della legislatura sono tutte di iniziativa consiliare).

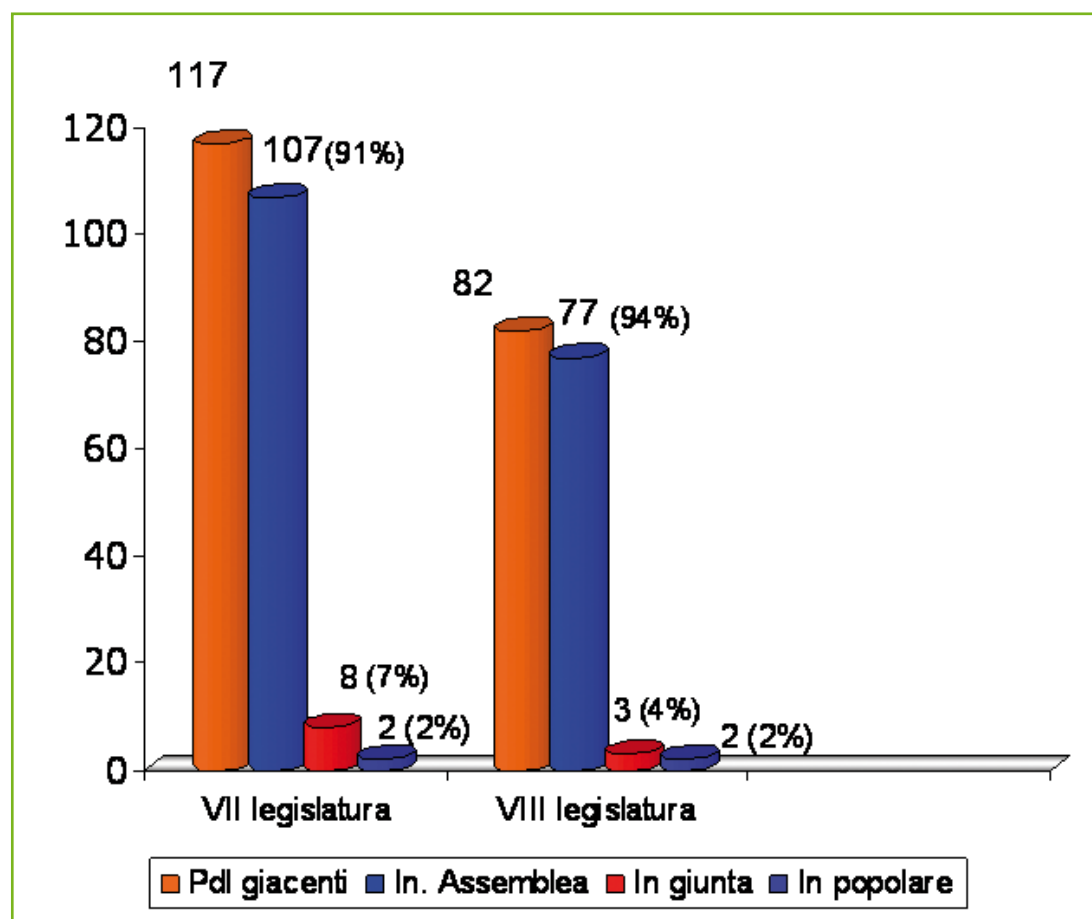
LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE SUDDIVISE PER LIVELLO DI AGGREGAZIONE DEI PRESENTATORI
ANNO 2009 - VIII LEGISLATURA

Proponenti	Numero di leggi di iniziativa consiliare approvate	Percentuale
Un solo proponente o un solo gruppo	3	50%
Più Gruppi di sola maggioranza o di sola minoranza	1	17%
Più Gruppi di maggioranza e di minoranza	2	33%
Numero leggi di iniziativa consiliare	6	100%

LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE SUDDIVISE PER LIVELLO DI AGGREGAZIONE DEI PRESENTATORI ANNO 2009 - VIII LEGISLATURA

- Nella tabella a fianco le 6 leggi di iniziativa consiliare approvate nel 2009 sono state ripartite in base al livello di aggregazione dei soggetti presentatori.
- Risulta che, nel periodo considerato, il grado di trasversalità politica delle leggi di iniziativa consiliare è abbastanza alto, in quanto 2 leggi (pari al 33%) delle 6 approvate, nascono da progetti di legge firmati congiuntamente da consiglieri appartenenti alla maggioranza e alla minoranza (trattasi, in particolare, della L.R. n.13 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali," e della L.R. n.18 "Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia").
- 3 leggi, invece, (pari al 50%), derivano da progetti presentati da un solo gruppo, e 1 sola legge (pari al 17%), deriva da un progetto presentato da più gruppi di sola maggioranza.
- Nel 2009, dunque, l'iniziativa consiliare delle leggi appare tendenzialmente meno individualizzata a livello dei gruppi e maggiormente aggregata rispetto agli anni precedenti, in cui si registrava, come risulta dai precedenti rapporti, un più basso grado di trasversalità politica (che, ad esempio, nel 2006 era pari al 17%, e, nel 2008, risultava pari al 13%).

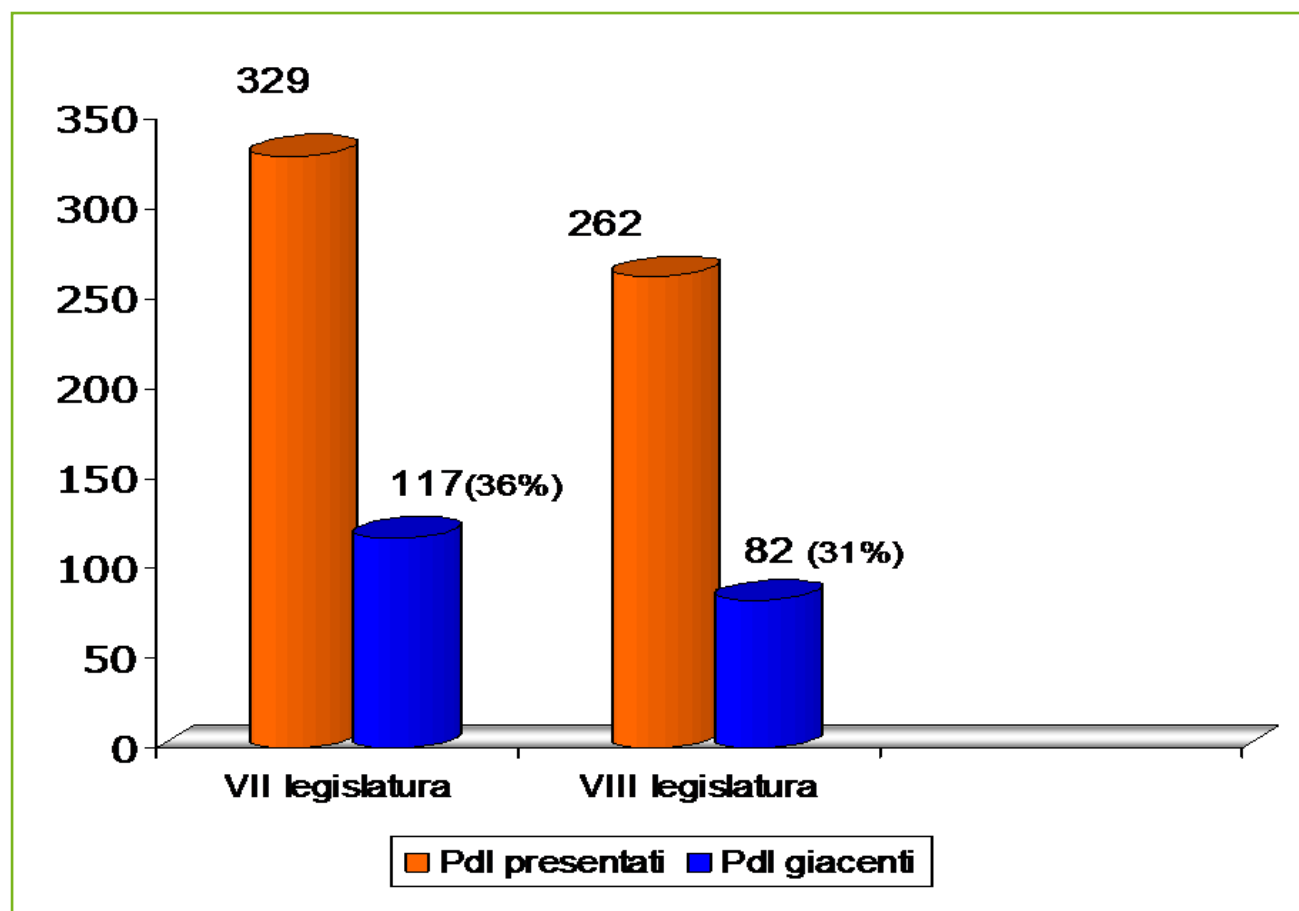
P.D.L. GIACENTI VII E VIII LEGISLATURA



P.D.L. GIACENTI VII E VIII LEGISLATURA

- Per comprendere i dati riportati nel grafico a fianco deve precisarsi che per progetti di legge giacenti si intendono i progetti già assegnati alle Commissioni assembleari competenti per la relativa trattazione, ma non ancora da esse esaminati e licenziati. Se, pertanto, tali progetti non vengono trattati entro la fine della legislatura, essi decadono, eccezion fatta per quelli di iniziativa popolare, ai sensi di quanto previsto dall'art.50, comma 6 dello Statuto.
- Risulta quindi che, dall'inizio dell' VIII legislatura al 10 febbraio 2010, i progetti di legge rimasti giacenti sono complessivamente 82, di cui ben il 94%(ovvero 77) di iniziativa consiliare. Solo il 4% dei progetti giacenti sono invece di iniziativa della Giunta, e il rimanente 2% di iniziativa popolare e degli enti locali.
- Del tutto analoghi risultano i dati relativi ai progetti di legge giacenti al termine della VII legislatura. Infatti, su un totale di 117 progetti giacenti, il 91% è di iniziativa consiliare, e solo il 7% di iniziativa della Giunta.
- I dati sopra riportati confermano pienamente, dunque, quanto già rilevato circa il diverso peso che i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa regionale hanno nel processo di approvazione delle leggi, e, dunque, il fatto che l' iniziativa legislativa consiliare, avendo un minore tasso di successo rispetto a quello della Giunta, conta anche il maggior numero di progetti che sono rimasti giacenti al termine di ciascuna legislatura.

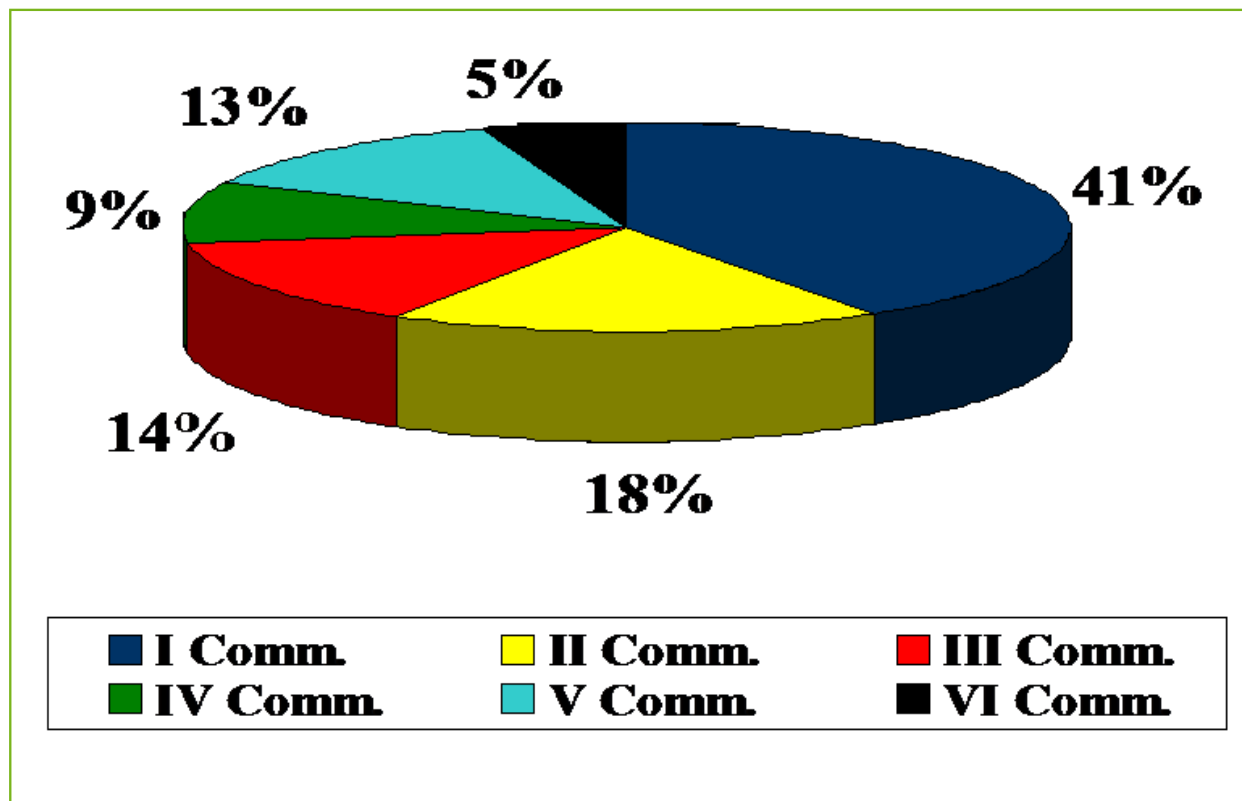
RAPPORTO TRA P.D.L. PRESENTATI E GIACENTI VII E VIII LEGISLATURA



RAPPORTO TRA P.D.L. PRESENTATI E GIACENTI VII E VIII LEGISLATURA

- Il grafico che precede evidenzia, con riferimento alla VII e VIII legislatura, il rapporto percentuale tra progetti di legge presentati nel corso di ciascuna legislatura e progetti rimasti giacenti.
- Dai dati riportati nel grafico risulta che tale rapporto percentuale è pressoché simile nelle due legislature considerate.
- Infatti, se nella VII legislatura il numero dei progetti di legge rimasti giacenti è pari al 36% del totale dei progetti presentati, nell'VIII legislatura la percentuale dei progetti di legge giacenti si attesta al 31%.

DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI PER COMMISSIONE VIII LEGISLATURA



DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI PER COMMISSIONE

VIII LEGISLATURA

- Nel grafico che precede si propone una ripartizione delle leggi approvate dall'Assemblea legislativa nell'VIII legislatura, in base alla Commissione assembleare competente per materia che le ha esaminate in sede referente.
- Prima di analizzare i dati complessivi evidenziati nel grafico, e quelli analitici riportati nella tabella successiva, si ricorda che, il nuovo Regolamento interno dell'Assemblea, ha disposto, all'art. 7, che spetta all'Assemblea legislativa deliberare, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, all'inizio di ogni legislatura, il numero e la competenza per materia delle Commissioni. Nel corso della legislatura l'Assemblea può deliberare, con le stesse modalità, variazioni riguardanti sia il numero che la competenza delle stesse.
- Nell'VIII legislatura, dunque, l'Assemblea legislativa ha istituito le seguenti 6 Commissioni assembleari permanenti:
 - I Bilancio, affari generali ed istituzionali;
 - II Politiche economiche;
 - III Territorio e Ambiente Mobilità;
 - IV Politiche per la salute e politiche sociali;
 - V Turismo, cultura, scuola, formazione, lavoro, sport;
 - VI Attuazione dello Statuto.

DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI PER COMMISSIONE

VIII LEGISLATURA

Commissioni Assembleari	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Numero totale leggi licenziate
I commissione	7	8	12	9	9	2	47
II commissione	2	4	5	3	5	2	21
III commissione	0	3	3	2	8	0	16
IV commissione	0	3	4	3	1	0	11
V commissione	1	3	4	4	3	0	15
VI commissione	0	0	1	2	2	1	6
Totale leggi	10	21	29	23	28	5	116

DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI PER COMMISSIONE

VIII LEGISLATURA

- Il grafico e la tabella che precedono confermano, in relazione a tutti gli anni in cui si articola l'VIII legislatura, una tendenza già rilevata anche nel corso di tutta la precedente legislatura, ovvero che, la I Commissione, "Bilancio programmazione affari generali ed istituzionali", ha il maggior carico istruttorio, avendo licenziato, da maggio 2005 a febbraio 2010, 47 progetti di legge su 116 (pari al 41% del totale, così come nella VII legislatura la stessa Commissione aveva licenziato il 34% del totale delle leggi approvate). Di tali 47 progetti, però, si ricorda che, 25 (pari al 22% del totale) sono ad iniziativa vincolata, trattandosi dei progetti che concernono il bilancio regionale.
- Significativo, seppure inferiore e pressoché simile, risulta, invece, nell'VIII legislatura il carico istruttorio della II Commissione (che ha licenziato 21 progetti), della III (che ne ha licenziati 16) e della V (che ne ha licenziati 15).
- Leggermente inferiore risulta il carico istruttorio della IV Commissione, che nell'intera legislatura ha licenziato 11 progetti (pari al 9% del totale. Un dato simile si era registrato anche nella VII legislatura, nel corso della quale la IV Commissione aveva licenziato l'11% dei progetti.)
- Il carico istruttorio, infine, della VI Commissione, risulta pari ad un 5%, essendo tale Commissione deputata esclusivamente all'istruttoria degli atti di attuazione o di modifica del nuovo Statuto regionale. Pertanto, nel corso dell'VIII legislatura, la VI Commissione, oltre all'esame della proposta del nuovo regolamento interno (approvato con delibera assembleare n. 143 del 28 novembre 2007) che ha impegnato la Commissione stessa in via pressoché esclusiva per ben due anni, ha licenziato complessivamente 6 progetti (di cui 1 di modifica e 5 di attuazione dello Statuto), che sono meglio evidenziati in un successivo paragrafo del rapporto specificamente dedicato all'attuazione dello Statuto regionale.

NOMINA DEL RELATORE LEGGI APPROVATE ANNI 2009-2010

Leggi regionali anno 2009 VIII legislatura	Nomina del relatore	Relatore di minoranza
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI VENATORIE 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N.8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)	SI	NO
TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE	SI	NO
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POLO DI PIACENZA DEL POLITECNICO DI MILANO-POLIPIACENZA	SI	NO
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE	SI	NO
RIDELIMITAZIONE DEI COMPRESORI DI BONIFICA E RIORDINO DEI CONSORZI	SI	NO
GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO	SI	SI
ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1987 N.28	SI	NO
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N.9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296	SI	NO
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	SI	NO

Leggi regionali anno 2009 VIII legislatura	Nomina del relatore	Relatore di minoranza
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40 PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	SI	NO
NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N.6	SI	NO
REVISIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 'RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA'	SI	SI
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	SI	NO
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008	SI	SI
INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI	SI	NO
MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO	SI	NO
MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N.117 CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELICI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	SI	NO
CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	SI	NO
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA	SI	NO
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008 "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETA' FIERISTICHE REGIONALI"	SI	NO
MODIFICA DELLA L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11 "SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE"	SI	NO
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N.46/1995 "ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA"	SI	NO
NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N.20"	SI	NO

Leggi regionali anno 2009 VIII legislatura	Nomina del relatore	Relatore di minoranza
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N.40, IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012	SI	SI
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012	SI	SI
DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA	SI	NO
PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ	SI	NO
INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	SI	NO

Leggi regionali anno 2010 VIII legislatura	Nomina del relatore	Relatore di minoranza
NORME PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO	SI	NO
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE BITS (BUREAU INTERNATIONAL DU TOURISME SOCIAL) ED ALLA ASSOCIAZIONE NECSTOUR (NETWORK OF EUROPEAN REGIONS FOR A SUSTAINABLE AND COMPETITIVE TOURISM)	SI	NO
NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI	SI	NO
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO E ALTRE NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2010	SI	NO
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO DEL 1984, N.42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA	SI	NO

NOMINA DEL RELATORE LEGGI APPROVATE ANNI 2009-2010

- Il nuovo Statuto regionale ha previsto, all'art.50, comma 3, la nomina, all'inizio dell'istruttoria, del relatore del progetto di legge, cui spetta di "istruire e seguire l'iter complessivo del progetto assegnato". Inoltre, l'art. 30 del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea precisa che "la disamina di ogni progetto non ha inizio se la commissione referente cui è stato assegnato non ha provveduto alla nomina del relatore."
- La tabella che precede, dunque, sulla scia dei precedenti rapporti, ha proseguito l'attività di monitoraggio relativa al grado di attuazione di tale nuovo istituto nell'ambito del procedimento legislativo che si è svolto in Regione negli ultimi due anni dell'VIII legislatura.
- Risulta evidente che, nel 2009 e nei primi due mesi del 2010, come del resto già nei tre anni precedenti, l'istituto del relatore trova completa attuazione, in quanto, per ciascun progetto di legge poi approvato, è stato nominato fin dall'inizio dell'istruttoria il relatore di maggioranza, a differenza dell'anno di avvio dell' VIII legislatura (2005), in cui si registrava che, su un totale di 10 leggi approvate, per due di esse, il relatore non era stato invece nominato fin dall'inizio.
- Circa, invece, la figura del relatore di minoranza (che, sempre l'art.50, comma 3, dello Statuto, prevede venga nominato qualora lo richiedano Consiglieri rappresentanti 1/5 dei voti assegnati), risulta una situazione del tutto analoga a quella degli anni precedenti dell'VIII legislatura, nonché della VII legislatura, nel senso che esso è stato richiesto e nominato prevalentemente in relazione all'istruttoria delle leggi legate alla manovra finanziaria regionale (ad eccezione dell'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2009). Sempre con riferimento al 2009, risulta che il relatore di minoranza è stato altresì nominato in relazione all'istruttoria della L.R. n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio", e della L.R. n.12 "Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna-Riduzione del numero dei componenti l'Assemblea legislativa".

P.D.L. RESPINTI IN AULA VII E VIII LEGISLATURA

Anno	P.d.l. Consiglieri	P.d.l. Giunta	Iniziativa Popolare
2010	2	0	0
2009	2	0	0
2008	7	0	0
2007	8	0	0
2006	8	0	0
2005	0	0	0
2004	1	0	0
2003	4	0	0
2002	0	0	0
2001	2	0	0
2000	3	0	0

P.D.L. RESPINTI IN AULA VII E VIII LEGISLATURA

- La tabella che precede intende monitorare, dall'avvio dell' VIII legislatura, il numero dei progetti di legge che sono stati respinti in Aula con un ordine del giorno di non passaggio all' esame degli articoli, al fine di potere effettuare un raffronto con il numero dei progetti respinti nel corso della precedente legislatura, durante la quale non esisteva ancora la figura del relatore nominato fin dall'inizio dell'istruttoria.
- Analizzando, dunque, i dati riportati nella tabella, risulta che il numero complessivo dei progetti di legge respinti in Aula nell' VIII legislatura è pari a 27, e, dunque, sensibilmente superiore rispetto ai dati rilevati per la VII legislatura, nel corso della quale sono stati respinti in Aula soltanto 10 progetti di legge.
- Sarà comunque interessante proseguire il monitoraggio di tali dati, per vedere se verranno confermati anche nella IX legislatura.
- Risulta, inoltre, confermato, in entrambe le legislature considerate, il dato secondo cui tutti i progetti respinti sono di iniziativa consiliare.

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

VIII LEGISLATURA

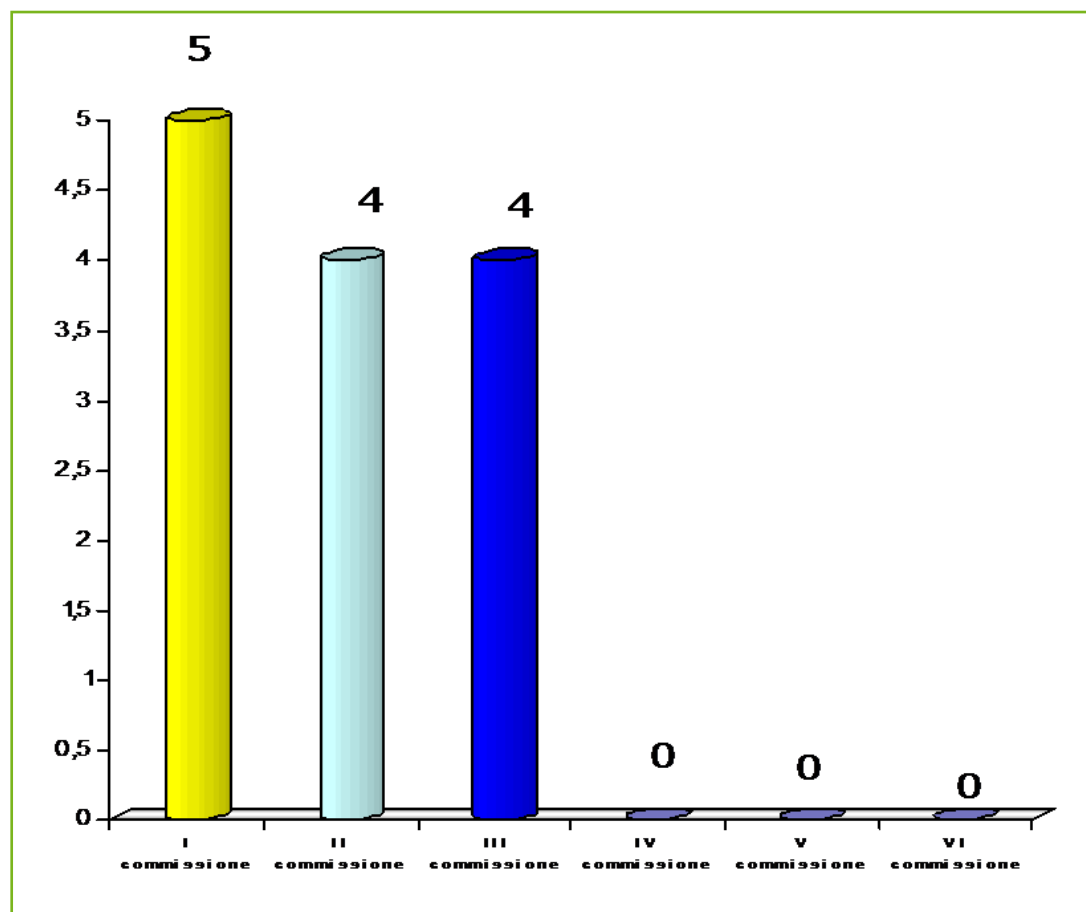
Tipologia	Articoli Statuto	Soggetti richiedenti	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010 VIII Leg.
Petizioni	Art.16	Chiunque	2	1	2	1	0	0
Istruttoria pubblica	Art.17	Almeno 5.000 persone	/	/	/	/	/	/
P.d.l. di iniz. popolare dichiarati ammissibili	Art.18	Almeno 5.000 elettori; Consigli Provinciali; Consigli Comunali con almeno 50.000 abitanti	2	1	0	0	0	0
Questione di rilevante interesse	Art.18, comma 6	Almeno 5.000 elettori; Consigli Provinciali; Consigli Comunali con almeno 50.000 abitanti	/	/	/	/	/	/
Albo generale delle associazioni	Art.19, comma 2	Possono iscriversi tutte le organizzazioni costituite con atto scritto, che operino nel territorio regionale, per perseguire finalità di interesse generale	/	/	Approvata l'istituzione con delibera assembleare n. 146 del 28 novembre '07	Avviata la procedura di iscrizione all'Albo e relativa compilazione	Proseguito l'aggiornamento semestrale dell'albo	/
Referendum abrogativo	Art.20	40.000 elettori; due Consigli provinciali; dieci Consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione Regionale	0	0	0	0	0	0
Referendum consultivo	Art.21	80.000 residenti; quattro Consigli provinciali; dieci Consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione Regionale	/	/	/	/	/	/
Audizioni	Art.28, comma 6	L'Assemblea può esercitare la facoltà di audizione tramite le Commissioni nell'istruttoria legislativa e per le nomine	1	2	3	4	2	0
Udienze conoscitive	Art.39	Sono indette dalle Comm. Assembleari per leggi e atti amm.vi rilevanti	5	14	23 (di cui 11 per leggi)	22 (di cui 16 per leggi)	14 (di cui 13 per leggi)	4 (tutte per leggi)

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si è inteso monitorare il grado di attuazione concreta, nel corso dell'VIII legislatura, dei principali strumenti di partecipazione popolare al procedimento legislativo previsti dallo Statuto, al fine di promuovere e rafforzare la partecipazione democratica all'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale (art.14 e 15 dello Statuto).
- Dai dati riportati nelle due tabelle che precedono risulta che le udienze conoscitive rappresentano lo strumento di partecipazione popolare al procedimento maggiormente utilizzato in ciascuno degli anni considerati (addirittura sono state indette udienze conoscitive per 23 atti nel 2007, e per 22 atti nel 2008).
- Nei cinque anni considerati ha trovato completa attuazione anche l'art.19, comma 2, dello Statuto, che prevede l'Albo generale delle associazioni. Nel corso del 2008, infatti, dopo essere state avviate le procedure di iscrizione all'Albo delle associazioni che ne avessero fatto richiesta in tempo utile, è stato successivamente compilato l'Albo stesso (con le deliberazioni dell'U.P. n.143 del 10 giugno 2008, e 182 del 22 luglio 2008), articolandolo in sezioni corrispondenti alle competenze delle Commissioni assembleari, e comprendente inizialmente 206 associazioni. Ulteriori associazioni sono state poi iscritte in fase di aggiornamento dell'Albo, a dicembre 2008, e nel corso del 2009 (rispettivamente con le delibere dell'U.P. n.260/2008, n.141 e 287 del 2009) arrivando, pertanto, l'albo a ricomprendere, alla fine del 2009, ben 237 associazioni iscritte.
- Circa il dato relativo alle audizioni, si ricorda che la I Commissione assembleare procede, ogni anno, ad un' audizione della Corte dei Conti, in occasione dell'esame della legge sul rendiconto consuntivo regionale.
- Si ricorda, infine, che alcuni degli strumenti di partecipazione popolare elencati nelle tabelle a fianco, sono stati introdotti per la prima volta dal nuovo Statuto regionale (ad esempio, l'istruttoria pubblica, la presentazione di una questione di rilevante interesse o il referendum consultivo). Altri, invece, erano già previsti dallo Statuto precedente approvato nel 1990.

UDIENZE CONOSCITIVE INDETTE NEL 2009 NEL CORSO DELL' ISTRUTTORIA DEI P.D.L. POI DIVENUTI LEGGI



UDIENZE CONOSCITIVE INDETTE NEL 2009 NEL CORSO DELL' ISTRUTTORIA DEI P.D.L. POI DIVENUTI LEGGI

- Il grafico che precede propone una ripartizione per singola Commissione delle udienze conoscitive che sono state indette lo scorso anno, nel corso dell'istruttoria dei progetti successivamente approvati e divenuti legge.
- Come già anticipato nel commento alla precedente tabella, le udienze conoscitive hanno costituito, nel corso di tutta la legislatura, la procedura di consultazione di soggetti esterni al procedimento maggiormente utilizzata.
- Infatti, per 28 leggi approvate lo scorso anno, sono state indette dalle Commissioni assembleari, complessivamente, 13 udienze conoscitive (pari al 46%).
- La Commissione I è quella che nel 2009 (come del resto anche negli anni precedenti dell'VIII legislatura) ha indetto, per i progetti poi divenuti legge, il maggior numero di udienze conoscitive, ovvero 5. Al riguardo, però, si deve precisare che, tra queste cinque rientrano anche le udienze conoscitive relative all'istruttoria del bilancio di previsione e dell'assestamento di bilancio, che la I commissione indice ogni anno.
- Risulta, inoltre, che in relazione a progetti poi non approvati, nel corso del 2009 è stata indetta 1 ulteriore udienza conoscitiva dalla VI Commissione.
- Per quanto concerne il 2010, infine, al 10 febbraio risulta che sono state complessivamente indette dalle Commissioni ulteriori 4 udienze conoscitive per progetti poi divenuti legge.

LEGGI E REGOLAMENTI APPROVATI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO REGIONALE

VIII LEGISLATURA

Anno	Articoli Statuto	Atto attuativo	Titolo
2007	Artt.27 (commi 3-4) - 31	Decreto del Presidente dell'Assemblea n.1 del 4/12/2007	Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna
2007	Art.69	L.R. 4 dicembre 2007, n.23	Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria
2008	Artt.17 - 18 - 20 - 21	L.R. 27 maggio 2008, n.8	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n.34 "Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum"
2008	Artt.12 - 13 - 25	L.R. 28 luglio 2008, n.16	Norme sulla partecipazione della Regione E-R. alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali
2009	Art. 23	L.R. 9 ottobre 2009, n.13	Istituzione del Consiglio delle autonomie locali
2010	Art. 15	L.R. 9 febbraio 2010, n.3	Norme per la definizione, riordino, e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

LEGGI E REGOLAMENTI APPROVATI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO REGIONALE

VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si è inteso monitorare gli atti approvati dall'Assemblea legislativa nel corso dell'VIII legislatura in attuazione dello Statuto regionale.
- Risulta dunque che, dopo circa due anni dall'entrata in vigore del nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna, nel 2007 si assiste alla prima concreta attuazione in via legislativa e regolamentare di alcune delle sue disposizioni. In tale anno, infatti, vengono approvati, sia, il nuovo Regolamento interno dell'Assemblea (in attuazione di quanto previsto agli artt. 27 e 31 dello Statuto), che la L.R. n.23/2007, la quale, prevedendo l'istituzione della Consulta di Garanzia statutaria, ha dato attuazione all' art.69 dello Statuto.
- Nel 2008, poi, sono state approvate ulteriori due leggi di attuazione statutaria, ovvero, la L.R. n.8/2008 che ha inciso, con modifiche ed integrazioni, sul "Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum" (attuando così quanto previsto agli artt. 17, 18, 20 e 21 dello Statuto), e la L.R. n.16/2008 in materia di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario (che ha dato attuazione agli artt. 12,13 e 25 dello Statuto).
- La legge n.13/2009, istitutiva del CAL, ha inteso attuare quanto disposto in materia dall'art.23 dello Statuto (che a sua volta ha recepito quanto previsto dall'art.123, comma 4, della Costituzione).
- Infine, a fine legislatura, in attuazione di quanto previsto all'art.15 dello Statuto, in tema di partecipazione, è stata approvata la legge n. 3/2010.
- Una scheda tecnica di approfondimento di ciascuna delle leggi sopra indicate è contenuta nell'Appendice del presente rapporto.

NUMERO DI LEGGI EMENDATE IN COMMISSIONE E IN AULA ANNI 2006-2009 VIII LEGISLATURA

Anno		Numero leggi emendate	Numero totale leggi	Percentuale sul totale delle leggi
2006	Leggi emendate in Commissione	16	21	76%
	<i>Leggi emendate in Aula</i>	9	21	43%
2007	Leggi emendate in Commissione	25	29	86%
	<i>Leggi emendate in Aula</i>	11	29	38%
2008	Leggi emendate in Commissione	19	23	82%
	<i>Leggi emendate in Aula</i>	13	23	57%
2009	Leggi emendate in Commissione	25	28	82%
	<i>Leggi emendate in Aula</i>	15	28	54%

NUMERO DI LEGGI EMENDATE IN COMMISSIONE E IN AULA ANNI 2006-2009 VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede, con riferimento agli anni centrali dell'VIII legislatura, si è evidenziato, in misura percentuale, il numero delle leggi emendate, dapprima nel corso dell'esame istruttorio, e, successivamente, in fase decisoria, al fine di potere realizzare un confronto tra la capacità emendatrice delle Commissioni assembleari e quella propria dell'Aula.
- Con riferimento ai dati rilevati lo scorso anno, risulta che, delle 28 leggi approvate nel 2009, ben l'82% ha subito modifiche in Commissione, mentre solo per il 54% di esse sono stati approvati emendamenti in Aula.
- Dati quasi identici si rilevano nel 2008 e negli anni di avvio della legislatura. In particolare nel 2007, spicca il dato delle leggi emendate in Commissione, che raggiunge ben l'86%, a fronte di un 38% di leggi modificate in Aula.
- Concentrando l'attenzione poi sul numero delle leggi emendate in Aula, nel corso dell'intera legislatura, emerge che, tale numero, seppure costantemente inferiore rispetto a quello delle leggi emendate in Commissione, è tendenzialmente aumentato, passando da un 38% nel 2007, ad un 57% nel 2008, che si attesta ad un 54% lo scorso anno.
- In conclusione, dai dati riportati nella tabella che precede, emerge che, nella corrente legislatura, si confermano due tendenze, già rilevate nel procedimento della trascorsa legislatura:
 - la prima relativa all' incisività dell'intervento modificativo dei P.d.l. effettuato dalle Commissioni assembleari (anche nella VII legislatura, infatti, la percentuale di leggi emendate in Commissione è molto alta, pari, ad esempio, al 75% nel 2004, e all'86% nel 2003);
 - la seconda, relativa al fatto che, il numero delle leggi emendate durante la fase istruttorio risulta costantemente superiore a quello rilevato per la fase decisoria in Aula.

EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE ED IN AULA DAL 2006 AL 2009 - VIII LEGISLATURA

Anno		Emendamenti presentati	Emendamenti approvati	Percentuale sul totale degli emendamenti
2006	Emendamenti in Commissione	307	197	64%
	<i>Emendamenti in Aula</i>	225	26	12%
2007	Emendamenti in Commissione	309	222	72%
	<i>Emendamenti in Aula</i>	224	36	16%
2008	Emendamenti in Commissione	393	309	79%
	<i>Emendamenti in Aula</i>	123	66	54%
2009	Emendamenti in Commissione	461	351	76%
	<i>Emendamenti in Aula</i>	213	62	29%

EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE ED IN AULA DAL 2006 AL 2009 - VIII LEGISLATURA

- Anche il confronto tra il numero complessivo degli emendamenti approvati nel corso della fase istruttoria del procedimento e, successivamente, in Aula, attesta la superiore capacità modificatrice dei P.d.l. che caratterizza l'attività delle Commissioni assembleari rispetto all'Aula.
- I dati percentuali riportati nella tabella e relativi agli anni centrali della legislatura evidenziano, infatti, un netto divario tra il numero degli emendamenti approvati in Commissione ed in Aula (ad esempio, lo scorso anno viene approvato in Commissione il 76% del totale degli emendamenti presentati, a fronte di un 29% approvato in Aula, così come nel 2007, viene approvato in Commissione il 72% del totale degli emendamenti presentati, a fronte del 16% approvato in Aula). Solo i dati del 2008 si discostano dai precedenti, in quanto, in Aula, viene approvato ben il 54% del totale degli emendamenti presentati, mentre negli altri anni della legislatura, la percentuale degli emendamenti approvati in Aula (nonostante in leggero aumento), rimane tendenzialmente bassa e oscilla dal 12% nel 2006, al 16% nel 2007, per arrivare al 29% lo scorso anno.
- Si conferma, dunque, per l' VIII legislatura, la tendenza, già emersa nella precedente, secondo cui il numero delle modifiche che le leggi subiscono in fase istruttoria è sensibilmente superiore a quello rilevato per la fase decisoria in Aula.
- Infine, per il 2009, si rileva che, la legge n.6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio", che ha subito il maggior numero di modifiche in Aula (ovvero 16), è la stessa per cui è stato approvato il maggior numero di emendamenti in Commissione (ovvero 114).

NUMERO MEDIO DI EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE ED IN AULA VII E VIII LEGISLATURA

Anno	Numero medio emendamenti/legge approvati in Commissione	Numero medio emendamenti/legge approvati in Aula
2002 (36 leggi)	11,2	3,5
2003 (28 leggi)	21,4	5,3
2004 (28 leggi)	17,8	6,3
2005 (10 leggi VIII Leg.)	9,3	1,4
2006 (21 leggi)	9,3	1,2
2007 (29 leggi)	7,6	1,2
2008 (23 leggi)	13,4	2,8
2009 (28 leggi)	12,5	2,2

NUMERO MEDIO DI EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE ED IN AULA VII E VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si è inteso evidenziare il numero medio di emendamenti approvati per legge nel corso della fase istruttoria del procedimento legislativo ed in Aula, negli anni centrali della VII e nella VIII legislatura.
- Confrontando tali dati, risulta evidente, con particolare riferimento ai primi tre anni dell' VIII legislatura, una sensibile contrazione del numero medio di emendamenti approvati dalle Commissioni assembleari. Se infatti, nella VII legislatura erano stati approvati, nel 2003, ben 21,4 emendamenti/legge, e nel 2004, 17,8 emendamenti/legge, con il cambio di legislatura si scende a 9,3 emendamenti/legge nel 2005 e 2006, e ulteriormente, nel 2007, a soli 7,6 emendamenti/legge. Solo nel 2008 e nel 2009 si registra un graduale incremento del numero medio di emendamenti approvati in fase istruttoria, che (pur senza raggiungere i dati medi della precedente legislatura) arriva a 13,4 emendamenti/legge nel 2008, e a 12,5 emendamenti/legge lo scorso anno.
- La stessa situazione si rileva nella fase decisoria del procedimento legislativo, nel senso che, da una legislatura all'altra, si assiste ad un sensibile calo del numero medio di emendamenti approvati in Aula. Si scende, infatti, da una media di 6,3 emendamenti/legge nel 2004, a soli 1,2 emendamenti/legge nel 2006 e nel 2007. Solo a partire dal 2008, e poi nel 2009, si registra (in analogia con quanto visto per la fase istruttoria), un tendenziale aumento del numero medio di emendamenti approvati (che arriva a 2,8 nel 2008, e si attesta a 2,2 lo scorso anno).
- In conclusione, dunque, rispetto alla trascorsa legislatura, nell' VIII legislatura risulta una progressiva diminuzione del numero medio degli emendamenti approvati, tanto in fase istruttoria, quanto in Aula.
- Viceversa, come vedremo meglio nelle pagine successive del rapporto, risulta un tendenziale aumento del numero medio di sedute per legge, svolte in fase istruttoria in Commissione.

DIMENSIONI DELLE LEGGI VIII LEGISLATURA

Anno	Numero articoli	Numero commi	Numero caratteri
2005	188	413	200.469
2006	241	512	231.207
2007	395	799	345.524
2008	416	1.026	495.180
2009	396	978	493.498
2010	96	236	114.341
Numero medio per legge <i>(sul totale di 116 leggi)</i>	14	34	16.208

DIMENSIONI DELLE LEGGI

VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si sono riportate le “dimensioni” delle leggi approvate nella nostra Regione nel corso dell’ VIII legislatura, adottando come principale unità di misura il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono ciascuna legge.
- Una valutazione complessiva della produzione normativa regionale può, infatti, ricavarsi anche da tale dato quantitativo, oltre che, necessariamente, dalla combinazione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero delle leggi prodotte e, soprattutto, il loro contenuto precettivo.
- Nella stessa tabella si è poi calcolato il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri, delle 116 leggi approvate nell’ VIII legislatura.

DIMENSIONI MEDIE DELLE LEGGI VII E VIII LEGISLATURA

Legislatura	Numero medio articoli	Numero medio commi	Numero medio caratteri
VII Totale leggi n.157* <i>*esclusa la L.R. n.13/2005 "Statuto della Regione Emilia-Romagna"</i>	16	42	17.806
VIII Totale leggi n.116	14	34	16.208

DIMENSIONI MEDIE DELLE LEGGI VII E VIII LEGISLATURA

- Nella tabella a fianco si è inteso effettuare un confronto tra le dimensioni medie delle leggi approvate nella Regione Emilia-Romagna nella VII e VIII legislatura.
- Risulta che le leggi della VII legislatura presentano un numero medio di 16 articoli, 42 commi e 17.806 caratteri.
- Le leggi approvate nell' VIII legislatura, invece, sono composte da un numero medio di 14 articoli, 34 commi e 16.208 caratteri.
- Dai dati sopra riportati, dunque, emerge con evidenza che le dimensioni medie della legislazione regionale prodotta nella VII e VIII legislatura sono pressoché equivalenti.

DIMENSIONI MEDIE DELLE LEGGI E INIZIATIVA LEGISLATIVA

VIII LEGISLATURA

Numero medio articoli	Tutte le leggi	Iniziativa Giunta	Iniziativa Assemblea	Iniziativa mista
2006	11	14	6	0
2007	14	15	6	22
2008	18	18	20	6
2009	14	15	4	65
Numero medio commi				
2006	24	28	15	0
2007	28	27	14	57
2008	45	43	50	23
2009	35	38	13	102

DIMENSIONI MEDIE DELLE LEGGI E INIZIATIVA LEGISLATIVA

VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si sono riportate innanzitutto le dimensioni medie delle leggi approvate negli anni centrali dell' VIII legislatura.
- Nel periodo di riferimento, ed in particolare dal 2006 al 2008, si rileva una tendenziale crescita della produzione legislativa regionale in termini di dimensioni medie (11 articoli e 24 commi di media nel 2006, 14 articoli e 28 commi di media nel 2007, e 18 articoli e 45 commi di media nel 2008).
- Sempre nella tabella che precede, inoltre, il dato delle dimensioni medie delle leggi regionali è stato ulteriormente elaborato, incrociandolo con quello dell' iniziativa delle singole leggi.
- Emerge un' inversione di tendenza rispetto ai corrispondenti dati della VII legislatura, in cui le leggi di iniziativa della Giunta risultavano avere in modo costante un numero medio di articoli (e di commi) superiore rispetto alle leggi di altra iniziativa.
- Nell' VIII legislatura, invece, tale dato non risulta confermato. Infatti, sia nel 2007, che nel 2009, sono le leggi di iniziativa mista ad avere il maggior numero medio di articoli (rispettivamente 22 e 65) e di commi (rispettivamente 57 e 102), invece, nel 2008, sono leggi di iniziativa consiliare ad avere il maggior numero medio di articoli e di commi (ovvero 20 articoli a fronte dei 18 della Giunta, e 50 commi a fronte dei 43 delle leggi della Giunta).

DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO DAL 2006 AL 2009 VIII LEGISLATURA

	Anno 2006 <i>VIII Legislatura</i>	Anno 2007 <i>VIII Legislatura</i>	Anno 2008 <i>VIII Legislatura</i>	Anno 2009 <i>VIII Legislatura</i>
Dall'assegnazione al licenziamento in Commissione	93 gg	81 gg	157 gg	136 gg
Dall'assegnazione in Commissione all'approvazione in Aula	122 gg	103 gg	171 gg	146 gg

DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO DAL 2006 AL 2009 VIII LEGISLATURA

- Per ricavare i tempi medi di approvazione delle leggi regionali si è suddiviso l'iter legislativo in alcune fasi essenziali, allo scopo di calcolare il numero dei giorni che ciascun P.d.l. ha impiegato nel passaggio da una fase a quella successiva.
- Le fasi principali in cui si articola il procedimento legislativo, e che si è inteso dunque monitorare, sono le seguenti:
 - assegnazione del P.d.l. alla Commissione competente;
 - nomina del relatore del P.d.l.;
 - prima seduta di trattazione del P.d.l.;
 - licenziamento del P.d.l. nella Commissione competente;
 - approvazione definitiva del P.d.l. in Assemblea legislativa.



DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO DAL 2006 AL 2009 VIII LEGISLATURA

- Analizzando, dunque, in confronto tra loro, i dati riportati nella tabella che precede, relativi agli anni centrali dell'VIII legislatura, risulta che, i tempi medi dell'iter legislativo (dunque, il numero medio di giorni che i progetti di legge regionale hanno impiegato, dall' assegnazione al licenziamento da parte della Commissione competente per materia, e dall' assegnazione alla Commissione alla successiva approvazione in Aula) sono tendenzialmente aumentati.
- L'aumento dei tempi medi dell'iter legislativo è particolarmente evidente dal 2008, anno in cui ci sono voluti di media 157gg per il licenziamento dei P.d.l. in Commissione (a fronte di 81gg e 93gg rispettivamente nel 2007 e 2006), e occorrendo complessivi 171gg per l'approvazione in Aula (a fronte di 103gg e 122gg impiegati nei due anni precedenti).

DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO VII E VIII LEGISLATURA

Anno	Durata media del procedimento dall'assegnazione al licenziamento in Commissione	Durata media del procedimento dall'assegnazione alla Commissione all'approvazione in Aula
VII legislatura		
2002	72 gg	89 gg
2003	86 gg	104 gg
2004	139 gg	167 gg
VIII legislatura		
2007	81 gg	103 gg
2008	157 gg	171 gg
2009	136 gg	146 gg

DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO VII E VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si è voluto confrontare i tempi medi del procedimento rilevati negli anni centrali della VII e VIII legislatura.
- Per gli anni sopra considerati si è dunque riportato il numero medio di giorni che i progetti di legge regionale hanno impiegato, dall'assegnazione al licenziamento da parte della Commissione competente per materia, e dall'assegnazione alla Commissione alla successiva approvazione in Aula.
- L'indagine diretta a monitorare la durata media del procedimento legislativo si prefigge l'ulteriore obiettivo di verificare se la nomina del relatore del progetto di legge, fin dall'inizio dell'istruttoria (come prevista dal nuovo Statuto), abbia avuto una qualche incidenza sui tempi del licenziamento dei P.d.l. in Commissione.

DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO VII E VIII LEGISLATURA

- Dai dati riportati nella tabella che precede, dunque, si rileva, in modo evidente, che il fenomeno dell'aumento dei tempi medi del procedimento, nel corso dell' VIII legislatura, risulta tendenzialmente in linea con quanto rilevato per gli anni centrali della legislatura precedente.
- Nella VII legislatura, infatti, si passa, per l'approvazione di un P.d.l. in Aula, dai 104gg impiegati nel 2003, ai 167gg nel 2004. Altrettanto, nell'VIII legislatura, un P.d.l. per essere approvato definitivamente ha impiegato complessivi 103 gg.nel 2007, e 171 gg nel 2008.
- Per una corretta valutazione dei dati appena visti, non bisogna inoltre dimenticare anche il fatto che, col nuovo Statuto l'iter del procedimento avrebbe potuto essere più breve, essendo venuto meno l'obbligo (previsto dallo Statuto anteriore del 1990) di fare trascorrere almeno 30 giorni dalla pubblicazione dei progetti sul Supplemento del BUR prima che possano essere portati in discussione in Commissione.
- Nonostante tale previsione, non risulta, dunque, dai dati sopra visti, alcuna riduzione dei tempi dell'iter legislativo nell'VIII legislatura.

**DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO DALL' ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE
ALL'APPROVAZIONE IN AULA E INIZIATIVA LEGISLATIVA
DAL 2006 AL 2009**

Anno	Tutte le leggi	Leggi iniziativa Giunta	Leggi iniziativa Consiglieri	Leggi iniziativa mista
2006	122 gg	82 gg	221 gg	/
2007	103 gg	70 gg	178 gg	91 gg
2008	171 gg	72 gg	361 gg	42 gg
2009	146 gg	74 gg	336 gg	700 gg

DURATA MEDIA DEL PROCEDIMENTO DALL' ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE ALL'APPROVAZIONE IN AULA E INIZIATIVA LEGISLATIVA DAL 2006 AL 2009

- Nella tabella che precede il dato della durata media del procedimento legislativo regionale (calcolata facendo riferimento al lasso di tempo che intercorre dall'assegnazione del progetto di legge alla Commissione assembleare competente, fino all'approvazione in Aula), è stato elaborato incrociandolo con quello relativo all' iniziativa delle leggi, nel tentativo di verificare se possa individuarsi una durata media dell'iter legislativo correlata al soggetto che ha promosso l'iniziativa legislativa.
- Dai dati riportati nella tabella risulta confermata la tendenza, già rilevata nella VII legislatura, secondo cui le leggi di iniziativa della Giunta, hanno l'iter medio di approvazione più breve (tranne che per il 2008, in cui una sola legge di iniziativa mista è stata approvata in tempi ancora più brevi, ovvero in soli 42gg.).
- Le leggi di iniziativa consiliare, invece, (come nella scorsa legislatura), risultano avere l'iter medio di approvazione più lungo, oltre che progressivamente in aumento nel corso dell'VIII legislatura, sino a raggiungere i 361gg di media nel 2008. Questo dato, però, trova una spiegazione nel fatto che due progetti di legge di iniziativa consiliare hanno avuto un iter di approvazione particolarmente lungo, tale da alterare i dati medi di tutte le leggi di iniziativa consiliare (trattasi della L.R. n.2/08 in tema di attività bionaturali e attività dei centri benessere, che ha impiegato 856gg per l'approvazione in Aula, e della L.R. n.18/08 in tema di iniziative per la memoria dei giusti, che ha impiegato 621gg per essere approvata dall'Aula).
- Le leggi di iniziativa mista, invece, risultano avere un iter medio di approvazione tendenzialmente "intermedio" rispetto a quello delle leggi di ogni altra iniziativa, fatta eccezione per il 2009, in cui l' iniziativa mista ha registrato i tempi medi di approvazione più lunghi in assoluto, pari a 700 gg. (ma anche tale dato trova la sua spiegazione nei tempi particolarmente lunghi che due leggi hanno impiegato per essere approvate, ovvero, la L.R. n.6/09 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e la L.R. n.28/09 "Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica amministrazione").

TEMPI MEDI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - NOMINA DEL RELATORE

VIII LEGISLATURA

Numero medio dei giorni	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Dall'assegnazione del P.d.l. alla Commissione alla nomina del relatore	44 gg	22 gg	38 gg	20 gg
Dalla nomina del relatore alla prima seduta di trattazione	15 gg	22 gg	22 gg	18 gg

TEMPI MEDI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - NOMINA DEL RELATORE

VIII LEGISLATURA

- Il nuovo Statuto regionale, all' art.50, comma 3, dispone che sia il Presidente della Commissione, cui è stato assegnato un P.d.l., a proporre "immediatamente" alla stessa la nomina del "relatore". L'art.30, comma 2, del nuovo Regolamento interno, inoltre, precisa che la disamina di ogni progetto di legge non ha inizio se la commissione referente non abbia provveduto alla nomina del relatore.
- Nella tabella che precede si è dunque inteso monitorare, con riferimento agli anni centrali della corrente legislatura, il tempo medio che intercorre dal momento dell' assegnazione di un P.d.l. alla Commissione competente per materia, al momento della nomina del relatore, cui spetta di seguire l'iter complessivo del progetto.
- Dai dati contenuti nella tabella, emerge che, tendenzialmente, dal 2006 al 2009, il lasso di tempo medio intercorso dal momento dell' assegnazione di un P.d.l. alla Commissione competente per materia, al momento della nomina del relatore, è progressivamente diminuito, passando da 44 gg. a soli 20 gg..
- Circa, invece, il lasso di tempo medio trascorso dalla nomina del relatore alla prima seduta di trattazione in Commissione del P.d.l., esso risulta tendenzialmente stabile, oscillando da un minimo di 15gg nel 2006, ad un massimo di 22 gg nel 2007 e nel 2008. Va anche ricordato che, è in questo intervallo temporale che si inserisce, eventualmente, il parere reso dalla Commissione in sede consultiva, che, ai sensi dell'art.24, comma 8, del Regolamento interno dell'Assemblea, deve essere reso entro 14 gg dalla nomina del relatore.

NUMERO COMPLESSIVO E NUMERO MEDIO DELLE SEDUTE NECESSARIE ALLA TRATTAZIONE DELLE LEGGI DAL 2006 AL 2009 - VIII LEGISLATURA

Anno	Numero complessivo e medio di sedute in Commissione	Numero complessivo e medio di sedute in Aula
2006 (n. 21 leggi)	69 (3,2)	30 (1,4)
2007 (n.29 leggi)	103 (3,5)	41 (1,4)
2008 (n. 23 leggi)	81 (3,5)	32 (1,3)
2009 (n. 28 leggi)	109 (3,8)	38 (1,3)

NUMERO COMPLESSIVO E NUMERO MEDIO DELLE SEDUTE NECESSARIE ALLA TRATTAZIONE DELLE LEGGI DAL 2006 AL 2009 - VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si è riportato il numero complessivo e medio delle sedute che sono state necessarie alla trattazione, dapprima in Commissione, poi, in Aula, delle leggi approvate negli anni centrali dell' VIII legislatura.
- Confrontando, dunque, negli anni di riferimento, il numero medio di sedute per legge svolte in fase istruttoria in Commissione, esso risulta tendenzialmente aumentato, passando da una media di 3,2 sedute/legge nel 2006, ad una media di 3,8 sedute/legge nel 2009.
- I dati appena visti risultano oltretutto simili a quelli rilevati negli anni centrali della VII legislatura, in cui risultava, ad esempio, nel 2003, un numero medio di 4,2 sedute/legge e 3,3 sedute/legge nel 2004.
- Sempre dall'analisi dei dati riportati nella tabella a fianco, risulta ulteriormente che, in ciascuno degli anni sopra considerati, il numero di sedute necessario alla trattazione dei P.d.l. in Commissione, è sensibilmente superiore al numero di sedute svolte in Aula per la successiva discussione e approvazione dei progetti stessi (ad esempio, nel 2007, si sono svolte in Commissione 103 sedute a fronte di 41 in Aula, così come nel 2009, in fase istruttoria, si sono avute 109 sedute, a fronte di sole 38 in Aula).
- Infine, risulta pressoché costante, negli anni considerati, il numero medio di sedute svolte in Aula, che oscilla da una media di 1,4 sedute/legge nel 2006 e 2007, ad una media di 1,3 sedute nel 2008 e 2009.
- Tali ultimi dati, però, attestano un progressivo calo del numero medio di sedute svolte in Aula nell'VIII legislatura rispetto alla VII, in cui si era registrata, ad esempio, nel 2003, una media di 1,9 sedute/legge, e 1,8 sedute/legge nel 2004.

REGOLAMENTI REGIONALI

VIII LEGISLATURA

n.1/2005 <i>Giunta</i>	DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA NELLE MORE DELL' APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
n.1/2006 <i>Giunta</i>	MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)
n.2/2006 <i>Assemblea</i>	REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ARTT. 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI")
n.3/2006 <i>Assemblea</i>	REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE AGENZIE, ISTITUTI ED ENTI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
n.4/2006 <i>Giunta</i>	REGOLAMENTO IN MATERIA DI PIANI CIMITERIALI COMUNALI E DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, PREVISTO ALL'ART.2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N.19/2004 REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE SVOLTA DAL PERSONALE REGIONALE DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI ED AGLI INVITATI DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
n.5/2006 <i>Assemblea</i>	REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE SVOLTA DAL PERSONALE REGIONALE
n.6/2006 <i>Giunta</i>	DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI ED AGLI INVITATI DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

REGOLAMENTI REGIONALI

VIII LEGISLATURA

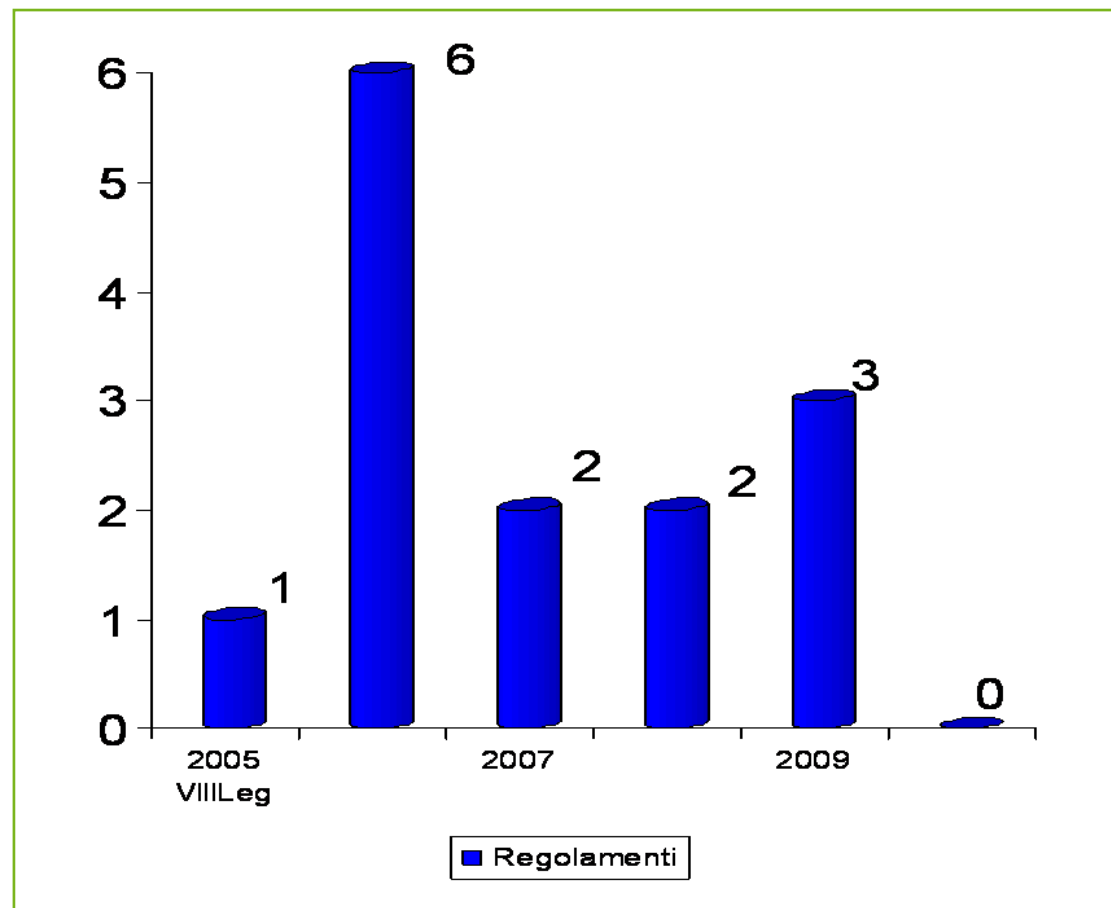
n.1/2007 <i>Giunta</i>	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALL 'ART 3 DELLA L.R. 6 GIUGNO 2006 N.6
n.2/2007 <i>Assemblea</i>	REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN
n.1/2008 <i>Giunta</i>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA
n.2/2008 <i>Giunta</i>	REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N.4 (DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ. ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE)
n.1/2009 <i>Giunta</i>	SOSTITUZIONE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO 27 DICEMBRE 1995, N. 61 'REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITÀ ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N.50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)' E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
n.2/2009 <i>Giunta</i>	REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART.8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N.4.
n.3/2009 <i>Giunta</i>	REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D LEGGE REGIONALE 30/1998)

REGOLAMENTI REGIONALI

VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si è riportato in ordine progressivo il numero e il titolo dei 14 regolamenti regionali emanati dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010.
- Accanto a ciascun regolamento si è indicato anche il soggetto (Giunta o Assemblea) che lo ha deliberato, in forza di quanto previsto dal nuovo Statuto regionale in tema di esercizio della potestà regolamentare regionale.
- Si ricorda, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall'art.56, comma 4, dello Statuto regionale, i regolamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

REGOLAMENTI REGIONALI VIII LEGISLATURA

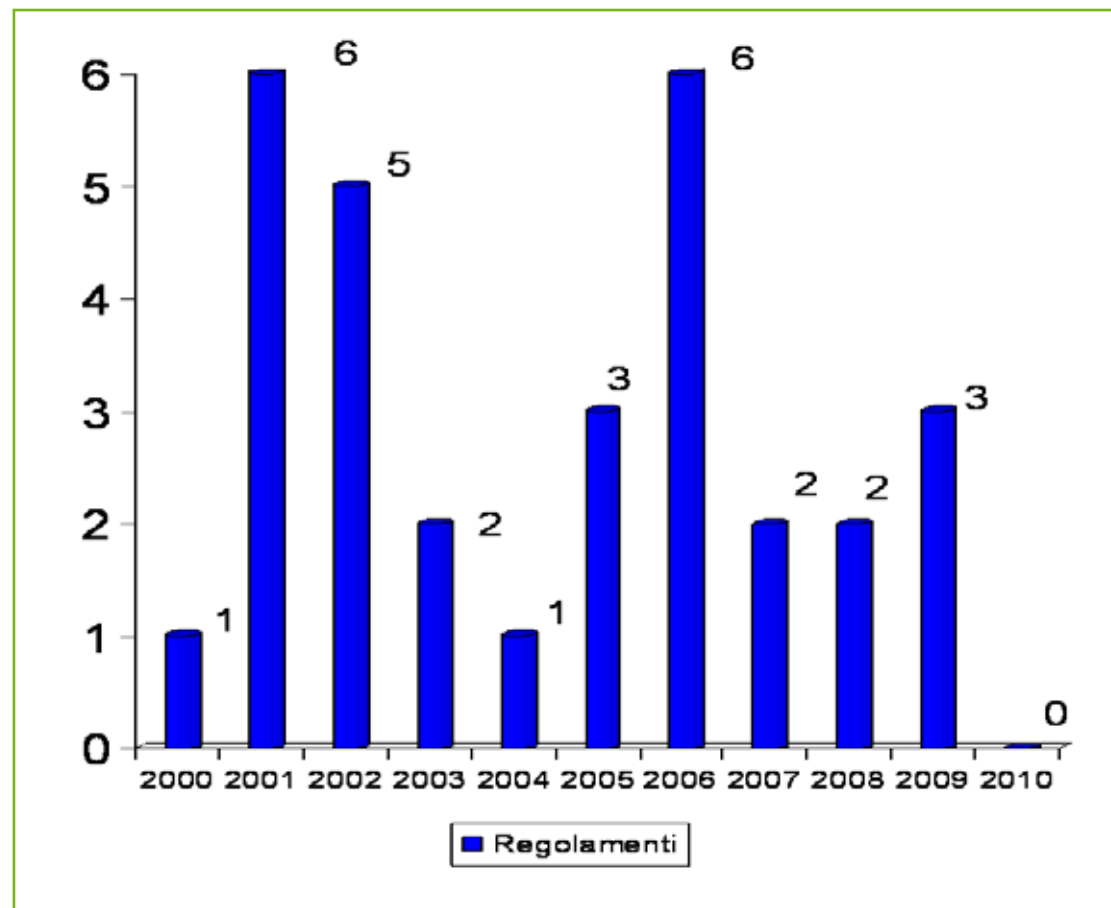


REGOLAMENTI REGIONALI

VIII LEGISLATURA

- Dal grafico che precede risulta che, complessivamente, nel corso dell'VIII legislatura, in Emilia-Romagna sono stati emanati 14 regolamenti.
- Di tali 14 regolamenti, 10 sono stati deliberati dall'organo cui lo Statuto ha attribuito la potestà regolamentare in via generale, ovvero la Giunta, previo parere di conformità allo Statuto e alla legge, espresso dall'Assemblea legislativa, così come previsto dall'art.28, comma 4, lett.n), dello Statuto. Essi sono tutti attuativi di precedenti leggi regionali.
- 4 regolamenti, invece, sempre in forza di quanto previsto dall'art.28, comma 4, lett. n) dello Statuto, sono stati deliberati dall'Assemblea legislativa, ed emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea, in quanto trattasi di regolamenti delegati alle Regioni dalla legge statale.
- Si ricorda, infine, che con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 28 novembre 2007, n.143 è stato approvato il "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna", e nel 2009, con deliberazione dell'Assemblea n.229 del 30 giugno, è stato approvato il "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa per l'amministrazione e la contabilità". Tali regolamenti, essendo regolamenti interni, ai sensi dell'art.27, comma 4 dello Statuto, non rientrano nel computo di cui sopra.

REGOLAMENTI REGIONALI VII E VIII LEGISLATURA

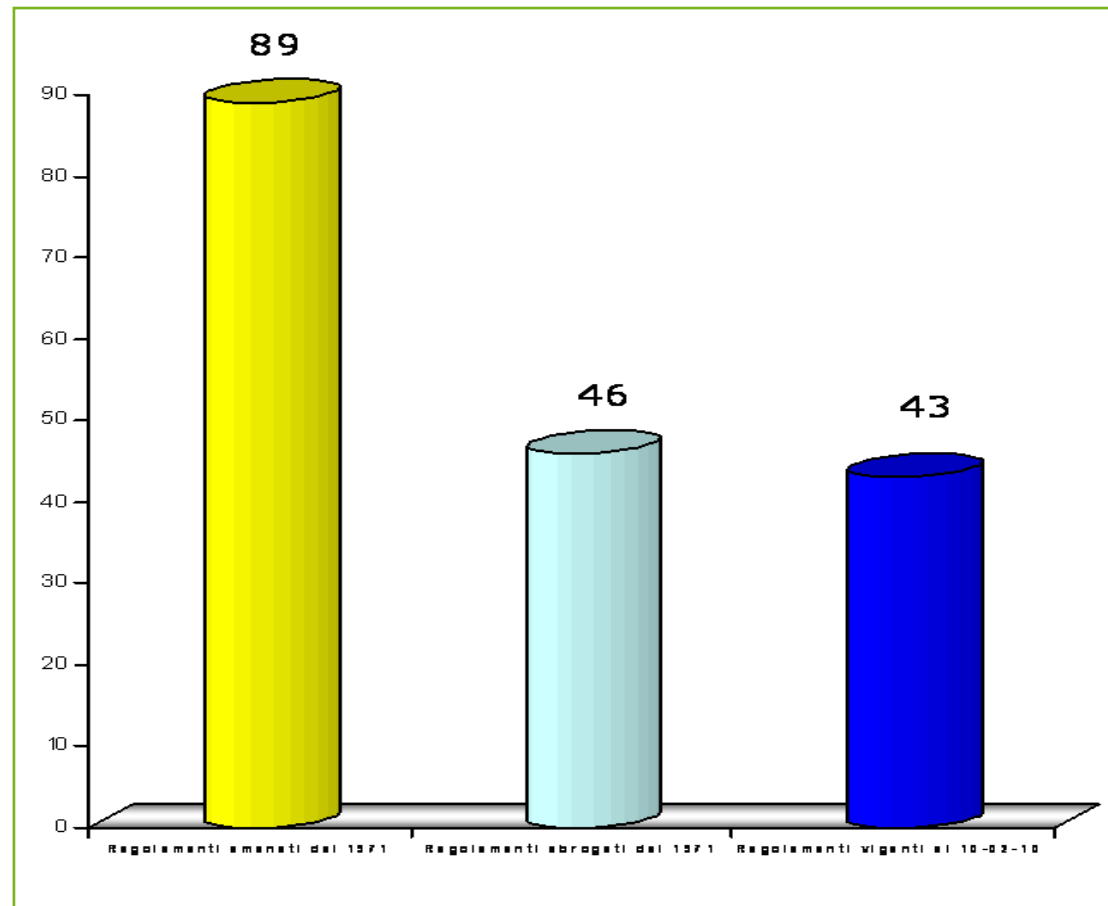


REGOLAMENTI REGIONALI VII E VIII LEGISLATURA

- Nel grafico a fianco si è monitorato l'andamento della produzione regolamentare regionale nel corso della VII e dell'VIII legislatura.
- Come prima anticipato, il nuovo Statuto (entrato in vigore il 2 Aprile 2005), ha definitivamente risolto ogni questione in merito all'esatta individuazione degli organi regionali legittimati all'esercizio della potestà regolamentare, attribuendola alla Giunta, in via generale, e all'Assemblea legislativa nel caso di regolamenti delegati dallo Stato (ai sensi degli artt.49, 56 e 28, comma 4, lett.n).
- Mentre nel 2006 (anno in cui sono stati emanati 6 regolamenti) la progressiva attuazione dello Statuto sembrava avere dato nuovamente impulso alla produzione regolamentare, negli anni successivi (con solo 2 regolamenti emanati nel 2007 e 2008, e 3 regolamenti emanati nel 2009) essa sembra subire nuovamente una stasi, analoga a quella rilevata sul finire della VII legislatura (2 soli regolamenti, infatti, erano stati deliberati nel 2003, 1 nel 2004, e ulteriori 2 nel 2005 a fine legislatura).
- In conclusione, dal grafico appare evidente che, nel corso della VII e VIII legislatura, e, dunque, sia prima che dopo l'adozione del nuovo Statuto, la produzione regolamentare regionale risulta piuttosto esigua.
- Questo dato diverge sensibilmente rispetto a quello di alcune regioni ordinarie, che, ormai da diversi anni, mostrano una considerazione maggiore, rispetto all'Emilia-Romagna, dell'utilizzo della fonte secondaria (nel solo 2008, ad esempio, la Puglia ha emanato 28 regolamenti, il Lazio ne ha emanati 27, la Toscana 21 ed il Piemonte 19).

REGOLAMENTI EMANATI E ABROGATI DAL 1971

REGOLAMENTI VIGENTI AL 10 FEBBRAIO 2010

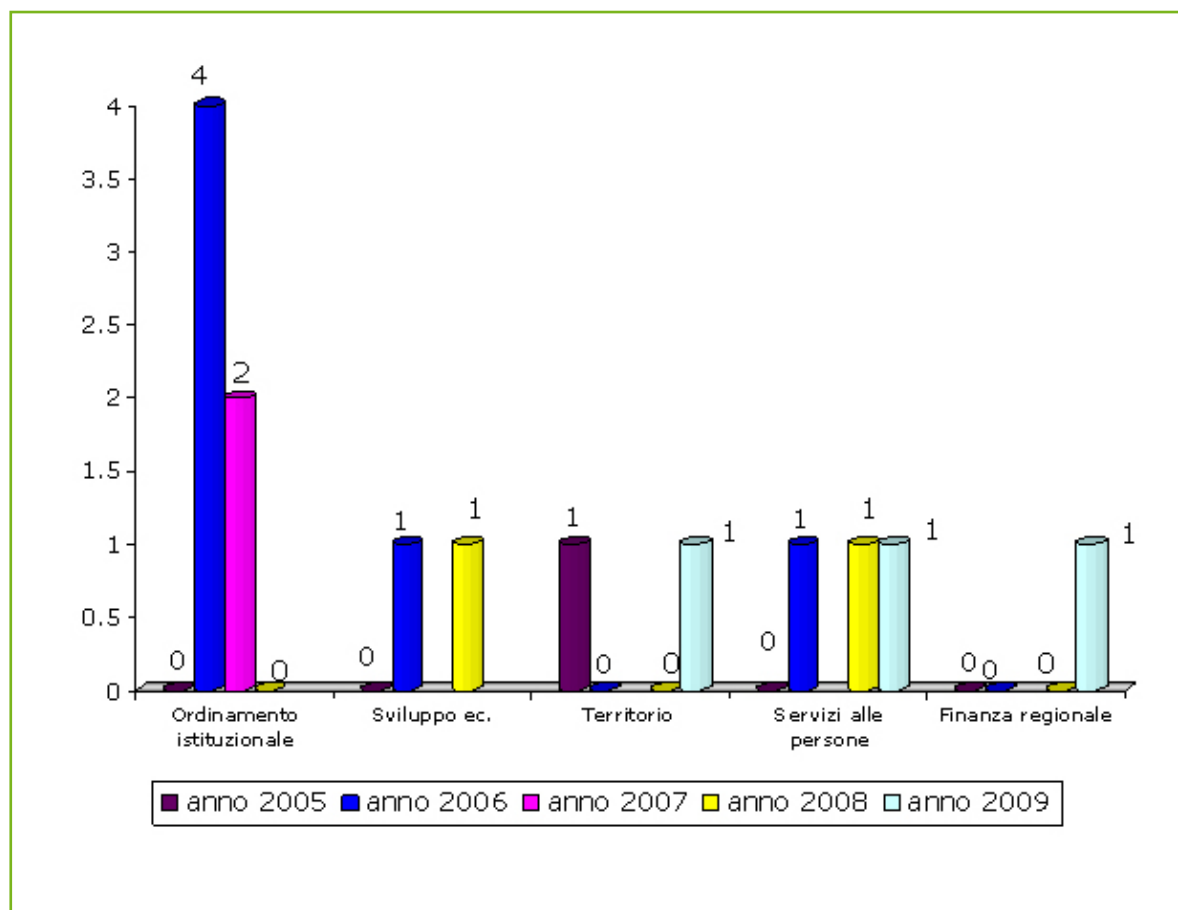


REGOLAMENTI EMANATI E ABROGATI DAL 1971

REGOLAMENTI VIGENTI AL 10 FEBBRAIO 2010

- Nel grafico a fianco si evidenzia la produzione regolamentare complessiva della Regione Emilia-Romagna dalla prima legislatura al 10 febbraio 2010.
- Risulta, dunque, che dal 1971 alla fine dello scorso anno sono stati emanati complessivamente 89 regolamenti.
- Poiché negli stessi anni ne sono stati abrogati espressamente 46, risultano vigenti, al 10 febbraio 2010, 43 regolamenti.
- Si precisa che, l'unico regolamento abrogato lo scorso anno, ovvero il R.R. n.11/1996 "Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art.20, comma 3, della L.R. 28 giugno 1994, n.26" risulta abrogato ad opera della Legge regionale n. 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).

REGOLAMENTI REGIONALI RIPARTITI PER MACROSETTORE VIII LEGISLATURA

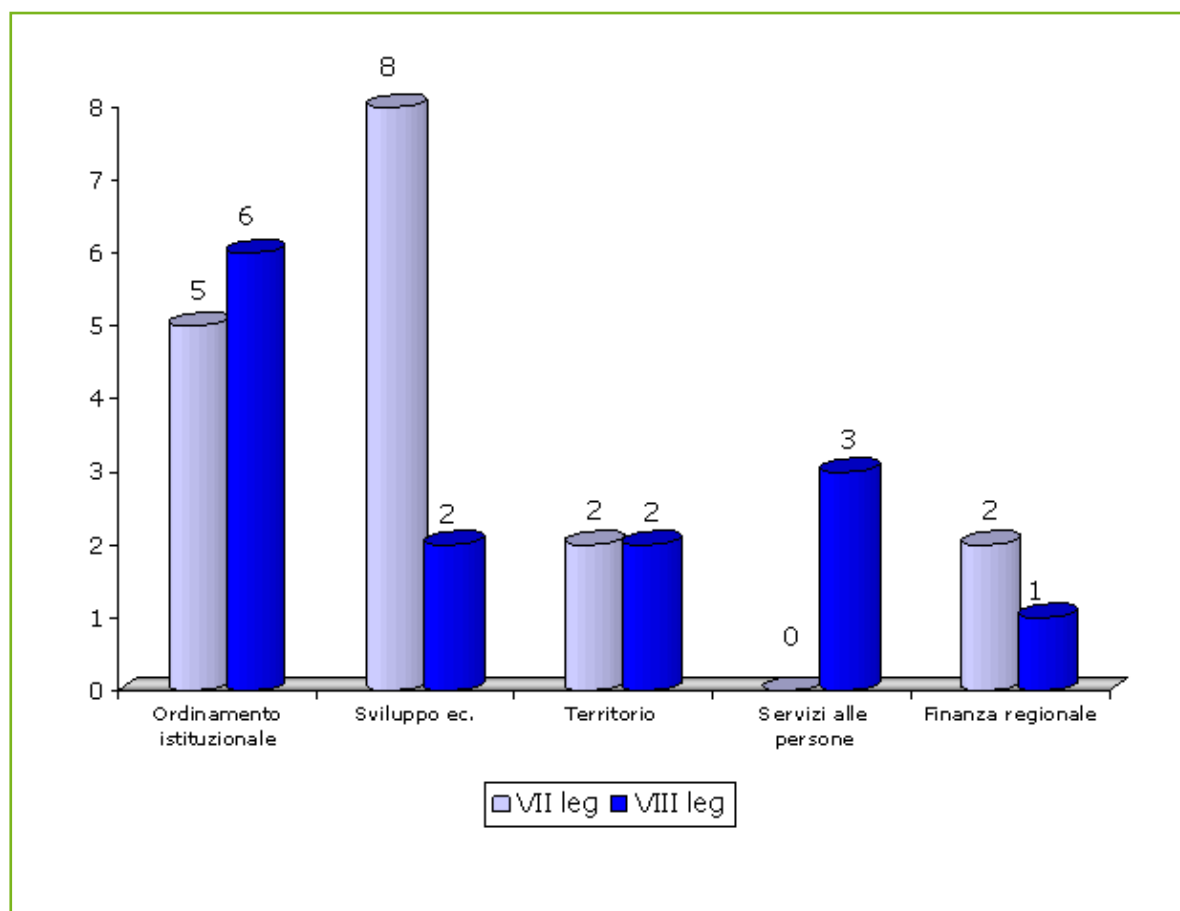


REGOLAMENTI REGIONALI RIPARTITI PER MACROSETTORE

VIII LEGISLATURA

- Nel grafico a fianco si è compiuta un' analisi di tipo "sostanziale" dei 14 regolamenti regionali emanati nel corso dell' VIII legislatura, evidenziando i principali macro-settori di intervento regolamentare, in analogia con quanto fatto nei successivi paragrafi del rapporto in relazione alla produzione legislativa regionale.
- Risulta evidente, negli anni considerati, una concentrazione della produzione regolamentare nel macro-settore dell' "Ordinamento istituzionale", coperto, infatti, complessivamente, da 6 regolamenti.
- Segue il macro-settore "Servizi alle persone" coperto complessivamente da 3 regolamenti, mentre i settori dello "Sviluppo economico" e del "Territorio e ambiente" sono coperti ciascuno da 2 regolamenti.
- 1 solo regolamento, infine, incide sul macro-settore della "Finanza regionale".

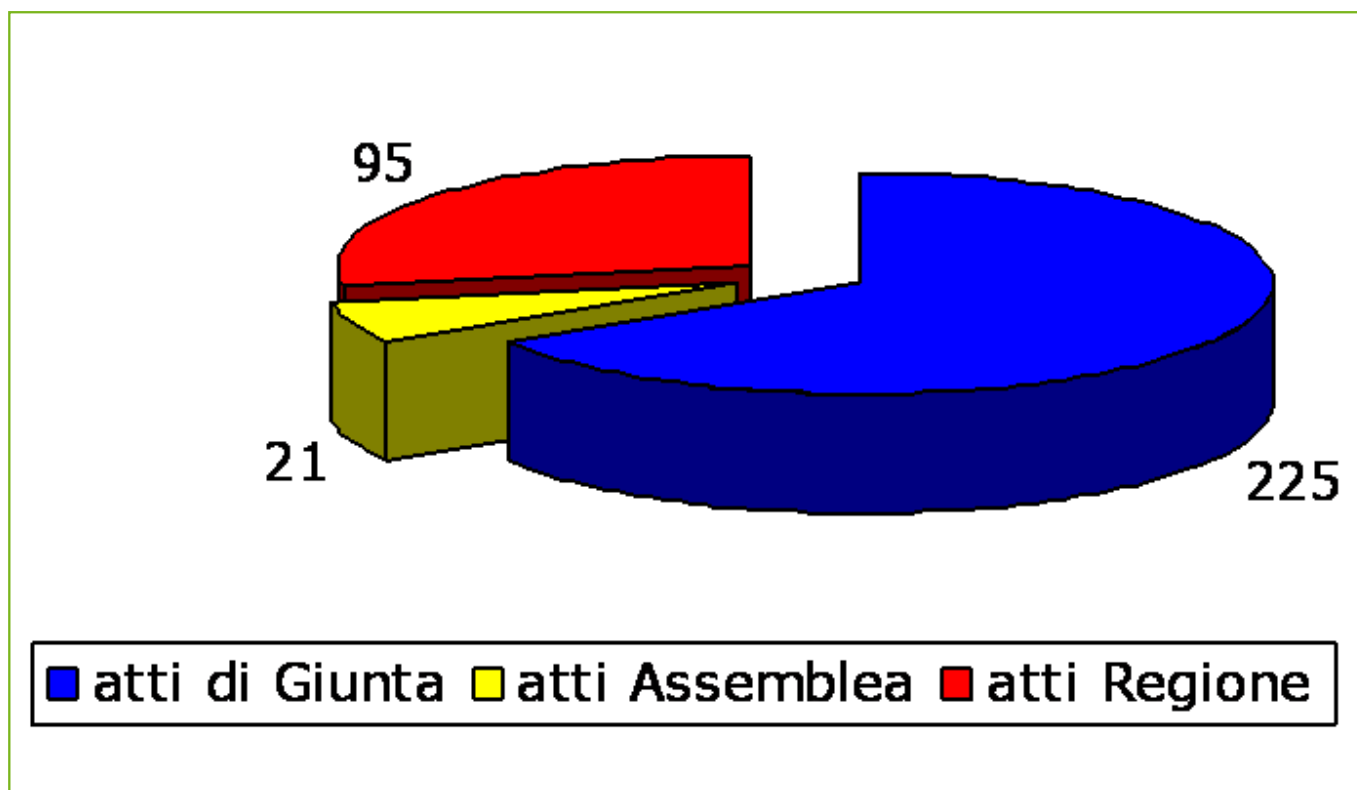
REGOLAMENTI REGIONALI RIPARTITI PER MACROSETTORE VII E VIII LEGISLATURA



REGOLAMENTI REGIONALI RIPARTITI PER MACROSETTORE VII e VIII LEGISLATURA

- Nel grafico che precede si è inteso effettuare un confronto tra la VII e VIII legislatura circa il diverso modo con cui sono stati coperti i macro-settori di intervento regolamentare.
- Risulta evidente, in entrambe le legislature considerate, una concentrazione della produzione regolamentare nel macrosettore dell' "Ordinamento istituzionale".
- Tale macrosettore, infatti, risulta coperto nella VII legislatura da 5 regolamenti e da ulteriori 6 regolamenti emanati nel corso dell'VIII legislatura.
- Il macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive", che nella VII legislatura aveva rappresentato il settore maggiormente coperto dalla produzione regolamentare regionale (con 8 regolamenti), risulta coperto, invece, da soli 2 regolamenti nell' VIII legislatura.
- Infine, si rileva che, mentre nella VII legislatura nessun regolamento aveva inciso sul macro-settore dei "Servizi alle persone", nella trascorsa legislatura, invece, se ne contano 3.

**SOGGETTI DESTINATARI DEI RINVII LEGISLATIVI “DELEGIFICAZIONE”
VIII LEGISLATURA**



SOGGETTI DESTINATARI DEI RINVII LEGISLATIVI “DELEGIFICAZIONE” VIII LEGISLATURA

- Nel grafico che precede, con riferimento alla legislazione regionale approvata dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010, si è inteso monitorare la tendenza del legislatore a ricorrere alla “delegificazione” quale strumento per alleggerire e semplificare il corpus normativo regionale.
- Si precisa che, con tale denominazione, si allude al fenomeno in base al quale la legislazione regionale, talvolta, rinvia numerosi aspetti di disciplina della materia a successivi atti non legislativi, di Giunta, dell’Assemblea, o più genericamente della Regione.
- Emerge, dunque, dal grafico (in analogia con quanto rilevato anche nella precedente legislatura), la tendenza secondo cui, gli atti non legislativi cui il legislatore regionale ha rinviato maggiormente sono quelli della Giunta (ovvero, complessivamente, 225, pari al 66%).
- In minore numero risultano i rinvii ad atti della Regione, ovvero 95 (pari al 28% del totale dei rinvii, e trattasi perlopiù di accordi e intese, nomine, e concessioni di contributi).
- Infine, i rinvii agli atti dell’Assemblea risultano essere costantemente quelli meno numerosi, ovvero solo 21 nel periodo considerato (pari al 6%, e trattasi di atti di approvazione di piani, indirizzi e programmi, e direttive).

SOGGETTI DESTINATARI DEI RINVII LEGISLATIVI“DELEGIFICAZIONE” VIII LEGISLATURA

- Per una corretta lettura dei dati appena visti deve aggiungersi che, i 95 rinvii legislativi ad atti della Regione, in concreto, il più delle volte, si traducono in atti che compete poi alla Giunta adottare. Da ciò ne discende che il numero effettivo dei rinvii alla Giunta è senz'altro superiore ai 225 evidenziati nel grafico.
- Va inoltre precisato che, dei 225 rinvii ad atti di Giunta risultano solo 8 rinvii a regolamenti regionali (il che può in parte spiegare quanto precedentemente affermato sulla esiguità della produzione regolamentare regionale nel corso dell' VIII legislatura) mentre, per il resto, si tratta perlopiù di rinvii a direttive, delibere, indirizzi e ad atti con cui la Giunta definisce criteri e modalità di attuazione in concreto di misure legislative, oppure per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili o per l'individuazione dei soggetti beneficiari.
- A conclusione di tale monitoraggio può affermarsi che, il minor numero di rinvii legislativi ad atti dell'Assemblea risulta del tutto coerente con la ripartizione di competenze prevista dallo Statuto, che attribuisce prevalentemente alla Giunta gli atti esecutivi e all'Assemblea legislativa gli atti generali e di programmazione.

NUMERO DELLE LEGGI CHE CONTENGONO RINVII VII E VIII LEGISLATURA

Anno	Numero totale leggi	Leggi che contengono rinvii	Percentuale sul totale delle leggi
2003	28	25	89%
2004	28	19	68%
2005 <i>VII Leg</i>	10 (escluso lo Statuto regionale)	8	80%
2007	29	19	66%
2008	23	14	61%
2009	28	17	61%

NUMERO DELLE LEGGI CHE CONTENGONO RINVII VII E VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede, si è tentato di analizzare, con riferimento agli anni centrali della VII e VIII legislatura, l'andamento della tendenza del legislatore regionale ad utilizzare lo strumento della "delegificazione" per alleggerire e semplificare il corpus normativo regionale.
- Si è riportato, pertanto, per ciascun anno, il numero complessivo delle leggi regionali che contengono dei rinvii ad atti non legislativi della Giunta, dell'Assemblea o della Regione.
- Risulta evidente che, in tutte le annate considerate, il fenomeno della delegificazione è significativamente presente (interessando in entrambe le legislature più della metà delle leggi prodotte in ogni singolo anno), anche se tendenzialmente in calo, dalla VII all' VIII legislatura, come meglio evidenziato anche dalla tabella successiva.
- Nel 2008 e nel 2009, ad esempio, le leggi che contengono rinvii costituiscono il 61% del totale delle leggi approvate, a fronte di un 89% nel 2003, e, addirittura, di un 80% nel 2005, a fine legislatura.
- Dal monitoraggio dei rinvii contenuti nella legislazione regionale è risultato inoltre che, di regola, le leggi che contengono il maggior numero di rinvii sono quelle che dal punto di vista della tipologia si classificano quali leggi "di settore," ed in particolare quelle a carattere organico (ad esempio, nel 2008, la L.R. n.14/08 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", e nel 2009 la L.R. n.6/09 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" sono tra le "leggi di settore" quelle che contengono il maggior numero di rinvii).

NUMERO MEDIO DEI RINVII CONTENUTI NELLE LEGGI VII E VIII LEGISLATURA

Anno	Numero rinvii alla Giunta	Numero rinvii alla Regione	Numero rinvii all'Assemblea	Totale rinvii	Numero medio legge/rinvii
2003 (28 leggi)	114	31	18	163	5,8
2004 (28 leggi)	98	42	12	152	5,4
2006 (21 leggi)	41	15	3	59	2,8
2007 (29 leggi)	52	23	4	79	2,7
2008 (23 leggi)	77	18	3	98	4,2
2009 (28 leggi)	46	20	9	75	2,6

NUMERO MEDIO DEI RINVII CONTENUTI NELLE LEGGI VII E VIII LEGISLATURA

- Nella tabella a fianco si è riportato il numero, complessivo e medio, dei rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle leggi approvate sul finire della VII legislatura e negli anni centrali dell' VIII legislatura.
- Confrontando i dati degli anni sopra indicati, risulta una sensibile contrazione del fenomeno della delegificazione. Il numero medio di rinvii contenuti nelle leggi scende sensibilmente nel passaggio da una legislatura all'altra. Infatti, come si evidenzia nella tabella, a fronte di un numero medio di 5,8 rinvii/legge nel 2003 e 5,4 nel 2004, risulta, invece, nel 2006, un numero medio di 2,8 rinvii/legge, che scende a 2,7 nell'anno successivo, e a 2,6 lo scorso anno. Solo nel 2008 si registra un incremento del numero medio di rinvii per legge (pari a 4,2) ma tale dato risulta comunque inferiore a quelli rilevati per la VII legislatura.
- Il fenomeno appena descritto può senz'altro ricollegarsi al tendenziale calo che si è registrato nel passaggio dalla VII all'VIII legislatura delle leggi di settore, ed, in particolare, di quelle a carattere organico, ovvero, quelle leggi che, intervenendo su interi settori o materie, per loro natura, di regola, prevedono per la loro attuazione numerosi rinvii a successivi atti non legislativi (tale tipologia di leggi sarà meglio esaminata nelle successive pagine del rapporto dedicate all'analisi sostanziale della produzione legislativa regionale).

STRUMENTI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI VII E VIII LEGISLATURA

Anno	Relazioni della Giunta da presentare all'Assemblea	Clausole valutative (art.53 Statuto e art.50 del Regolamento interno)
2003 (n. 28 leggi)	4	1
2004 (n. 28 leggi)	7	2
2005 (n. 20 leggi) ^(*) (*) escluso lo Statuto	3	1
2006 (n. 21 leggi)	1	3
2007 (n. 29 leggi)	1	3
2008 (n. 23 leggi)	3	1
2009 (n. 28 leggi)	1	3
2010 (n. 5 leggi)	0	1

STRUMENTI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI VII E VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si è inteso proseguire il monitoraggio relativo al grado di attuazione delle norme statutarie e regolamentari della Regione Emilia-Romagna, che prevedono strumenti con cui l'Assemblea può controllare lo stato di attuazione delle leggi nel tempo.
- Trattasi (soprattutto nella VII legislatura) di relazioni che la Giunta deve periodicamente presentare all'Assemblea stessa, oppure, di specifici adempimenti posti a carico della Giunta da "clausole valutative" inserite espressamente in legge, così come previsto, innanzitutto dall'art.53 dello Statuto regionale, e, successivamente, dall'art.50 del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea.
- Relativamente alla produzione legislativa del 2009, si evidenzia, dunque, che 3 leggi (ovvero, la L.R. n.11 "Promozione e valorizzazione dell'amministratore di sostegno", la L.R. n.15 "Trasporto ferroviario delle merci" e la L.R. n.26 "Sviluppo del commercio equo e solidale") contengono una vera e propria clausola valutativa, ai sensi dell'art.53 dello Statuto, mentre 1 sola legge (ovvero la L.R. n. 28/09 "Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione") prevede 1 relazione di monitoraggio che la Giunta deve presentare annualmente all'Assemblea legislativa.
- Confrontando, dunque, i dati della VII e VIII legislatura, risulta che, mentre nella VII legislatura lo strumento di monitoraggio più utilizzato era costituito dalle relazioni, invece, dopo l'entrata in vigore dello Statuto, i due diversi strumenti di monitoraggio dell'attuazione delle leggi sembrano bilanciarsi (infatti, le leggi approvate dal 2005 a fine legislatura prevedono complessivamente 9 relazioni, e 12 clausole valutative), anche se deve precisarsi che, le relazioni previste dalle leggi dell'VIII legislatura tendono a richiedere alla Giunta dei dati più puntuali rispetto a quelli richiesti dalle relazioni inserite nelle leggi della legislatura precedente.
- Per un approfondimento sulle clausole valutative contenute nelle leggi regionali dell'VIII legislatura si rinvia alla successiva sezione del rapporto dedicata al miglioramento della qualità sostanziale della legislazione.

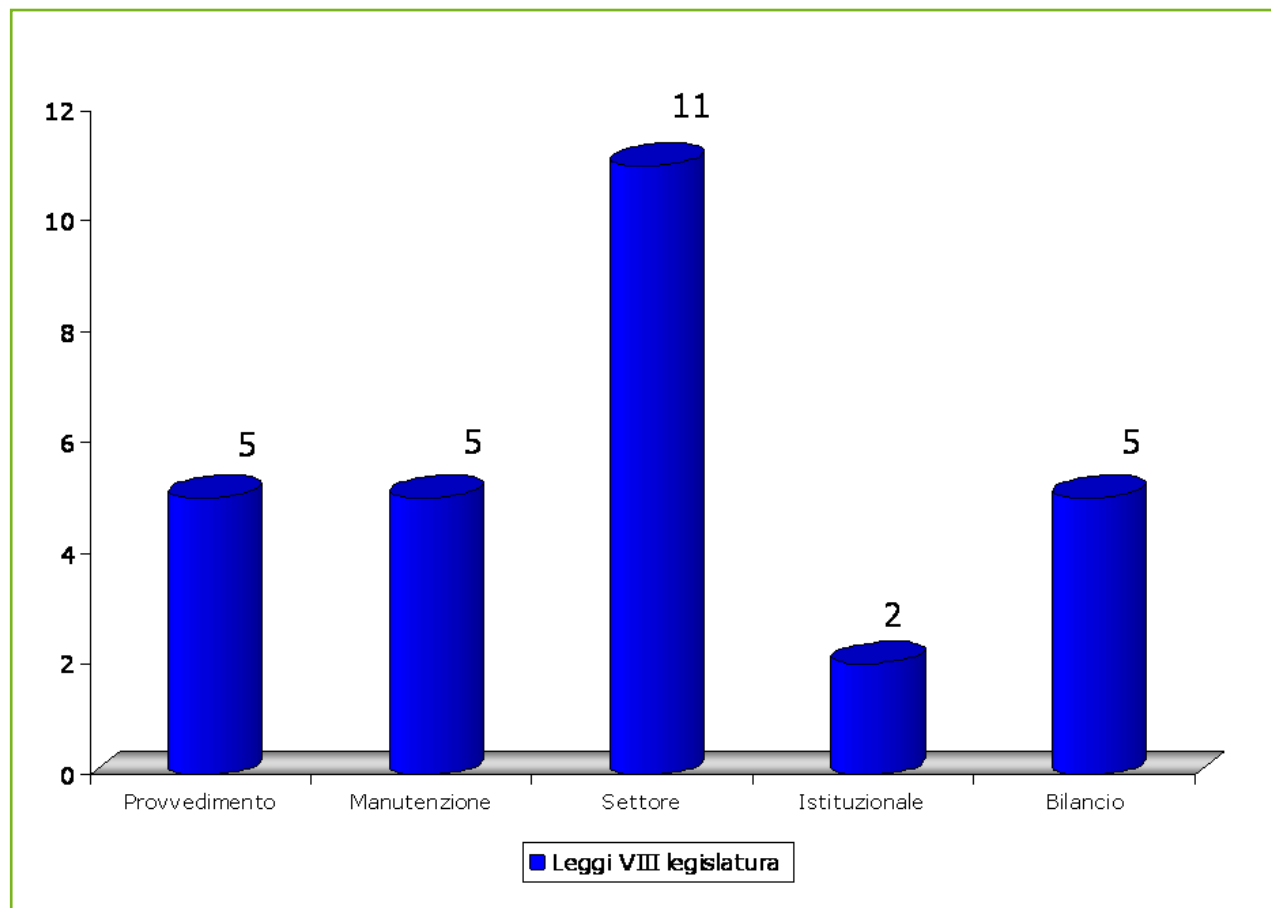
STRUMENTI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ALTRE REGIONI ORDINARIE **CLAUSOLE VALUTATIVE** **VIII LEGISLATURA**

Regioni ordinarie	clausole valutative 2005	clausole valutative 2006	clausole valutative 2007	clausole valutative 2008
ABRUZZO	0	1	0	0
BASILICATA	1	0	2	1
CAMPANIA	0	1	0	1
EMILIA-ROMAGNA	1	3	3	1
LOMBARDIA	0	2	3	2
MOLISE	1	0	0	0
PIEMONTE	2	10	5	5
TOSCANA	4	1	3	3
UMBRIA	1	2	2	5
PUGLIA	0	0	1	0
CALABRIA	0	0	0	0
LAZIO	0	0	0	1
LIGURIA	0	0	0	0
MARCHE	0	0	0	3
VENETO	0	0	0	0
TOTALE	10	20	19	22

STRUMENTI DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ALTRE REGIONI ORDINARIE CLAUSOLE VALUTATIVE VIII LEGISLATURA

- Nel corso dell'VIII legislatura, oltre che nella Regione Emilia-Romagna, in alcune altre regioni hanno cominciato a consolidarsi meccanismi che favoriscono la valutazione degli effetti sui destinatari delle norme introdotte, prevedendo, in particolare nelle leggi che attuano politiche complesse, vere e proprie clausole valutative finalizzate a monitorare l'attuazione concreta degli interventi previsti nelle leggi stesse.
- Nella tabella che precede, analizzando i dati del "Rapporto 2009 sulla legislazione" della Camera, si è inteso proseguire il monitoraggio del numero delle clausole valutative che alcune regioni "ordinarie" hanno inserito nelle leggi approvate nei primi quattro anni dell' VIII legislatura.
- Analizzando i dati delle singole regioni, risulta evidente che il Piemonte è la regione che nei quattro anni considerati ha inserito in legge il maggior numero di clausole valutative (ovvero 22). Seguono, poi, la Toscana con 11 clausole valutative, l'Umbria con 10 clausole, l'Emilia-Romagna con 8 clausole, e la Lombardia con 7 clausole. Le restanti regioni, invece, o non hanno prodotto alcuna clausola valutativa (3 regioni su 15 monitorate) o si sono attestate molto al di sotto delle Regioni appena citate.
- Guardando, invece, al numero complessivo di clausole valutative che le regioni ordinarie hanno inserito in legge nei primi quattro anni dell' VIII legislatura, il dato risulta progressivamente in aumento dal 2005 (con 10 clausole approvate) al 2008, in cui numero delle clausole si attesta a 22.

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPOLOGIA ANNO 2009 - VIII LEGISLATURA



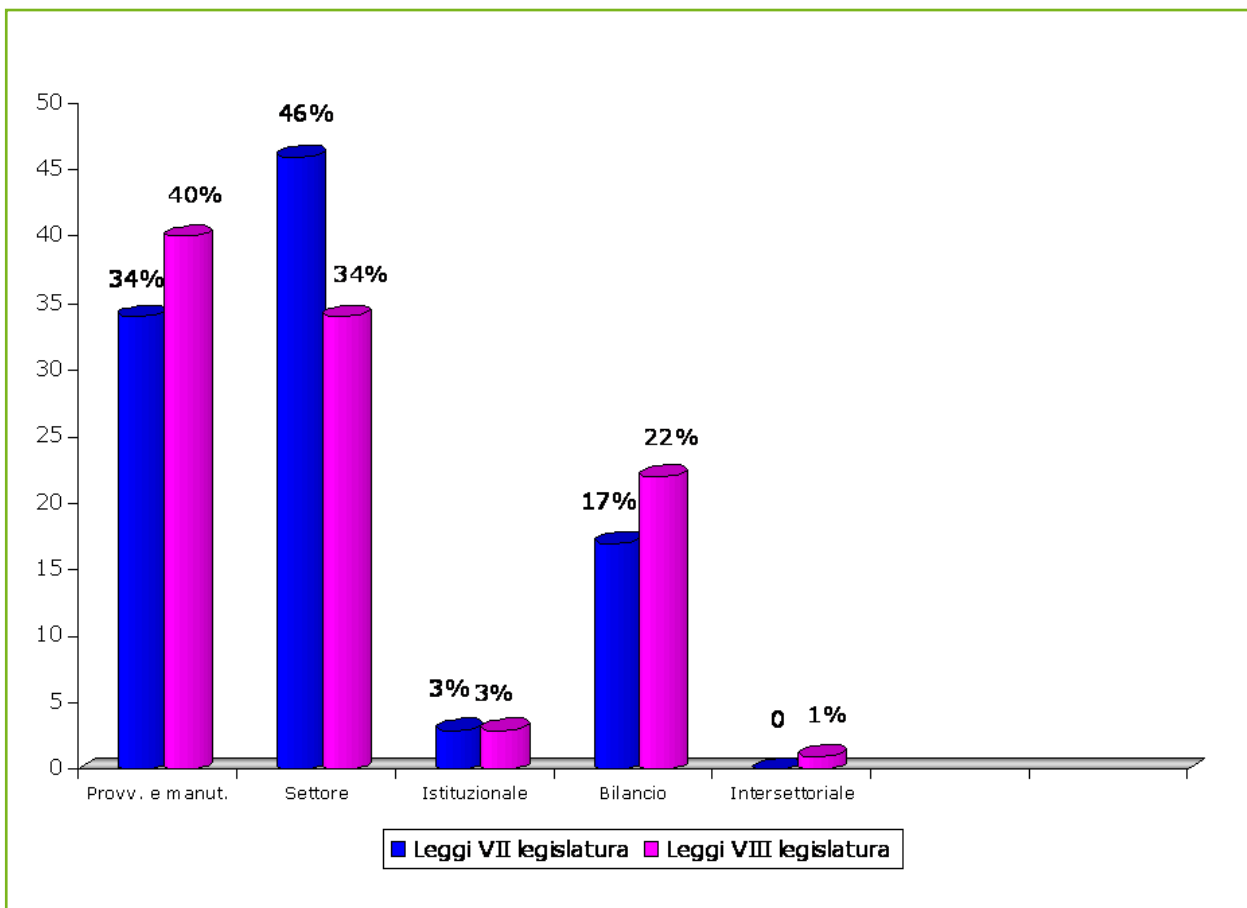
PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPOLOGIA ANNO 2009 - VIII LEGISLATURA

- Procedendo ad un'analisi di tipo "sostanziale" delle leggi regionali, nel grafico che precede si sono classificate le 28 leggi approvate nel 2009 in base alla tipologia prevalente delle norme in esse contenute, seguendo una classificazione adottata anche nel rapporto sulla legislazione della Camera dei Deputati.
- Risulta dunque che, lo scorso anno, sono state approvate ben 11 leggi di settore (intendendo per leggi di settore quelle che disciplinano innovativamente un settore o un'intera materia o parte rilevante di essa), 5 leggi provvedimento (ovvero, quelle che disciplinano situazioni specifiche o attuano interventi mirati e circoscritti) e ulteriori 5 leggi di manutenzione normativa. Si contano, poi, come ogni anno, 5 leggi di bilancio, mentre 2 leggi risultano ascrivibili alla tipologia "istituzionale" (ovvero, la legge istitutiva del CAL, e la legge che, in modifica dello Statuto, ha riportato a 50 il numero dei Consiglieri regionali).
- Dunque, nel 2009 (come del resto già nel 2008), si registra un lieve incremento delle leggi di settore, rispetto alla tendenziale calo di tale tipologia di leggi, che si era registrato nei primi anni dell'VIII legislatura, a favore delle leggi di manutenzione normativa e provvedimento, il cui aumento può essere invece giustificato dall'esigenza fisiologica di adeguare progressivamente nel tempo la normativa regionale approvata nella precedente legislatura, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.
- Analizzando, inoltre, il contenuto delle 11 leggi di settore evidenziate nel grafico, risulta che, di esse, solo 2 possono definirsi leggi di "riordino," ovvero, leggi che sono dirette a riordinare in modo "organico" un intero settore o materia,

disponendo contestualmente l'abrogazione di leggi ormai superate (trattasi della L.R. n.4/09 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole," e della L.R. n.6/09 "Governo e riqualificazione solidale del territorio").

- In relazione, poi, al numero complessivo delle leggi di riordino prodotte nell'VIII legislatura, ovvero 10 (1 sola legge di riordino è stata approvata sia nel 2005, sia nel 2006, 2 leggi nel 2007, 4 nel 2008, e ulteriori 2 lo scorso anno), si registra un sensibile calo rispetto alla legislatura anteriore, in cui ne erano state approvate 26.
- In stretta correlazione con quanto sopra detto, può essere letto il dato, già rilevato, secondo cui il numero medio di rinvii contenuti nelle leggi regionali scende sensibilmente nel passaggio dalla VII all'VIII legislatura (si passa, infatti, da un numero medio di 5,8 rinvii/legge nel 2003, a soli 2,6 rinvii/legge nel 2009).

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPOLOGIA VII E VIII LEGISLATURA

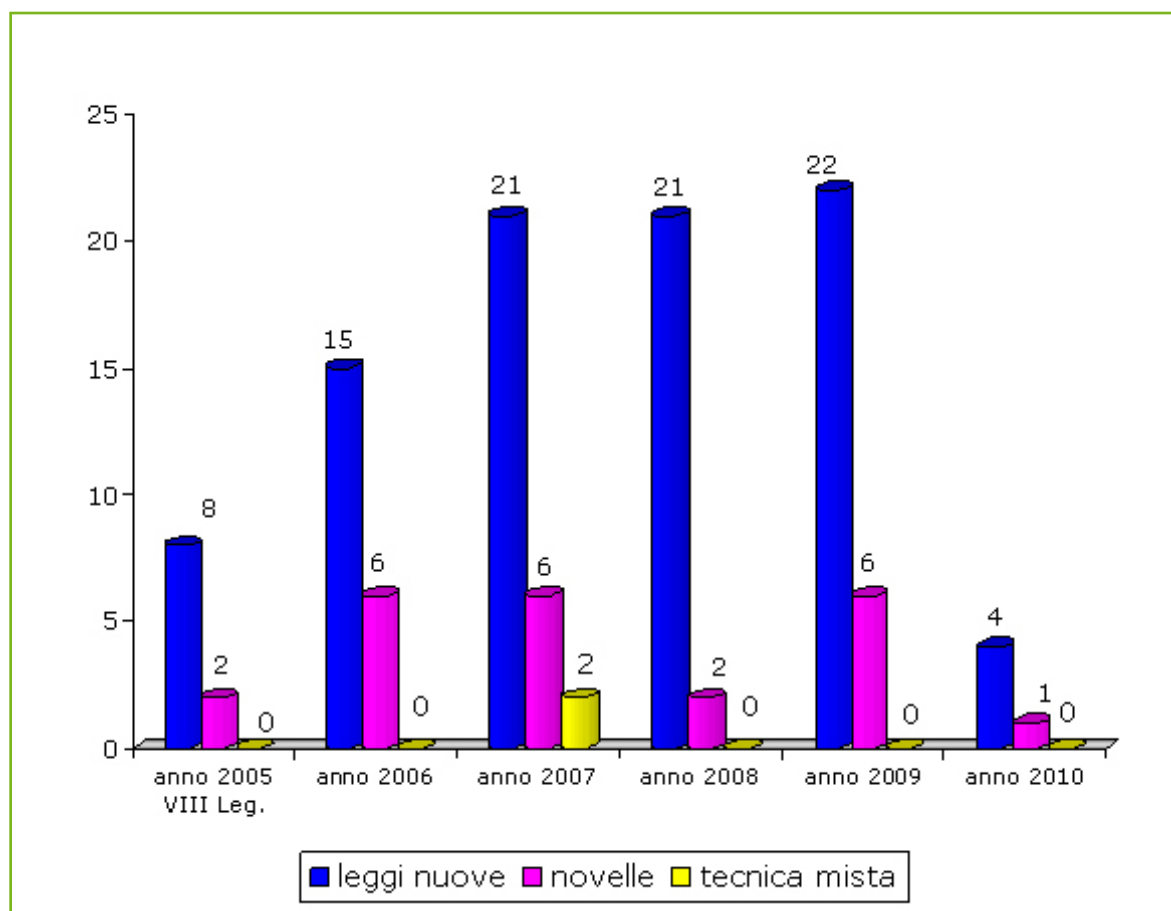


PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TIPOLOGIA VII E VIII LEGISLATURA

- Nel grafico che precede si sono classificate le leggi regionali approvate nella VII e nell' VIII legislatura in base alla tipologia prevalente delle norme in esse contenute, al fine di effettuare un confronto, in termini percentuali, della diversa distribuzione delle leggi tra i vari tipi.
- Prima di esaminare i dati riportati nel grafico è opportuno premettere che si sono conteggiate sotto un'unica voce le leggi provvedimento e le leggi di mera manutenzione normativa.
- Risulta, dunque, in modo evidente, che nella VII legislatura la legislazione regionale diretta a disciplinare un'intero settore di attività o una sua parte rilevante, ha avuto uno sviluppo molto significativo, essendo approvate, dal 2000 al 2005, ben 72 leggi di settore su un totale di 158 (pari al 46% del totale delle leggi), a fronte di 54 leggi provvedimento e di manutenzione normativa (pari al 34%).
- Nell'VIII legislatura, invece, il numero delle leggi di settore, pur significativo, tende a calare. Dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010, infatti, vengono approvate 39 leggi di settore (pari al 34% del totale delle leggi), a fronte di 48 leggi provvedimento e di manutenzione normativa (pari al 40%).
- Come già anticipato, il tendenziale aumento che si rileva nell'VIII legislatura delle leggi di manutenzione normativa e provvedimento può essere giustificato dall'esigenza fisiologica di adeguare progressivamente nel tempo la normativa regionale approvata nella precedente legislatura, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.
- Infine, se si fa eccezione per le leggi finanziarie e di bilancio (pari al 17% nella VII legislatura, e al 22% nell'VIII legislatura), la distribuzione delle leggi tra le altre tipologie risulta molto meno rilevante in entrambe le legislature considerate.

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TECNICA REDAZIONALE

VIII LEGISLATURA

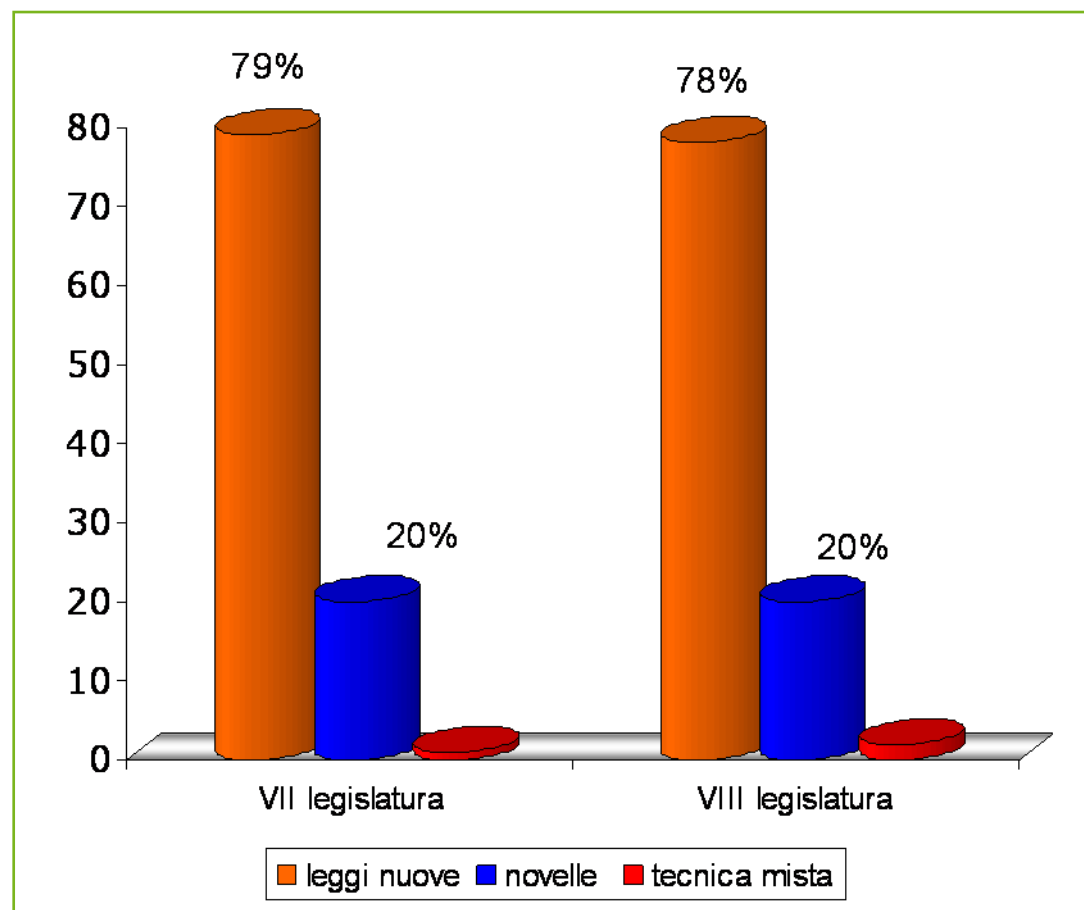


PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TECNICA REDAZIONALE

VIII LEGISLATURA

- Un ulteriore possibile criterio “sostanziale” di classificazione delle leggi regionali è quello che fa capo alla tecnica redazionale adottata dal legislatore per incidere sul corpus normativo, e che consente di distinguere le leggi in “leggi nuove” e novelle.
- Per “leggi nuove” si intendono quelle che disciplinano ex novo, totalmente o prevalentemente, una materia od un settore dell’ordinamento regionale, talvolta abrogando in tutto o in parte la disciplina pre-esistente.
- Novelle, invece, si considerano le leggi che si limitano a modificare esplicitamente altre leggi vigenti.
- Talvolta, invece, quando il contenuto di una legge è in parte nuovo e in parte di modifica, si parla di “tecnica mista,” se non risulti agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull’altra.
- Dal grafico precedente risulta in modo evidente che in ciascuno degli anni considerati dell’VIII legislatura, il maggior numero di leggi approvate sono state adottate con la tecnica della “legge nuova”. Complessivamente, infatti, sono state approvate 91 “leggi nuove”, 23 novelle e solo 2 leggi ascrivibili alla categoria delle leggi a tecnica mista.

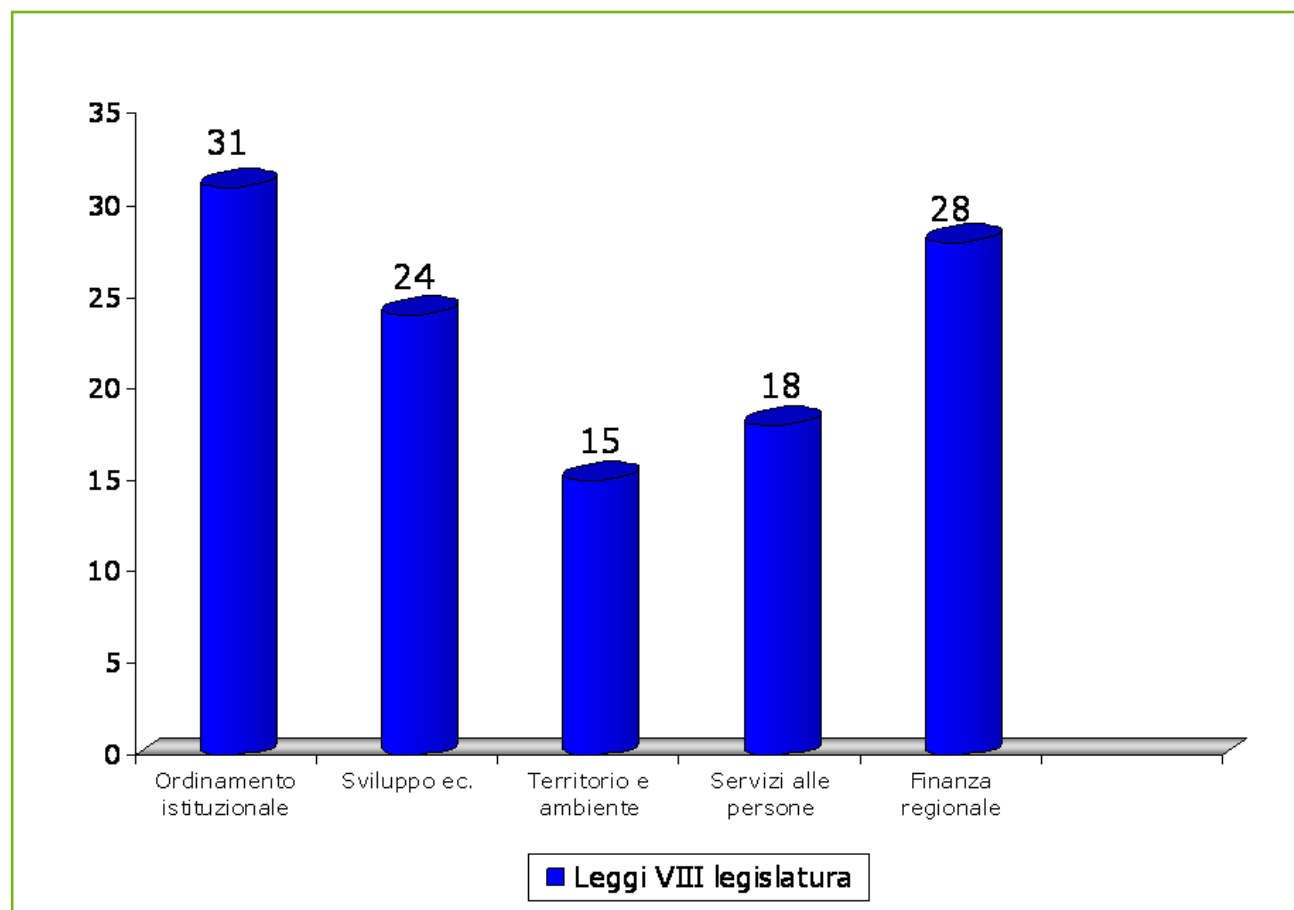
PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TECNICA REDAZIONALE VII E VIII LEGISLATURA



PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER TECNICA REDAZIONALE VII E VIII LEGISLATURA

- Nel grafico che precede si è inteso confrontare la tecnica redazionale utilizzata dal legislatore regionale nel corso della VII e VIII legislatura.
- Risulta evidente che in entrambe le legislature considerate il maggior numero di leggi approvate sono state adottate con la tecnica della “legge nuova”.
- Nel corso della VII legislatura, infatti, su un totale di 158 leggi approvate, ben 125 (ovvero il 79% del totale) sono “leggi nuove” a fronte di sole 32 novelle (pari al 20%), e 1 legge di “tecnica mista”(1%).
- Altrettanto, nel corso dell’VIII legislatura, su un totale di 116 leggi approvate, 91 leggi (pari al 78%) sono “leggi nuove”, mentre le novelle sono 23 (ovvero il 20%), e solo 2 le leggi di “tecnica mista”(2%).

PRODUZIONE LEGISLATIVA RIPARTITA PER MACROSETTORE VIII LEGISLATURA

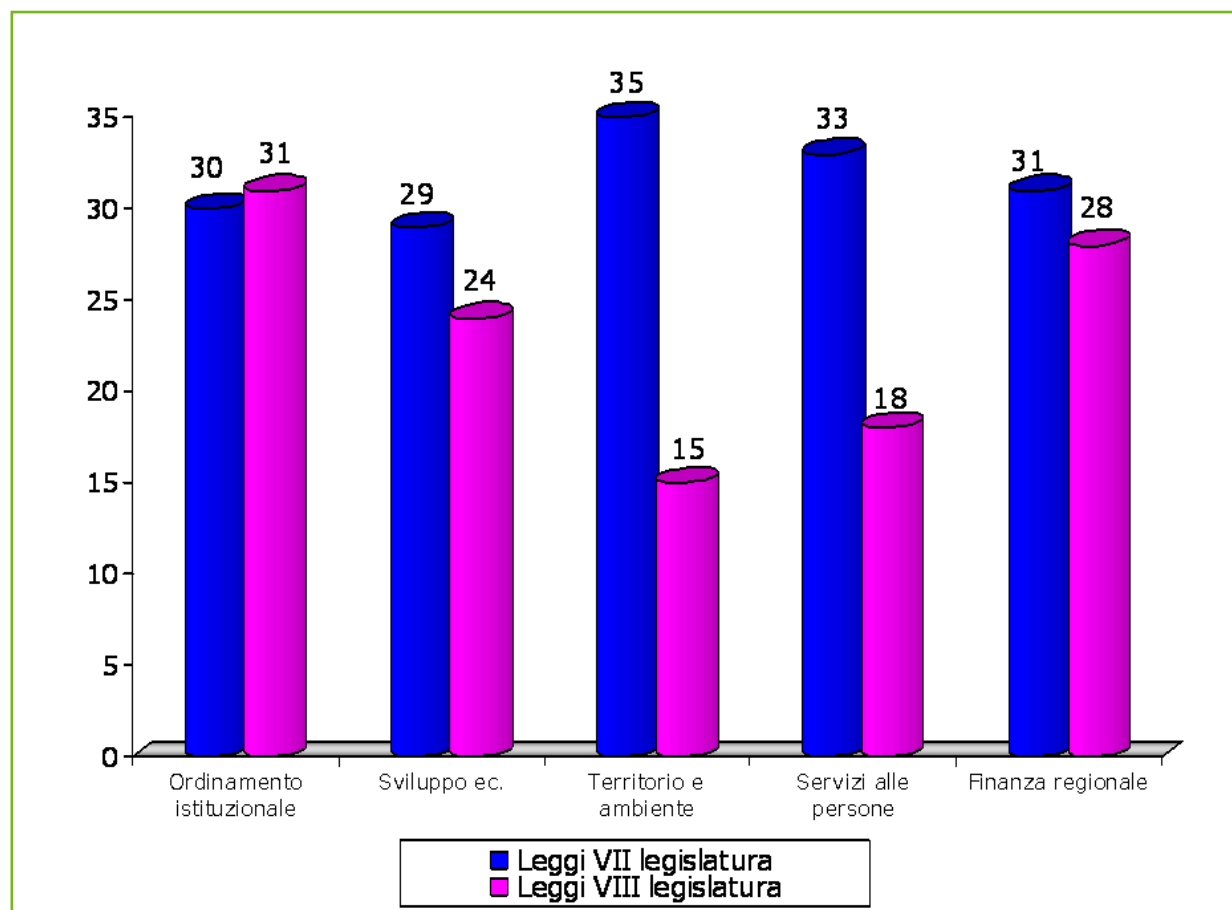


PRODUZIONE LEGISLATIVA RIPARTITA PER MACROSETTORE

VIII LEGISLATURA

- Al fine di accertare se e in quale modo le varie aree di intervento legislativo siano state coperte dalla legislazione regionale prodotta nel corso dell'VIII legislatura, nel grafico a fianco si sono distribuite le 116 leggi approvate dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010 in base al principale macro-settore di intervento normativo (ricordando che, per convenzione, cinque sono i macrosettori in cui si accorpano tutti i possibili settori di intervento legislativo).
- Risulta evidente che, il macro-settore maggiormente coperto dalle leggi dell' VIII legislatura è quello dell' "Ordinamento istituzionale", con 31 leggi, oltre a quello della "Finanza regionale", con 28 leggi, e quello dello "Sviluppo economico" con 24 leggi.
- In minore misura risultano coperti, invece, il settore dei "Servizi alle persone," con 18 leggi, e quello del "Territorio, ambiente e infrastrutture" con 15 leggi (proprio questi due ultimi settori però, come vedremo immediatamente nel grafico successivo, contavano invece il maggior numero di leggi nella VII legislatura).

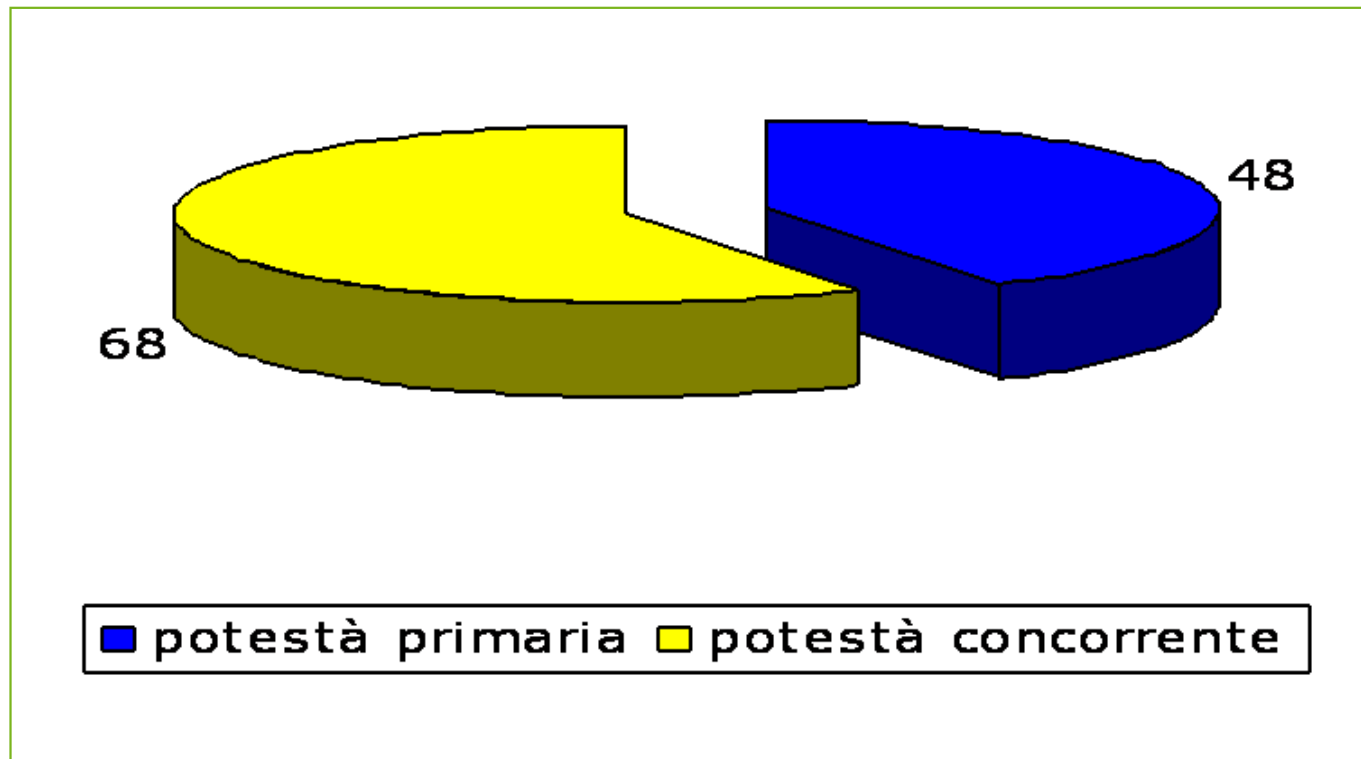
PRODUZIONE LEGISLATIVA RIPARTITA PER MACROSETTORE VII E VIII LEGISLATURA



PRODUZIONE LEGISLATIVA RIPARTITA PER MACROSETTORE VII E VIII LEGISLATURA

- Nel grafico che precede si è inteso evidenziare il diverso modo con cui le varie aree di intervento legislativo sono state coperte dalla legislazione regionale prodotta nel corso della VII e dell'VIII legislatura.
- Risulta dunque che, nella VII legislatura, i macrosettori del "Territorio ambiente e infrastrutture" e dei "Servizi alla persona" risultano essere quelli coperti dal maggior numero di leggi (rispettivamente con 35 e 33 leggi).
- Nell'VIII legislatura, invece (considerando a parte il settore della finanza regionale, che è coperto in egual misura in entrambe le legislature), come visto in precedenza, sono stati maggiormente coperti i rimanenti macrosettori, ovvero quello dell'"Ordinamento istituzionale" (con 31 leggi, e che comunque contava 30 leggi anche nella legislatura precedente) e quello dello "Sviluppo economico" (con 24 leggi).
- Da quanto sopra detto, se ne può dunque ricavare che, complessivamente, nel corso di due legislature e, dunque, nell'arco di un decennio, il legislatore regionale ha coperto in modo piuttosto omogeneo tutti i cinque macrosettori in cui per convenzione si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo. In tal senso, quindi, appare operante una sorta di funzionamento fisiologico del sistema regionale.

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER FONTE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA VIII LEGISLATURA



PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER FONTE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA

VIII LEGISLATURA

- Come nei precedenti rapporti, nel grafico a fianco si è inteso classificare le leggi regionali approvate nell' VIII legislatura sotto la voce "potestà primaria" o "potestà concorrente," a seconda che, rispettivamente, costituiscano esercizio della potestà legislativa generale residuale di cui all'art.117, comma 4, Cost., oppure della potestà concorrente di cui all'art.117, comma 3, Cost.
- Si ricorda, inoltre, che le leggi legate alla manovra di bilancio vengono classificate tra quelle che costituiscono esercizio di potestà concorrente, in quanto l'autonomia finanziaria regionale deve comunque rispettare i principi di armonizzazione statali in materia contabile e finanziaria.
- Risulta, dunque, che, delle 116 leggi approvate dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010, 68 (ovvero il 59%) costituiscono esercizio di potestà concorrente, mentre le altre 48 leggi (ovvero il 41%) intervengono su materie che non rientrano espressamente nell'art.117 Cost., e, pertanto, ascrivibili alla potestà legislativa residuale regionale.

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER FONTE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA

VIII LEGISLATURA

Anno	Potestà residuale	Potestà concorrente
2005	20%	80%
2006	43%	57%
2007	52%	48%
2008	30%	70%
2009	43%	57%
2010	60%	40%
TOTALE	41%	59%

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER FONTE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA

VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede, le leggi regionali dell'VIII legislatura sono state classificate in modo analitico, per singolo anno, sotto la voce potestà residuale o potestà concorrente.
- Dai dati riportati nella tabella risulta evidente come, nel corso dell'VIII legislatura, pur essendo le leggi di potestà concorrente quelle più numerose, le leggi che costituiscono esercizio della potestà residuale sono però progressivamente aumentate, fino ad arrivare, nel 2007 e nel 2010 (rispettivamente con un 52% ed un 60%), a superare, sia pur di poco, il numero delle leggi che costituiscono esercizio di potestà concorrente.
- Anche i dati contenuti nei Rapporti annuali sulla legislazione della Camera, confermano l'ampio ricorso che tutte le regioni ordinarie hanno fatto, successivamente alla riforma del Titolo V, all'esercizio della potestà residuale.
- Tali dati attestano che nell' VIII legislatura la "potestà residuale" è stata esercitata dalle regioni in misura quasi equivalente rispetto alla concorrente, talvolta superiore, come ad esempio, nel 2007, anno in cui leggi di competenza residuale rappresentano, a livello regionale, ben il 52,7% del totale delle leggi, a fronte di un 42,4% di leggi "concorrenti" e di un 4,9% di leggi riconducibili alla potestà mista. (Al riguardo per leggere correttamente i dati rilevati in relazione all'Emilia-Romagna, va precisato che non si è ascritta alcuna legge alla potestà mista, e che si sono ricompresi nella concorrente anche i casi di "concorso di competenze", secondo la giurisprudenza costituzionale).

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER FONTE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA VII E VIII LEGISLATURA

Anno	Potestà residuale	Potestà concorrente
VII legislatura <i>I dati si riferiscono al periodo 2002-2005</i>	35%	65%
VIII legislatura <i>Dal 2005 al 2010</i>	41%	59%

PRODUZIONE LEGISLATIVA DISAGGREGATA PER FONTE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA VII E VIII LEGISLATURA

- Nella tabella che precede si è inteso confrontare in termini percentuali il numero complessivo delle leggi regionali approvate nella VII e VIII legislatura, ascrivibili alla potestà legislativa residuale o concorrente. Circa i dati della VII legislatura, si precisa che si riferiscono alle leggi approvate dal 2002 a fine legislatura, in quanto risale al 2001 l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre, che ha modificato l'art. 117 della Costituzione, nel senso di distinguere tra una potestà legislativa regionale di tipo "concorrente" e "residuale".
- Risulta, dunque, che, nel passaggio da una legislatura all'altra, le leggi ascrivibili alla potestà legislativa residuale aumentano, passando da un 35% nella VII legislatura, ad un 41% nell'VIII legislatura.
- Le leggi ascrivibili alla potestà concorrente, invece, diminuiscono, passando da un 65% nella VII legislatura, ad un 59% nell'VIII legislatura.
- Questi dati attestano quanto in precedenza affermato in merito al fatto che, anche nella nostra Regione, il rapporto tra i due tipi di leggi si sta consolidando, assumendo un peso rilevante la potestà residuale introdotta dalla Legge costituzionale n.3 del 2001.
- Allo sviluppo che in questi ultimi anni ha avuto la potestà legislativa regionale residuale ha senz'altro contribuito anche la messa a punto dei contenuti delle materie di competenza regionale, da parte della Corte Costituzionale.
- Sarà pertanto interessante continuare a monitorare il rapporto tra i due tipi di leggi anche negli anni a venire, della IX legislatura.

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO

VIII LEGISLATURA

Atto impugnato	Stato del ricorso o esito dell'impugnativa
L.R. n.23 del 2005 <i>Disposizioni in materia tributaria</i>	La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso relativamente all'art.5 della legge impugnata, con sentenza 12 dicembre 2007, n.451. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica regionale, il legislatore statale ha, in merito a tale tributo, attribuito alle Regioni il gettito della tassa ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, senza avere tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri elementi costitutivi del tributo. Viene quindi confermato il principio, costantemente affermato dalla Corte stessa, per cui "allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali", ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
L.R. n. 19 del 2007 <i>Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)</i>	Il presente ricorso è stato dichiarato estinto dalla Corte con ordinanza n.353 del 22 ottobre 2008 per rinuncia del Governo, in seguito alle modifiche apportate dalla Regione Emilia-Romagna al testo delle norme impugnate.
L.R. 19 febbraio 2008, n. 2 <i>Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere</i>	La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale della legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2008, con sentenza n. 138 dell' 8 maggio 2009, il cui contenuto è illustrato sinteticamente nelle pagine che seguono, dedicate alle principali sentenze pronunciate dalla Corte nel biennio di fine legislatura, su questioni di interesse regionale.

	La Consulta ha infatti ritenuto che il titolo I della L.R. n.2/08 individuasse una nuova professione, travalicando così i limiti della potestà legislativa regionale concorrente in materia di professioni ex art. 117, terzo comma, Costituzione. Restano comunque in vigore parte delle norme del titolo II, in quanto disciplinano un tema diverso e autonomo, quello dei Centri benessere, che non attiene alla materia professioni.
L.R. 27 maggio 2008, n. 7 <i>Norme per la disciplina delle attività di animazione e accompagnamento turistico</i>	Anche la L.R. n. 7 del 2008 è stata impugnata dal Governo per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., in materia di professioni e, dunque, per violazione del principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato. La stessa legge è stata inoltre impugnata perchè, la limitazione al solo territorio regionale della validità dei corsi abilitanti la professione, comporta una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art.49 del trattato CEE, (realizzando pertanto una violazione del vincolo comunitario di cui all'art. 117, comma 1, Cost.), nonchè al principio della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione Il ricorso è stato solo parzialmente accolto dalla Corte, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, il cui contenuto in sintesi è illustrato nelle pagine che seguono dedicate alle sentenze pronunciate dalla Corte su questioni di interesse regionale.
L.R. 30 giugno 2008, n. 10 <i>Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni</i>	Il Governo ha impugnato la L.R. n. 10 del 2008, relativamente al punto della determinazione da parte della Regione della tariffa relativa ai servizi idrici, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed s), Costituzione, che attribuiscono alla competenza esclusiva statale, rispettivamente, la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente. Il ricorso è stato accolto dalla Corte con sentenza n.29 del 27 gennaio 2010, il cui contenuto, in sintesi, è illustrato nelle pagine che seguono dedicate alle sentenze pronunciate dalla Corte su questioni di interesse regionale.

L.R. 23 luglio 2009, n. 8 <i>Modifica della legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</i>	Il governo ha impugnato la L.r. n.8 del 2009 laddove dispone che i titolari di concessioni demaniali marittime di cui al d.l. 5 ottobre 1993 n. 494, possano chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di 20 anni a partire dalla data del rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253 della legge n. 296 del 2006. Tale norma, infatti, secondo il ricorrente, violerebbe l'art. 117, comma 1 della Costituzione in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza di cui l'art. 117 offre copertura. La Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma impugnata con la recente sentenza n.180 del 2010, per la cui sintesi si rinvia alle tabelle del successivo paragrafo del rapporto.
L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 <i>Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia- Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012</i>	Il Governo ha impugnato la l.r. 24 del 2009 relativamente: 1) all'art. 35 per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione, laddove stabilisce il potere della Regione di prevedere l'uso di farmaci anche la di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio; 2) all'art. 48, comma 1 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, laddove la Regione riconosce parità di accesso ai servizi a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea; 3) all'art. 48 comma 2 per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l) e 117 quinto comma della Costituzione, laddove nel recepire dalla normativa comunitaria la nozione di discriminazione, rientrando nella materia ordinamento civile invade la competenza esclusiva statale; 4) all'art. 48 comma 3 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. i) ed l) della Costituzione, laddove riconosce indistintamente l'applicazione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia; 5) all'art. 48 comma 4 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, per illegittimità derivata dall'illegittimità dell'art. 48, comma 1. Il ricorso al momento in cui si scrive è tuttora pendente.

LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO

VIII LEGISLATURA

- Nella tabelle che precedono si sono riportati gli estremi identificativi delle leggi regionali dell'VIII legislatura impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art.127, comma 1, della Costituzione, e lo stato dei relativi ricorsi.
- Risulta, dunque, che, delle 116 leggi regionali approvate dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010, il Governo ne ha impugnate soltanto 7. Di tali 7 ricorsi, 5 sono stati accolti (mentre 1 risulta tuttora pendente e 1 è stato dichiarato estinto).
- Il dato appena visto risulta decisamente inferiore rispetto a quello del numero delle leggi regionali impugnate nel corso della legislatura precedente, che era pari a 20. Di tali 20 ricorsi però solo 6 erano stati accolti (12 ricorsi invece erano stati respinti e 2 dichiarati estinti).
- Il minor numero di ricorsi sollevati dal Governo avverso le leggi regionali dell'VIII legislatura, può senz'altro attribuirsi al contributo incisivo che in questi anni la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha dato, nel tentativo di delineare con più chiarezza il riparto di competenza legislativa, tra lo Stato e le Regioni, così come previsto dal novellato art. 117 della Costituzione.

LEGGI STATALI IMPUGNATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VIII LEGISLATURA

Anno	Atto impugnato	Titolo legge	Motivi ricorso
2006	Decreto legislativo n. 152 3 aprile 2006	Norme in materia ambientale	La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il Dlgs. N. 152/2006 con riferimento agli articoli inerenti le procedure VIA, VAS, IPPC, il Servizio Idrico integrato e le emissioni in atmosfera, per violazione degli artt. 76, 117, 118 Cost., del principio di leale collaborazione, del principio di ragionevolezza, del principio di legalità, nonché dei principi e delle norme del diritto comunitario in materia ambientale. La Corte Costituzionale ha definito il ricorso con Sentenza n.254 del 23 luglio 2009, dichiarando in parte l'inammissibilità, ed in parte l'infondatezza delle questioni sollevate con il ricorso. Il contenuto della sentenza è riportato sinteticamente nel successivo paragrafo.
2006	Legge 21 febbraio 2006 n. 49	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005. n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi	La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la legge 49/2006 per violazione delle norme inerenti la tutela della salute, i livelli essenziali delle prestazioni, e per violazione della competenza regionale in materia di tutela della salute e organizzazione del servizio sanitario. La Corte Costituzionale ha definito il ricorso con la Sentenza 387 del 19 novembre 2007, dichiarando in parte l'illegittimità costituzionale degli articoli impugnati, in parte l'infondatezza e in parte l'inammissibilità del ricorso presentato.

2008	Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.	La Regione Emilia-Romagna ha impugnato diverse disposizioni del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per violazione della competenza regionale legislativa e regolamentare in materia di istruzione, edilizia, e urbanistica, enti locali, lavoro, demanio e patrimonio, governo del territorio, sanità pubblica, amministrazione pubblica, industria, commercio, artigianato, autonomia organizzativa e finanziaria regionale, e, pertanto, per violazione dell'art. 3, dell'art. 5, dell'art. 114, dell'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, dell'art. 118, primo, secondo e quarto comma, dell'art. 119, comma 1, dell'art. 136 della Costituzione, e inoltre del principio di leale collaborazione e del principio di certezza del diritto. Per una sintesi delle pronunce (del 2009 e 2010) con cui la Corte ha definito il presente ricorso, oltre ai numerosi ricorsi sollevati dalle altre Regioni avverso il decreto n.112, si rinvia alle successive tabelle del rapporto dedicate alla giurisprudenza costituzionale.
2009	Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102	Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini	La Regione Emilia-Romagna, ha impugnato il decreto legge 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, del governo del territorio e della tutela della salute, pertanto, per violazione dell'art. 117, comma terzo e 118, commi primo e secondo della Costituzione e, inoltre, del principio di leale collaborazione. Il ricorso è tutt'ora pendente.

2009	Legge 15 luglio 2009 n. 94	Disposizioni in materia di sicurezza pubblica	La Regione Emilia- Romagna ha impugnato la L. 94/2009 per violazione della competenza legislativa regionale in materia di polizia amministrativa e locale e, pertanto, per violazione dell'art. 117, commi secondo lett. h), quarto e sesto e dell'art. 118. Il ricorso è tutt'ora pendente.
2009	Legge 23 luglio 2009 n. 99	Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.	La Regione Emilia- Romagna ha impugnato la L. 99/2009 per violazione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio, tutela della salute, turismo e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e inoltre, del principio di leale collaborazione. Si assumono, pertanto, violati, gli artt. 117, comma sesto, e 118. Il ricorso è tutt'ora pendente.
2010	Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, con legge 20 novembre 2009 n. 166	Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee	La Regione Emilia- Romagna ha impugnato il d.l. 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166 per violazione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di servizi pubblici locali e organizzazione degli enti locali e, pertanto, per violazione degli artt. 114, 117, commi primo, secondo, quarto e sesto, e degli artt. 118 e 119. Il ricorso è tutt'ora pendente.

LEGGI STATALI IMPUGNATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VIII LEGISLATURA

- Nelle tabelle che precedono si sono riportati gli estremi identificativi delle leggi dello Stato impugnate dalla Regione Emilia-Romagna nel corso dell' VIII legislatura, con ricorso alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art.127, comma 2, della Costituzione.
- Dunque, al momento in cui si scrive, risulta che la Regione Emilia-Romagna ha impugnato complessivamente 7 provvedimenti legislativi statali (di cui 3 decreti legge convertiti).
- Come risulta dalle tabelle precedenti, solo i ricorsi promossi innanzi alla Corte nel 2006 e nel 2008 risultano già definiti con sentenza (per il cui contenuto si rinvia alle tabelle che seguono dedicate alla giurisprudenza della Corte costituzionale).
- Nelle pagine che seguono, infatti, si sono riportate in estrema sintesi, le principali sentenze che la Corte ha pronunciato nel 2009 e nel 2010 per dirimere i conflitti di competenza sorti tra Governo e Regioni, e che, in particolare, hanno coinvolto la nostra Regione.

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU QUESTIONI DI INTERESSE REGIONALE CHE HANNO COINVOLTO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ANNI 2009- 2010

Sentenza Corte	Atto impugnato	Parti ricorrenti	Decisione
138/2009	Artt. 2, commi 1, lett. b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2, recante <i>Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere</i>	Presidente del Consiglio dei Ministri	La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del titolo I della L.R. n.2/08 in quanto individuante una nuova professione. Secondo la Corte, i limiti della potestà legislativa regionale concorrente sulla materia "professioni" ex art. 117, terzo comma, Cost., sarebbero violati in quanto alcune disposizioni della legge regionale impugnata regolano l'accesso allo svolgimento delle pratiche bionaturali (e al relativo elenco regionale) istituendo un apposito percorso di formazione professionale. Nell'ambito del titolo II, invece, la Corte ha esteso la pronuncia d'incostituzionalità soltanto all'art. 6, comma 2, lettera c), su alcune precise finalità della legge, all'art. 7, comma 1, lettera b), laddove vengono incluse, tra le attività svolte nei centri benessere, le tecniche e pratiche bionaturali, e, infine, a quella parte dell'art. 9 che riserva l'esercizio di tali attività a chi possiede i titoli professionali e formativi introdotti dalla legge in questione.

271/09	Artt. 3, comma 2,4, 5 e 7 della Legge regionale 27 maggio 2008, n. 7, recante <i>Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico</i>	Presidente del Consiglio dei Ministri	La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal Governo, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.3 della legge in esame, in relazione all'art. 117 Cost. In particolare, a giudizio della Corte, la Regione ha ecceduto la propria competenza in tema di "professioni" violando il principio fondamentale che riserva allo Stato, non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse e questo a prescindere dal settore nel quale l'attività professionale si esplica. Ciò in corrispondenza all'esigenza di una disciplina delle professioni uniforme sul piano nazionale.
225/09 232/09 234/09 246/09 247/09 249/09 250/09 251/09 254/09	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante <i>Norme in materia ambientale</i>	Regioni: Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia- Romagna Lazio Liguria Marche Piemonte Puglia Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta	Nell'anno 2009, la Corte Costituzionale ha emanato numerose sentenze aventi ad oggetto la materia ambientale ed, in particolare, le norme contenute nel d.lgs. 152 del 2006 recante "Norme in materia ambientale". Tale codice infatti, è stato fatto oggetto di molteplici censure da parte delle Regioni. Nel complesso, coerentemente con i propri precedenti orientamenti, la Corte ha salvato la maggior parte delle disposizioni statali oggetto di impugnativa. In alcuni casi, però, la Corte ha accolto le censure sollevate dalle Regioni ricorrenti in particolare sulle questioni concernenti la violazione del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza n. 232, la Corte ha provveduto a dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 152 del 2006, nella parte in cui, all'articolo 57 comma 1 lett. b) e all'articolo 58 comma 3 lett. a) e d) non si prevede il coinvolgimento delle Regioni, attraverso il previo parere della Conferenza unificata, laddove vi siano atti che, come nel caso di specie,

l'approvazione del programma nazionale di intervento, siano suscettibili di produrre significativi effetti indiretti in materia di competenza legislativa concorrente.

In maniera analoga, la sentenza n. 247 ha ritenuto fondata la censura sollevata in relazione agli **articoli 241 e 256 comma 3**, in materia di bonifica ambientale, limitatamente alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione.

Ancora, la Corte ha accolto, con la sentenza n. 246, le questioni relative all'**articolo 148, comma 3** del decreto legislativo, nella sola parte in cui è previsto che "I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente". Si tratta infatti, di una disciplina di minuto dettaglio che regola una specifica modalità di pubblicità, incidente sulla materia dei servizi pubblici locali, senza che possano essere invocati titoli competenziali statali, quali la tutela della concorrenza o la tutela dell'ambiente. Anche per quanto concerne la disciplina "gestione dei rifiuti", in particolare, con la sentenza n. 249, la Corte ha accolto alcune impugnazioni sollevate relativamente all'esercizio dei poteri sostitutivi statali e regionali e al principio di leale collaborazione, riconducendo le ulteriori norme censurate alla materia ambientale e, pertanto, ad una competenza legislativa esclusiva statale.

Un'altra pronuncia di incostituzionalità concerne l'**articolo 199, comma 9**, laddove si prevede che sia attribuito al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui "le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave

pregiudizio all'attuazione del piano medesimo". La Corte, infatti, precisa come non possa farsi discendere dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, una riserva a favore della legge statale di ogni disciplina del potere sostitutivo. Nel caso di specie infatti, si tratterebbe di una ipotesi di sostituzione statale in caso di inerzia degli enti locali in un ambito di competenza regionale. Analogamente fondata risulta essere l'impugnazione dell'**articolo 204, comma 3**, laddove la norma statale ha ad oggetto la disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali, in una materia, quale quella della gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti, di competenza regionale.

Fondata anche l'impugnazione dell'**articolo 205, comma 6**, nella parte in cui si prevede la sottoposizione a vincoli procedurali, attraverso l'intesa con il ministro dell'Ambiente, dell'esercizio della competenza legislativa regionale in tema di individuazione di maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti. Come infatti più volte affermato dalla stessa Corte, l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. Infine, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'**articolo 287, comma 1**, relativamente agli articoli 117, quarto comma e 118 della Costituzione, in quanto concernente la formazione professionale e, pertanto, materia oggetto di potestà legislativa residuale regionale. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale", la Corte ha inoltre provveduto a dichiarare l'illegittimità consequenziale, limitatamente solo ad alcune parti, anche dei **commi 4, 5 e dell'intero comma 6**, dell'articolo in esame.

200/09 305/09 (ordinanza) 308/09 322/09 339/09 340/09 341/09 10/10 15/10 16/10 20/10 21/10 121/10	Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i> convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2008, n. 133	Regioni: Abruzzo, Basilicata Calabria Campania Emilia- Romagna Lazio Liguria Piemonte Puglia Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto Provincia autonoma di Trento	Il decreto 112 del 1998 è stato oggetto di numerosi ricorsi da parte delle Regioni. Solo in alcuni casi però la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme. Ciò è successo per: - l'articolo 64, comma 4, lett. f-bis) e f- ter) relativamente all'art. 117, comma terzo, della Costituzione. In particolare, lo Stato ha inciso direttamente su ambiti di specifica competenza regionale, ossia il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e chiusura o accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli comuni; - l'articolo 8, comma 3, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare; - l'articolo 10, laddove non si prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma i programmi relativi a infrastrutture nel settore energetico e nelle reti di telecomunicazione, subordinandoli all'intesa con la Conferenza Stato- Regioni; - la seconda parte dell'articolo 58, comma 2 laddove si prevede che la delibera del consiglio comunale che approva il piano di alienazione e valorizzazione, costituisce variante allo strumento urbanistico generale. A detta della Corte, assumendo carattere prevalente la materia del governo del territorio, rientrando nella competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni, viene introdotta una disciplina dettagliata che non lascia ambito di intervento al legislatore regionale; - l'articolo 2, comma 14, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione
--	---	---	--

			alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio; - l'articolo 61, comma 14 e comma 17, rispettivamente dove gli stessi trovino applicazione per la regione Valle D'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano; - l'articolo 23, comma 2, limitatamente ad alcune parole per contrasto con gli articoli 117 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, determinando così il riconoscimento del ruolo delle regioni nel processo di formazione aziendale.
N. 29/2010	Art. 28, commi 2 e 7 della Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, recante <i>Misure per il riordino territoriale, l'auto-riforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni</i>	Presidente del Consiglio dei Ministri	La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. In particolare, modificando il processo di determinazione tariffaria relativamente ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, così come delineata dal legislatore statale, la regione attribuisce alla propria tariffa del servizio idrico, una struttura peculiare idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso e, quindi, in contrasto con la ratio di garantire la concorrenza anche attraverso l'uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa.
180/2010	Articolo 1 della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 8 recante <i>Modifica della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 - Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali - in attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>	Presidente del Consiglio dei Ministri	La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in relazione all'articolo 117, primo comma della Costituzione, per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. La norma infatti, prevedendo la proroga dei rapporti concessori in corso, determinerebbe un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo così una competenza spettante allo Stato.

**IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ SOSTANZIALE
DELLA LEGISLAZIONE
VIII LEGISLATURA**

UNO SGUARDO SULL'ATTIVITÀ DELL'VIII LEGISLATURA

L'VIII legislatura ha visto la realizzazione di diverse iniziative per il miglioramento della qualità sostanziale della legislazione:

- L'Assemblea legislativa ha aderito alla **"Carta di Matera"**, impegnandosi nel promuovere l'uso di strumenti dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche.
- È stato approvato il **regolamento interno** dell'Assemblea che contiene specifiche norme sulla qualità della legislazione, quali quelle relative alle clausole e alle missioni valutative.
- Sono state approvate **clausole valutative** per la valutazione delle leggi. Sono inoltre stati approvati altri articoli dedicati al monitoraggio dell'attuazione di leggi regionali.
- È stata svolta attività di controllo sull'attuazione delle leggi regionali attraverso le **relazioni** presentate dai Servizi di Giunta o realizzate dall'Assemblea raccordandosi con la Giunta in tavoli di lavoro tecnico.
- Sono state rafforzate le competenze professionali con il **corso di alta formazione** in "Analisi delle politiche pubbliche" tenutosi nel 2009, voluto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni, e organizzato da CAPIRe con la partecipazione di 15 Regioni.

CARTA DI MATERA E REGOLAMENTO

- Nell'VIII legislatura è stata adottata la **carta di Matera**, un documento di indirizzo firmato nel 2007, che impegna le **Assemblee Legislative** a promuovere l'uso di strumenti dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche.
- Nel nuovo regolamento interno l'Assemblea legislativa ha recepito alcuni dei principi della carta stessa, definendo i contenuti e le procedure inerenti le clausole valutative. Sono inoltre stati individuati i passaggi per svolgere missioni valutative.

LE CLAUSOLE VALUTATIVE DELL'VIII LEGISLATURA

- Le **clausole** approvate nel corso dell'VIII Legislatura sono contenute nelle seguenti leggi:
- l.r. 17/2005 promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
- l.r. 3/2006 interventi per gli emiliano-romagnoli nel mondo
- l.r. 6/2006 promozione della cooperazione mutualistica
- l.r. 12/2006 disciplina dell'esercizio cinematografico
- l.r. 2/2007 organizzazione turistica regionale
- l.r. 15/2007 studio e alta formazione
- l.r. 17/2007 cura e controllo del tabagismo
- l.r. 3/2008 tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari
- l.r. 14/2008 politiche per le giovani generazioni
- l.r. 11/2009 promozione e valorizzazione dell'amministrazione di sostegno
- l.r. 15/2009 trasporto ferroviario delle merci
- l.r. 26/2009 sviluppo del commercio equo e solidale
- l.r. 3/2010 promozione della partecipazione

Diverse clausole valutative (a partire da quella della l.r. 14/2008) prevedono esplicitamente la promozione di forme di raccordo con l'esecutivo, favorendo la formazione di tavoli tecnici di lavoro.

L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ULTIMO ANNO DI LEGISLATURA

Negli ultimi due anni dell'VIII legislatura (2009/2010) sono state realizzate diverse **iniziative sulla valutazione delle leggi**:

- supporto tecnico nella predisposizione di clausole valutative poi inserite in legge, nonché di altri articoli su monitoraggio e attuazione;
- supporto nella definizione dei passaggi tecnici di attuazione delle procedure previste dalla l.r. 3/2010 sulle procedure di consultazione e partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali;
- realizzazione di una nota sull'attuazione della l.r. 11/2004 dal titolo "Le politiche di sostegno al cambiamento e all'innovazione per il territorio digitale," raccordandosi con la Giunta per l'analisi dei dati;
- attività di controllo sull'attuazione delle leggi regionali attraverso le relazioni presentate dai Servizi di Giunta competenti e, in particolare, la relazione sull'attuazione della l.r. 15/2007 sul diritto allo studio universitario, ai sensi della clausola valutativa inserita in legge;
- realizzazione della relazione sull'attuazione della l.r. 11/2003 sull'abolizione del libretto sanitario quale lavoro conclusivo elaborato nel corso di alta formazione in "Analisi delle politiche pubbliche" organizzato da CAPIRe.

LE CLAUSOLE APPROVATE DAL 2009 A FINE LEGISLATURA

- Promozione e valorizzazione dell'amministrazione di sostegno (L.R. n. 11/2009)
- Interventi per il trasporto ferroviario delle merci (L.R. n. 15/2009)
- Sviluppo del commercio equo e solidale (L.R. n. 26/2009)
- Promozione della partecipazione (L.R. n. 3/2010)

CLAUSOLA VALUTATIVA DELLA L.R. 11/2009 SULL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

“1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 2, gli elementi informativi generali, con particolare riguardo:

- a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;
- b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull'andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.

2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.”

CLAUSOLA VALUTATIVA DELLA L.R. 15/2009

SUGLI INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

“1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario delle merci. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

- a) quanti servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual’ è stato l’incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
- b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziare ed il grado di copertura dell’intervento;
- c) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

2. Le competenti **strutture** dell’**Assemblea** e della **Giunta si raccordano** per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l’Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.”

CLAUSOLA VALUTATIVA DELLA L.R. 26/2009

SUGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

“1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
- b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziare ed erogate per i contributi di cui all’articolo 5.

2. Le competenti strutture dell’**Assemblea** e della **Giunta** si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e per la valutazione congiunta dell’impatto che le iniziative assunte hanno avuto sull’andamento dei consumi di prodotti del commercio equo e solidale nel territorio regionale.”

LA L.R. 3/2010 SULLA PARTECIPAZIONE

- La legge promuove la partecipazione come strumento per **dar voce ai cittadini e alle loro forme associative** nelle scelte e nelle politiche regionali e locali.
- La Regione intende sostenere progetti partecipativi che rispondono a requisiti che ne garantiscono la qualità e la rilevanza. È prevista una **sessione annuale dell'Assemblea legislativa per la partecipazione** dove vengono definiti gli indirizzi per il finanziamento dei progetti e il programma delle iniziative.
- Presso l'Assemblea è individuato un tecnico di garanzia che, insieme al nucleo tecnico d'integrazione con le Autonomie Locali e al competente dirigente di Giunta seguono la realizzazione del processo partecipativo.

CLAUSOLA VALUTATIVA DELLA L.R. 3/2010 SULLA PARTECIPAZIONE

La clausola valutativa prevede che, dopo cinque anni dall'approvazione della legge, l'Assemblea discuta dell'esperienza compiuta. In particolare, per il rilievo e il carattere innovativo delle disposizioni, la clausola valutativa chiede:

- una valutazione degli effetti della legge sul grado di partecipazione dei cittadini e sulla capacità delle Amministrazioni di rispondere adeguatamente a quest'esigenza;
- l'efficacia dei processi partecipativi adottati nel superare situazioni di conflitto e giungere a soluzioni condivise.

LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE IN MATERIA DI ICT

- In occasione del VII Rapporto sulla legislazione è stata presentata la relazione sull'attuazione della **legge regionale n.11 del 2004 in materia di ICT** (Information Communication Technology), legge che contiene una clausola valutativa.
- Dopo cinque anni di attuazione della legge, la relazione presenta alcuni dati su importanti aspetti quali la diffusione della banda larga sul territorio regionale e l'utilizzo dei servizi messi a disposizione attraverso la rete. Lo sviluppo dei servizi e le condizioni per il loro uso da parte dei cittadini e delle imprese sono infatti uno dei temi più rilevanti dell'ultimo Piano Telematico regionale, nel quadro del quale si innesta il processo di e-government.
- La recente riforma del Bollettino Ufficiale Regionale, con il passaggio dalla forma cartacea a quella telematica, è un esempio del percorso d'innovazione della Pubblica Amministrazione realizzabile grazie alle ICT.
- La relazione è stata realizzata dall'Assemblea con il supporto dei competenti Servizi di Giunta, contribuendo a delineare una modalità di lavoro basata sul raccordo delle competenze di analisi dell'Assemblea e della Giunta.

LA RELAZIONE ALLA CLAUSOLA VALUTATIVA SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

- La L.r. 15/2007 contiene una **clausola valutativa** che prevede una **relazione** da parte della **Giunta** circa gli esiti dell'istituzione dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (azienda unica che subentra alle quattro Aziende precedenti) e sull'attuazione degli interventi e dei servizi.
- La prima relazione alla clausola valutativa è stata presentata alla competente commissione assembleare contestualmente al Piano regionale degli interventi e dei servizi.
- In seguito, i dati contenuti nella relazione e nel Piano sono stati ripresi e integrati con altri elementi di valutazione in una **"Nota informativa"**, con l'obiettivo di fornire ulteriori spunti di riflessione e di approfondimento, per contribuire all'esercizio della funzione di analisi sull'attuazione delle leggi da parte dell'Assemblea.

IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN ANALISI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

- Nel 2009 l'Assemblea, con due funzionari, ha partecipato a un **corso di alta formazione** sull'analisi e valutazione delle politiche pubbliche promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome organizzato da Progetto CAPIRe.
- Il corso risponde ad uno degli obiettivi della Carta di Matera di "Investire nella formazione di una nuova figura professionale che abbia competenze adeguate nell'analisi e nella valutazione delle politiche pubbliche".

LA RELAZIONE SULL'ABOLIZIONE DEL LIBRETTO SANITARIO: PROJECT WORK DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE

- Durante il corso, è stato realizzato uno **studio sull'analisi dell'attuazione della l.r. 11/2003** che prevedeva l'abolizione del libretto sanitario per gli alimentaristi, sostituendolo con corsi di formazione e aggiornamento.
- La relazione analizza le conseguenze per i cittadini, per gli operatori del settore alimentare e per la Sanità regionale.
- L'analisi è stata condotta elaborando dati prodotti dal sistema informativo regionale, questionari specifici somministrati alle AUSL, questionari di gradimento dei partecipanti ai corsi, nonché organizzando un workshop per gli addetti ai lavori.
- La realizzazione dello studio, che per la sua struttura può essere assimilato ad una **missione valutativa**, ha coinvolto il Servizio Sanità di Giunta, attraverso un tavolo tecnico di lavoro.
- La relazione è stata illustrata in Commissione Sanità e politiche sociali.

**LA PARTECIPAZIONE
ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE
DEL DIRITTO
DELL'UNIONE EUROPEA**

UNA VISIONE D'INSIEME SULL'VIII LEGISLATURA

A partire dal 2005 e nel corso di tutta l'VIII legislatura, la predisposizione delle condizioni e degli strumenti per sviluppare la **partecipazione dell'Assemblea legislativa al processo decisionale europeo** è stata oggetto di un'intensa attività preparatoria, sia di studio che di sperimentazione, poi passata alla fase di prima applicazione. Essa si è sviluppata per **tappe significative**, seguendo la traccia indicata dallo Statuto, nel quadro delle opportunità offerte dai Trattati e dalla Costituzione, tenendo conto che, per quanto riguarda la partecipazione alla fase discendente, esiste, per le Regioni, un vero e proprio dovere di attivarsi. In caso di inadempimento, a questo dovere corrisponde il potere sostitutivo statale. Prendere parte al processo di formazione degli atti dell'Unione europea - quindi partecipare alla fase ascendente - costituisce un importante presupposto per una successiva corretta e tempestiva attuazione. Ciò è sempre più importante se si tiene conto dell'aumento progressivo dei settori di interesse regionale in cui l'Unione europea interviene. Si stima, infatti, che gli enti regionali e locali in Europa siano responsabili oggi dell'attuazione del 70% della normativa europea (V. "Libro Bianco sulla Governance Multilivello" del Comitato delle Regioni adottato nella sessione plenaria del 17-18 giugno 2009).

LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE

2005 2006 2007	L'attività di tipo sperimentale Dal 2005 è stata "provata" la partecipazione alla fase ascendente, nel contesto della sperimentazione proposta dal Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni. Gli atti presi in esame sono stati i seguenti: 1) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM (2005) 447 e Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Strategia tematica sull'inquinamento dell'aria (COM (2005) 446) - Delibera UP n. 152 del 2005; 2) Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (COM (2006) 479 def.) e Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento Europeo: Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione (COM (2006) 481 def.) - Delibera UP n. 209 del 2006. Intanto: - nel 2006 veniva costituito il gruppo di lavoro interdirezionale Giunta-Assemblea per la partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario; - nel 2007 la Presidente dell'Assemblea ha coordinato la IV Commissione di Studio istituita dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali.
2007 2008	L'adozione delle nuove norme regionali di procedura in attuazione dello Statuto Nel 2007: viene approvato il nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa e, in particolare, l'articolo 38. Nel 2008: viene approvata la legge regionale n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale"

2008
2010
(febbraio)

Il superamento della fase sperimentale e i primi casi di applicazione delle norme

A partire dall'autunno del 2008, in applicazione delle nuove norme regionali, sono stati esaminati diversi atti dell'Unione europea, si è svolta la prima sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa (luglio 2009) ed è stata approvata la legge comunitaria regionale (febbraio 2010). Con Delibera UP n. 56 del 2 marzo 2010 (e d'intesa, con Delibera di Giunta n. 57 dell'8 marzo 2010, di identico contenuto) si è data attuazione agli articoli 4 e 15 della legge regionale 16/2008 (Informazione Giunta-Assemblea legislativa).

L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI NORMATIVI 2009 - 2010

- a) La sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa (anno 2009)
- b) La partecipazione alla fase ascendente: l'esame di singoli atti dell'Unione europea
- c) La partecipazione alla fase discendente: la legge comunitaria regionale (anno 2010)

A) LA SESSIONE COMUNITARIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - ANNO 2009

- Nel mese di luglio 2009 si è svolta la **prima sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa**. In questa occasione tutte le Commissioni e l'Assemblea hanno preso in esame il **programma legislativo annuale della Commissione europea** per il 2009 e la **relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale** all'ordinamento comunitario predisposta dalla Giunta in riferimento al 2008.
- In esito alla sessione comunitaria, il 21 luglio 2009 è stata approvata dall'Assemblea legislativa la **Risoluzione - 4630/1** "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario (Sessione comunitaria 2009)".
- Nella Risoluzione si indicano gli atti e le proposte europee in preparazione, di interesse regionale, e in riferimento ai quali si prevede la partecipazione alla fase ascendente, oltre agli adeguamenti dell'ordinamento regionale che si rendono necessari per migliorare lo stato di conformità all'ordinamento europeo, formulando anche gli indirizzi per la predisposizione della legge comunitaria regionale per il 2010.
- Sulla base degli indirizzi relativi alla fase ascendente, è stata avviata la regolare **selezione degli atti europei** trasmessi all'Assemblea e alla Giunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite le rispettive Conferenze dei Presidenti, con il sistema della **banca dati europ@**. Su questi atti in particolare – ma non esclusivamente su questi - sia la Giunta che l'Assemblea possono concorrere alla formazione della posizione italiana, unitaria, inviando le osservazioni al Governo.

B) LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE ASCENDENTE E L'ESAME DI SINGOLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

La partecipazione alla fase ascendente, con l'esame di atti e di proposte dell'Unione europea, avviene in applicazione delle procedure individuate dalla legge regionale n. 16/2008 (artt. 6 e 7), dall'art. 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea, e a seguito degli indirizzi formulati nella sessione comunitaria.

Ad oggi, ogni Risoluzione approvata dalla I Commissione assembleare ai sensi degli articoli citati, dando seguito all'impegno assunto dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria 2009, è stata inviata dalla Presidente dell'Assemblea legislativa ai Presidenti di Senato e Camera, alle XIV Commissioni di Senato e Camera, e alle Commissioni parlamentari interessate per materia.

La Risoluzione del 16 Ottobre 2008 della I Commissione assembleare sulla proposta di Direttiva CE in materia di servizi sanitari transfrontalieri, è stato il primo caso di applicazione delle nuove procedure regionali. Inoltre, essa ha rappresentato, di fatto, un primo esempio in Italia di cooperazione tra il Parlamento e un'Assemblea legislativa regionale nella fase ascendente, con l'audizione informale del Presidente della I Commissione assembleare da parte della XIV Commissione della Camera, in merito agli esiti dell'esame della proposta di direttiva.

Tra il 2009 ed il 2010, ha fatto seguito l'esame di diversi atti dell'Unione europea:

- 17 novembre 2009 - Risoluzione della I Commissione: Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla Consultazione del Comitato delle Regioni sul "Libro Bianco sulla Governance Multilivello"

- 14 dicembre 2009 - Risoluzione della I Commissione: Partecipazione dell'Assemblea Legislativa alla consultazione del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni sulle due Relazioni della Commissione europea: Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) - COM (2009) 378 def. e la Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) - COM (2009) 469 def.
- 14 dicembre 2009 - Risoluzione della I Commissione: Partecipazione dell'Assemblea Legislativa alla consultazione del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni sul Piano d'Azione sulla Mobilità Urbana della Commissione europea - COM (2009) 490 def.
- 12 gennaio 2010 - Risoluzione della I Commissione: Partecipazione dell'Assemblea legislativa alla consultazione avviata dalla Commissione europea con il Libro Verde "Diritto di iniziativa dei cittadini europei" - COM (2009) 622 def.

C) LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DISCENDENTE: LA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE ANNO 2010

- Il progetto di legge comunitaria regionale per il 2010 è stato predisposto dalla Giunta regionale dando seguito agli indirizzi dell'Assemblea, formulati nella sessione comunitaria 2009 (Risoluzione 4630/1), in applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 16/2008.
- Quanto al contenuto della legge comunitaria regionale – legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 “Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010” – essa reca l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, comprese le norme in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), e le modifiche alla legge regionale 42/1993 in materia di maestro di sci, finalizzate a rimediare alla procedura di infrazione n. 2007/4541. A ciò si aggiungono le disposizioni in materia di società partecipate che adeguano la legge regionale 11/2004 sullo sviluppo regionale della società dell’informazione, alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione di “controllo analogo,” relativamente ai casi di affidamento diretto in house della gestione di servizi pubblici.
- La legge regionale n.16/2008 – articolo 2, comma 2 – richiede al relatore del progetto di legge comunitaria regionale di riferire circa il perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione. A questo fine, un’ap-
posita parte della relazione in Aula è stata dedicata a riferire sul rispetto dei parametri indicati dalla stessa legge n.16 per la partecipazione alla fase discendente: la consultazione delle parti interessate, la riduzione degli oneri amministrativi e l’assenza di disposizioni supplementari non necessarie.

IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE

- In attuazione dello Statuto, la legge regionale n.16/2008 ricostruisce un quadro normativo unico per le attività di rilievo internazionale della Regione, integrando la disciplina a suo tempo già individuata dalla legge regionale n.6/2004 e completando la descrizione delle suddette attività nel quadro della riforma costituzionale del 2001 e della sua legge di attuazione, ovvero la Legge n. 131/2003.
- Inoltre, la legge regionale detta la disciplina dei rapporti tra la Giunta e l'Assemblea, esplicitando in riferimento a ciascuna attività il potere di indirizzo dell'Assemblea e gli adempimenti informativi della Giunta. Questi ultimi sono precisati in termini di reciprocità, con riferimento alle attività promozionali e di mero rilievo internazionale.
- L'attività internazionale della Regione si svolge in attuazione del **documento pluriennale di indirizzi** (solitamente triennale) adottato dall'Assemblea su proposta della Giunta (articolo 5, legge regionale n.6/2004). La legge regionale n.16/2008 aggiunge a questa previsione una **sessione sulle relazioni internazionali**, da tenersi di norma una volta all'anno, finalizzata ad informare l'Assemblea sull'attuazione e sulle future linee di sviluppo del documento di indirizzi.

L'APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI NORMATIVI 2009 – 2010

Il 25 febbraio 2009 è stato approvato il nuovo **piano triennale della attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna 2009-2010**, in applicazione della legge regionale n.6/2004, articolo 5 (Delibera Assemblea legislativa n. 210 del 25 febbraio 2010).

- Nel corso del 2009 l'**Assemblea legislativa** ha **ratificato** con Delibera **tre Intese di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna** e altrettanti **enti territoriali interni ad altri Stati**, previa informazione e contestuale trasmissione all'Assemblea della proposta di intesa, inviata al MAE e al Dip. Affari regionali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n.16/2008 e in ottemperanza all'articolo 6, comma 2, della legge n.131/2003
 - Ratifica dell'Intesa di collaborazione tra la RER e la provincia di Buenos Aires (Repubblica Argentina) in merito ai settori della collaborazione istituzionale, promozione economica e dell'università, scuola, formazione professionale (Delibera Assemblea legislativa n. 225 del 22 aprile 2009)
 - Ratifica dell'Intesa di collaborazione tra la RER e la Prefettura di Nova Iguacu (Repubblica Federativa del Brasile) in materia di collaborazione istituzionale, promozione economica, cooperativismo, economia solidale, università, scuola, formazione professionale (Delibera Assemblea legislativa n. 256 del 6 ottobre 2009)
 - Ratifica dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia - Romagna e il Governo dello Stato del Paraná (Repubblica Federativa del Brasile) in materia di collaborazione istituzionale, sostegno dello sviluppo del settore agroalimentare, promozione economica, università, scuola, formazione professionale (Delibera Assemblea legislativa n. 278 del 4 febbraio 2010).

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ EUROPEE E INTERNAZIONALI

- Le attività che la Regione svolge per la partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea, e le sue attività di rilievo internazionale, sono oggetto di **adempimenti informativi** già enunciati dallo Statuto regionale con particolare riferimento al diritto di informazione preventiva e successiva dell'Assemblea (articoli 12 e 13).
- Le modalità con cui adempiere a questi obblighi informativi sono state individuate dalla legge regionale n.16/2008 con carattere di reciprocità tra la Giunta e l'Assemblea, richiedendo la tempestività, la modalità informatica dello scambio delle informazioni e indicandone in modo non esaustivo anche il contenuto (articoli 4 e 15).
- Con **delibere assunte**, nel mese di marzo 2010, **d'intesa** tra la **Giunta regionale** e l'**Ufficio di Presidenza dell'Assemblea** legislativa, si sono individuate le modalità attuative degli obblighi di informazione (Delibera UP n. 56 del 2 marzo 2010 e Delibera di Giunta n. 57 dell'8 marzo 2010).
- Un apposito disciplinare tecnico individuerà le caratteristiche dell'applicativo informatico e le fasi di messa in opera, compresa una fase sperimentale e la possibilità di implementazione graduale delle funzioni.
- La banca dati sarà utilizzabile dai consiglieri regionali e dalla Giunta, dai funzionari e dai soggetti autorizzati per gli adempimenti informativi interni alla Regione. Ai fini della partecipazione, anche i cittadini potranno accedere alla banca dati, fatti salvi gli obblighi di riservatezza inerenti a specifici atti e procedimenti.

LA RELAZIONE DI MONITORAGGIO

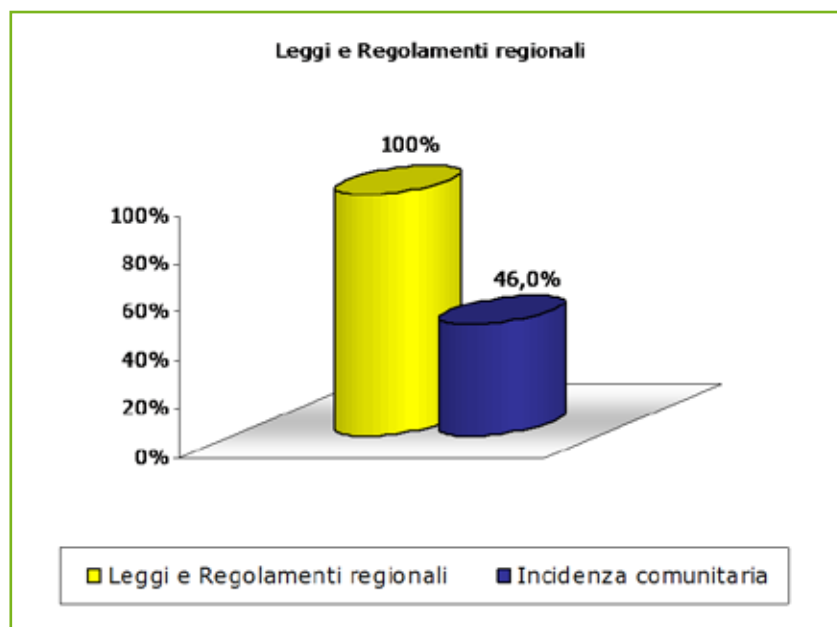
- La legge regionale n.16/2008 prevede che, a due anni dalla sua entrata in vigore, la Giunta e la Commissione assembleare competente presentino all'Assemblea legislativa, per le parti di rispettiva competenza, una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste (articolo 22).
- In applicazione dell'articolo 22, la relazione dovrà riferirsi al periodo 28 luglio 2008 - 28 luglio 2010.

**L'INCIDENZA DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE
COMUNITARIE: UN OSSERVATORIO SPERIMENTALE
- VIII LEGISLATURA -**

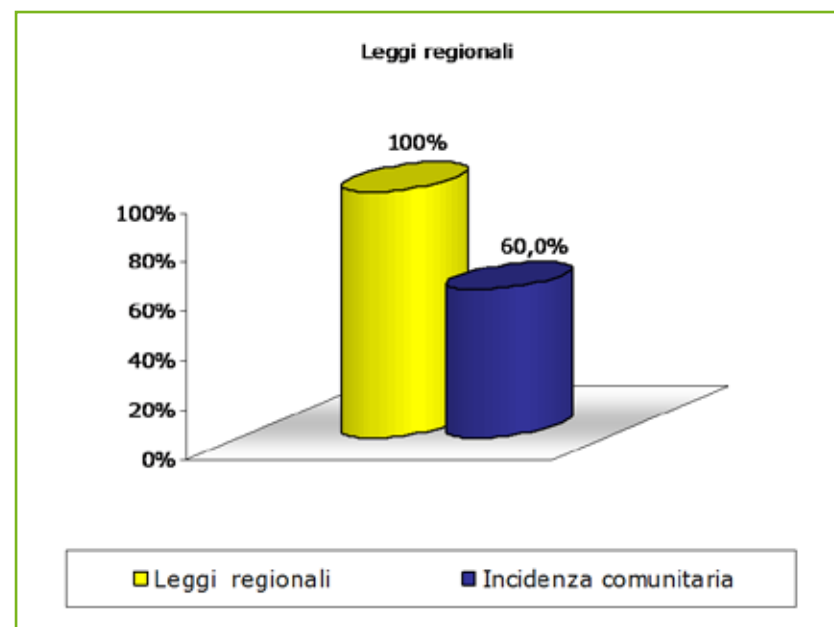
L'INCIDENZA DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE COMUNITARIE: UN OSSERVATORIO SPERIMENTALE VIII LEGISLATURA

- Presso il Servizio Legislativo dell'Assemblea, nel corso dell'VIII legislatura è stata svolta un'attività sperimentale di **monitoraggio dell'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie**.
- Per **"incidenza"** si intende, in senso ampio, il **rapporto** esistente **tra l'atto regionale e la fonte comunitaria**, che non si configura necessariamente come "vincolo," né come attuazione diretta.
- Si propongono, di seguito, i dati rilevati sull'intera legislatura come monitorati nei Rapporti sulla legislazione degli scorsi anni, compreso il periodo di riferimento del presente Rapporto, dal 2009 alla fine dell'VIII legislatura.
- Il monitoraggio si riferisce a leggi e regolamenti regionali (ad eccezione dell'anno 2010 in cui non sono stati emanati regolamenti).

L'INCIDENZA DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE COMUNITARIE: UN OSSERVATORIO SPERIMENTALE VIII LEGISLATURA



2009

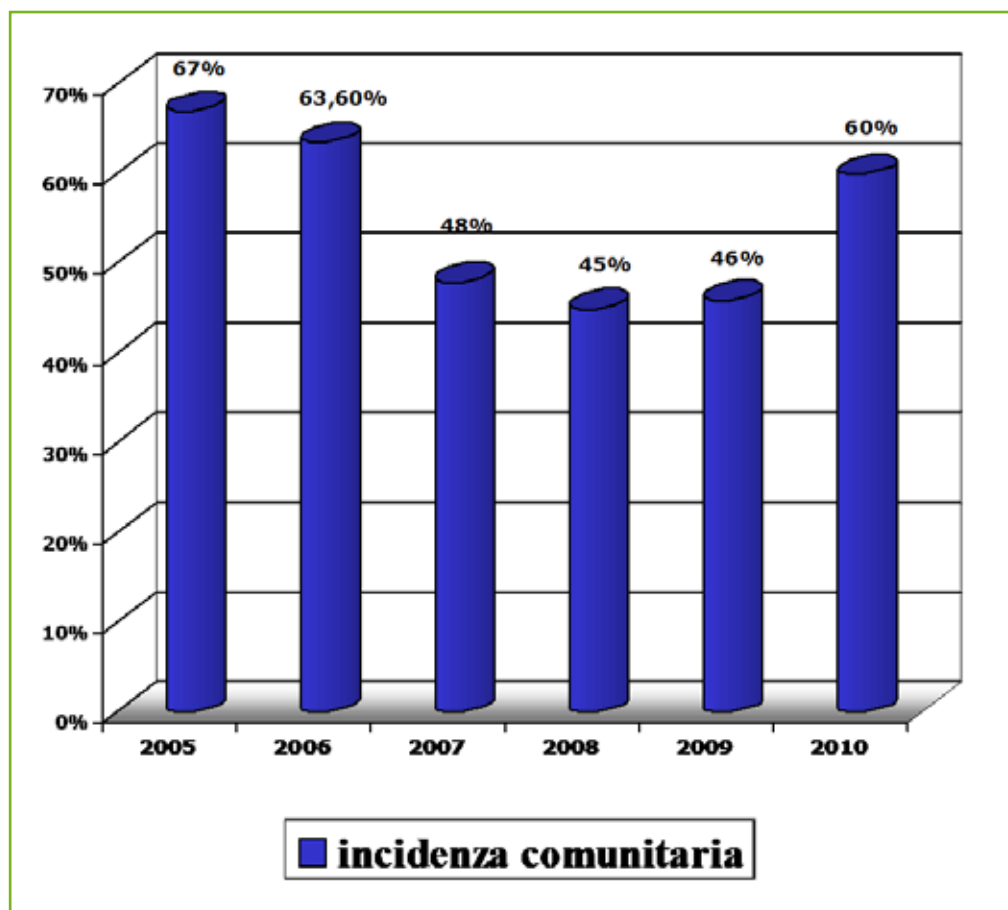


2010

ANNI 2009 E 2010

- L'incidenza comunitaria rilevata nel monitoraggio di leggi e regolamenti regionali approvati nel **2009 è pari al 46%**. Per il periodo **2010**, invece, è **pari al 60%**. Per una corretta lettura dei dati si tenga conto che nel 2010 non sono stati emanati regolamenti e che il monitoraggio si riferisce ai primi due mesi dell'anno.
- Tra i vincoli comunitari che "incidono" sull'attività legislativa e regolamentare regionale, si è rilevata l'incidenza con riferimento agli atti adottati in materia ambientale (es. Valsat, rendimento energetico degli edifici e rifiuti), nella materia della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, della sanità pubblica e tutela dei consumatori, concorrenza e aiuti di stato, libera circolazione dei servizi e agricoltura.
- Tra gli interventi legislativi si evidenzia l'approvazione della **legge regionale n. 4 del 2010** che costituisce la **prima legge comunitaria** per la Regione Emilia-Romagna. Essa attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adegua all'ordinamento comunitario altri aspetti dell'ordinamento regionale.

ANDAMENTO DELL' INCIDENZA COMUNITARIA VIII LEGISLATURA



ANDAMENTO DELL' INCIDENZA COMUNITARIA VIII LEGISLATURA

- L'andamento dell'incidenza comunitaria relativo alle leggi e regolamenti dell'VIII legislatura mostra una **flessione a partire dalla produzione normativa del 2007** ed un innalzamento alla fine della legislatura, nonostante l'esiguo numero di leggi approvate nei primi due mesi del 2010.
- La flessione registrata negli anni centrali dell'VIII legislatura (dal 2007 al 2009) può senz'altro ricollegarsi a quanto evidenziato nella prima sezione del presente Rapporto, in relazione alla distribuzione della produzione legislativa per macrosettore, da cui è emerso che il macrosettore più coperto è stato quello dell'ordinamento istituzionale. Tali leggi, infatti, rappresentano il 31% della produzione legislativa complessiva dell' VIII legislatura.

